SOMMARIO STORICO
DELL' ALIEUTICA

CHE SI ESERCITA

NELLE PROVINCIE MERIDIONALI

E

DELLA LEGISLAZIONE

CORRELATIVA ALLA STESSA

compilato

da

L. DOROTEA

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI F. VITALE
Largo Regina Coeli 2 e 4.
1862

PREFAZIONE

Les eaux peuvent nourrir bien plus d'hommes que la terre.
Lacepede.

I popoli primitivi « quand'era ghianda il cibo, e culla il bosco » fecero prima necessaria loro occupazione la caccia, se ebbero stanza ne' monti; se sorsero presso a' lidi, per provvedere al loro sostentamento, doverono industriarsi con la pesca, essendo l'uomo per la sua speciale organizzazione l'unico essere panfago.

Le arti primitive adunque furono la caccia e la pesca. Le foreste e le acque ab immemorabile di dritto pubblico, il quale poi, col sorgere del dritto di proprietà, dovè restringere alquanto i suoi confini. Non pertanto, diremo in generale, le acque esser libere; quindi libera in generale la pesca. Ma siccome le acque, egualmente che la terra, sono una sorgente di produzione, la quale è inesauribile, quando non se ne abusa; così è dell'interesse pubblico il sorvegliare questo ramo di economia; e tanto maggiormente, perchè secondo la espressione di un celebre patrio economista (Palmieri), quantoppiù si à dal mare, tanto meno si à bisogno della terra.

Dietro queste vedute, mi sono accinto a scrivere questo sommario di alieutica patria, perchè, visti i difetti di essa, si ponga dai conditori delle future nostre leggi, riparo all'attuale vandalismo, col quale va esercitata.

ORIGINE

DELLA

ALIEUTICA NEL NAPOLETANO

L'origine dell'alieutica nel Napoletano rimonta all' epoca dei Romani, che l' appresero sicuramente da Oriente, se pure non voglia dirsi che l'avessero ereditata dagli Aborigeni, dagli Orientali primitivi o dai Libici (1). Essi furono maestri primi nell'arte di cui si dice; la esercitarono nei mari, nei fiumi e nei laghi. A prova di ciò, e della eccellenza in cui furono in quest'arte, si ricordano i *vivaria muraenarum*, le *cetarias* di cui disse Plinio, dimandate oggi *tonnaje*, che probabilmente si tendevano in Procida, Sorrento e Baja, le *ostriaria* del famoso *luxuriarum magister* Sergio Orata, da Lucrino passate oggi al Fusaro; gli *antro-vivaj* di Lucullo ec. E giova pur ricordare che siffatto era il progresso di tanta industria presso loro, da aver inviato e fatto giunger vive sino in Asia le ostriche a Trajano (1).

In queste provincie meridionali si sarebbe ereditata per lo intero la loro sapienza, se di essi la decadenza, e la susseguita barbarie non avessero la civiltà distrutta.—Purnondimeno, le tonnaje rimasero, rimase l'ostreocultura del Fusaro, che ebbe l' o-

(1) Micali, Romagnosi.

(2) Sergio Orata spacciò dalla sua ostreocultura venirne i più squisiti testacei; ed i Romani, tra i quali quella jena diademata di Nerone, tant' era pure la squisitezza del loro gusto!..., riconoscevano, secondo attesta Giovenale, toccate appena le ostriche dal loro palato, se

. . . . . *Circaeis nata forent, an*
Lucrinum ad saxum.

nore di venire studiata dal primo dei naturalisti di Francia sig. Coste, per istituirla presso quella nazione; e può dirsi che attualmente l'alieutica napolitana non sia che una continuazione di quella del pópolo legislatore e guerriero, nè da meno di quella di ogni altro popolo, se ne togli la *grande pesca,* che non si ha occasione di esercitare.

1ª EPOCA.

Essa incomincia dal 1627, innanzi al qual anno non trovasi ne' pubblici Archivi, o nelle Prammatiche dell' ex Regno alcuna disposizione governativa risguardante la pesca.

Nel dì 27 giugno di detto anno, gli Eletti della Città di Napoli bandirono di pescarsi con *tartanoni* e *sciabichelli* tanto nel Porto di Napoli, quanto nei luoghi circonvicini, sotto la penale di duc. 6, e rivocarono qualunque licenza si trovasse innanzi accordata, locchè indica più antiche disposizioni legislative esservi innanzi state, e di cui si è perduta memoria. Ordinarono, che le maglie delle reti della così detta *manica* dovessero essere come quella della *corona.*

A 31 marzo 1631, novellamente riuniti gli Eletti della Città, per provvedere agli abusi, che continuavano nella pesca, fecero *una conclusione* simile al bando emanato nel 1627, nella quale, oltre alla penale come sopra, aggiunsero l' altra di anni cinque di galera. Tale conclusione fu pubblicata nel dì 22 agosto istesso anno.

Nel dì 8 luglio 1638 uscì un bando anche di Città, che non riguardava la economia pubblica della pesca, ma la pubblica igiene, perchè proibivasi l' introduzione in Napoli dei pesci fiumali, come dannosi alla pubblica salute (1).

Malgrado i bandi emessi nella ricordata epoca, la pesca dei pesci nudi (2) non venne dismessa interamente; che anzi nel

(1) Secondo la mente degli Eletti di tal' epoca erano nocivi all' uomo il salmone, la trota, il carpione ec. ec.!!

(2) S'intendono per pesci nudi i pescatelli di poco sbocciati dall'uovo, e non ancora rivestiti di squame, e che dicono pure pupilli.

1735 era in vigore talmente, che fu forza che gli Eletti della Città devenissero a pubblicare novello bando, sotto la penale di duc. 6, e quella della perdita della barca e delle reti.

Venne pure con esso bando proibita la pesca delle sardine non atte a salare.

Con ciò erano in contravvenzione non solo i pescatori, ma i venditori anche de' pesci in parola ; nè bastando, era contravzione pure il reperto delle reti, comunque non in atto di pescare. La saggezza di tale disposizione si rinviene guardando le attuali contravvenzioni della pesca, ad impedir le quali s'incontrano oggi immense difficoltà.

Il bando, di cui è sopra, venne pure rinnovato in data de' 27 agosto 1749.

Non però il pravo costume di pescare i pesci nudi venne dismesso, malgrado i reiterati bandi; e ciò fu tanto vero, che lo stesso Tribunale di S. Lorenzo fu obbligato a richiamare in vigore le ordinanze emesse innanzi circa la proibizione dei pesci nudi, e la pesca con le reti dette a *codacchio*, come si legge nel bando del 12 aprile 1776.

(I predetti bandi, come quelli di cui si dirà, trovansi in calce di questa memoria).

2ª EPOCA.

Un'era novella sorgeva nelle Provincie Napoletane, poichè cessando esse di essere Vice-Reame, e riacquistando la propria autonomia, all'ombra di quella, sorgevano novelle istituzioni e leggi più acconce ai bisogni del popolo (1).

La polizia sulla pesca non veniva allora trascurata; e sotto la data de' 4 ottobre 1784 comparve il più completo de' bandi emanati in epoche anteriori, nel quale veniva proibita la pesca

(1) Colà intorno a tal'epoca fecero della pesca argomento de' loro carmi, oltre minori ingegni, il Sannazzaro, il Giannettasio, il Campolongo, uomini celebratissimi, il primo nelle sue *ecloghe pescatorie*, il secondo nella sua *alieutica*, il terzo infine nella sua *Mergellina*.

co' paranzelli, come quelli che trascicando le loro reti, fatte gravi con *mazzere* (1), sino a toccare il fondo del mare, lo radevano e sconvolgevano, distruggendo non solo i pesciatelli, che adulti avrebbero data una pingue produzione, ma le istesse uova.

E con saggezza dicevasi ancora in detto dispaccio, che le paranze ed i paranzelli non dovessero pescare se non a dieci passi di profondità, tra per non isconvolgere il fondo del mare, ove succede la fregola de' pesci, come per non togliere da vivere a' pescatori poveri, che altrimenti e non con le costose paranze potevano esercitare il loro mestiere.

Il citato dispaccio comminava la pena ai contravventori della perdita delle barche e delle reti, e l'altra di sei mesi di carcere.

Si prescriveva inoltre, le reti de' paranzelli dover avere le maglie così dette *chiare*, della circonferenza del *tarì*, moneta napoletana, il cui diametro è all'incirca di 25 millimetri; e di non dovere esse reti venir fatte gravi con alcun peso.

Si prescriveva pure che la pesca de' paranzelli dovesse incominciare ai 4 di novembre di ciascun anno, e non prima, e terminare in ogni Sabato Santo dell'anno seguente, per dar tempo a' pesci di acquistar *corpo* e *consistenza* e non essere turbati nel tempo della fregola, affinchè succedesse regolare la prolificazione.

Il citato dispaccio comminava la pena a'contravventori di sei mesi di carcere e della perdita delle reti non solo, ma delle barche.

La legge però non venne interamente osservata, per la impossibilità d'invigilare un esteso littorale, e fu forza pubblicare un novello bando nel dì 10 febbraio 1786, nel quale veniva alle *paranze* ed ai *paranzelli* proibito affatto di pescare, e permesso ai medesimi la sostituzione delle *tartane*, della capacità di tomola 3000 di grano, con reti a maglie larghe, e senza pesi di sorta, sostenute e tirate non da funi di canape, ma da quelle di erba di Spagna detta altrimenti libano (2), perchè non tocassero il fondo del mare, sul riflesso che tali specie di barche, per la loro gravità

(1) Dal verbo *mazzerare*, attaccare cioè alle reti pietre, o checchè si fosse di gravità maggiore delle acque, perchè affondassero.

(2) Stipa tenacissima, L.

maggiore, non avrebbero potuto trarre profitto esclusivo della pesca a danno della classe men fortunata de'pescatori.

Si ordinò pure, che si osservasse il tempo del divieto stabilito col dispaccio anteriore.

La proibizione come sopra, contraria agl'interessi de'pescatori de'paranzelli, diede motivo a reclami per parte de' medesimi; e tanto i pescatori di Napoli, quanto quelli di Torre del Greco, non esclusi quelli de' presidi di Toscana, che allora facevano parte dell'ex Regno di Napoli, avanzarono suppliche al Re, mostrando le gravi loro miserie, specialmente per la scarsezza in quell'epoca generale de' viveri, adducendo tra l' altro (contro il fatto però) tale pesca non nuocere alla riproduzione de' pesci.

L'affare venne rimesso all'esame del Tribunale dell' Ammiragliato, il quale tenne fermo a non recedere dal suo primo avviso, manifestato a 12 dicembre 1791, dichiarando di dovere restare immutata la proibizione della pesca co' paranzelli in tutto il littorale del golfo di Napoli e lidi delle isole vicine, in quello di Torre, Castellammare, costa di Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Gaeta, Mondragone, Castelvolturno, Foce di Patria, Monte di Cuma, Punta di Miseno, Baja, Pozzuoli e Napoli. Annuiva però che in detto anno, in grazia dell'alterazione del prezzo de'viveri, si permettesse nel golfo di Salerno, dietro Massa, in avanti, per tutto il fiume Sele, lido di Agropoli ed adjacenze del golfo, come pure da Gaeta in avanti sino allo Stato Pontificio. Annuiva parimenti che detta pesca si permettesse ne' Presidi, salvo sempre che le reti fossero a maglia chiara, nè fatte gravi con pesi di qualsivoglia natura.

Nel 2 ottobre 1792, dietro istanze de' pescatori de' paranzelli della Torre del Greco, delle diverse *Pietre di Napoli* e di varie popolazioni, non escluse quelle de' presidi Toscani, che dimandavano, in considerazione dell'annata penuriosa, di aver dispensa a pescare con paranzelli, si diede ordine che lo si potesse, salve le antecedenti disposizioni, di cui sopra, dalla punta però del golfo di Salerno, dietro Massa, Foce del fiume Sele, Agropoli, insomma in tutto il resto del golfo; che lo potessero nelle marine Pontificie ed in quelle de' Presidi.

Basta di aver fior fiore di senno per intendere quanto sagge furono le ricordate disposizioni, le quali, se non vennero a capo di frenare all'intutto l'ingordigia de' pescatori, la fiaccarono almeno in gran parte. Esse mirarono a doppio scopo, quello d'impedire che le uova de' pesci non venissero sconvolte ne' loro depositi, e mancassero a schiudere i pescatelli; l'altro che questi, prima di attingere il loro naturale incremento, non venissero preda d'ingordi pescatori, con danno della pubblica economia.

Dall'anno 1792 sino al 1806, epoca dell'occupazione francese, null'altra disposizione della pesca presentano i nostri Archivi.

3ª EPOCA.

In questo tempo e propriamente nel dì 9 marzo 1806 comparve un Decreto, a firma Giuseppe Napoleone, col quale veniva tolto il divieto di pescare nelle marine di Posilipo, ed in quelle del Granatello, Portici e Resina, senza altra aggiunta e riserba.

Nel 17 ottobre 1808 si toglieva dal successore Murat il divieto di pescare di notte ne' mari che bagnano Napoli, Terra di Lavoro e Principato Citeriore, divieto dato antecedentemente, perchè l'occupazione di Capri da parte degl'Inglesi era terminata. Nè contento di ciò quel Sire, pubblicò un altro Decreto, in data de' 27 luglio 1809, col quale si diceva essere rivocati tutti gli ordini antecedenti proibitivi di pesca, sulle considerazioni della mancanza de' mezzi di sussistenza ad una numerosa classe di popolo.

La sapienza quindi di oltremonte non seppe darci altro.

4ª EPOCA.

Tornato l'antico dominatore, sedicente legittimo, le Acque e Foreste furono con Decreto de' 16 settembre 1817 poste in dipendenza del Ministero dell'Interno, e l'Amministrazione forestale venne incaricata della polizia della pesca.

Le cose rimasero com'erano nell'epoca discorsa di sù, sino al 1834. Nel 20 ottobre di detto anno fu emanato un Decreto, con cui ricordandosi le prammatiche del 6 ottobre 1784; si proibiva di pescare colle reti a *codacchio* ed a *filondente*; si vietava di attaccare alle reti delle paranze e paranzelli *mazzere*, ed altri pesi che le affondassero sì, da radere e sconvolgere il fondo del mare; e si fissava il termine della pesca con dette barche dai 4 novembre sino al Sabato Santo dell'anno, che lo seguiva, per non disturbare innanzi, e dopo di quest'ultimo tempo, le fregole, dalle quali l'abbondanza de' pesci.

Avendo i pescatori progredito nel trovar mezzi per disterminare i muti abitatori delle acque, anche con sostanze tossiche, venne ciò con detta legge proibito.

Ebbe però essa legge il difetto di non dichiarare in contravvenzione i venditori di pesci, i quali atteso il loro piccolo volume, non potevano venire incolti in rete a maglia chiara; si rese perciò inefficace e per le contravvenzioni difficili a provarsi in mare, attesa la mal disposta sorveglianza, e le difficoltà che per lo vizioso organamento la stessa incontrava.

Dopo un'attender non lungo, nel 7 agosto 1847 venne un completo ordinamento sulla pesca, il quale non fu che una modifica del regolamento emanato nel 1845.

Per la esatta intelligenza dello stesso è necessario di premettere talune nozioni sulla natura de' pesci, per mostrare quanta si fosse la conoscenza ittiologica, che di essa si hanno i pescatori di queste Provincie; e per poter decidere se, pari all' industria pescareccia, si fossero i regolamenti legislativi.

ITTIOLOGIA PESCATORIA

Ben sanno i pescatori napoletani andar divisi i pesci in tre classi, l'una *erbivora*, l' altra *sarco-ittiofaga* e la terza *panfaga*; tanto è vero che, per far preda o di pesci appartenenti all'una, usano sostanze vegetabili, e per catturare gli altri servonsi della carne di quadrupedi, o di sostanze vegetabili nel tempo stesso, o di carne degli stessi pesci uncicate ad ami, e di chè sarà detto più giù; e per addurre un esempio, che riflette la prima classe, dirò come usano per esca il così detto *lippo* (1) che pongono entro sporte affondate e sostenute in mare, nelle quali trovano dipoi, in grazia dell'anzidetta pianta, raccolte in buon dato diverse specie di pesci.

Il lungo esercizio della pesca nel Napolitano fece in preferenza precedere le cognizioni ittiologiche, che furono poi generali ai Zoologi; e fece intravedere agli scientí di Anatomia comparata, avere i pesci l'organo dell'olfatto sviluppato in preferenza di quello del toccare e del gusto; ed in realtà, ricca assai di nervi è in essi la *schneideriana*, ed ondolata sì da prestare molta superficie a venir meglio solleticata dalle sostanze odorose o fetide, locchè fecero constare in preferenza i nostri celeberrimi Gattoni e Scarpa, e che innanzi avevano conosciuto i nostri pescatori, la qual cosa vien dimostrata dalle diverse esche usate da'medesimi.

Pesca con la fiaccola.—I pescatori napoletani ben si avvidero, nel lungo esercizio della loro arte, i pesci andar forniti di sufficiente acutezza di vista, e seppero giovarsene. Essi inventarono pe' molluschi la pesca del polpo col polpo morto, o con la bianca pezzuola, connessa alla punta di un'asta a mo' di banderuola.

La pesca colla fiaccola è antica presso i medesimi specialmente per la cattura delle sardine e delle acciughe. Scelgono la notte

(1) Dictyota dichotoma. Kutzing.

più buja, tendono delle lunghissime reti a distanza dalla barca, ove è sita la fiaccola, gli alici e sardine vi accorrono, come altri pesci ancora; circondano con le reti la barca che tiene il frugnolo, sostenuta la fiamma da copponi di legno resinoso; con frugoli percuotono e frugano in diverso senso entro, e su le acque, e così spingono i pesci ad entrar nella rete lanciandone i grossi con lanciatoj a rebbj, o con fiocine (1).

La pesca con l'amo à dimostrato abbastanza che se i pesci non ànno vista acutissima, pur nondimeno, veggono bene malgrado la cornea piana, il cristallino più convesso che non è in altri animali, la pupilla slargata e poco contrattile, e malgrado ancora la densità del mezzo in cui vivono, la refrazione e la riunione de' raggi luminosi essendo minore, che nòn è nell'occhio di animali, che vivono in un mezzo men denso come l'aria.

Pesca della la mazza.—L'industria pescareccia non poteva trarre gran profitto dalla udizione de' pesci, l'organo addetto a tale funzione non essendo che imperfetto, costando appena, com' è dimostrato in anatomia comparata di un *vestibolo* ed in *tre canali semicircolari,* ne' quali le onde sonore non possono giungere se non ottuse, e dopo percossi i comuni integumenti (2). Molto meno poteva trar vantaggio dall' organo del tatto, da'Zoologi appena ammesso in essi nel dorso e nel muso. Nondimeno si son messi a prova tali sensi imperfettissimi, e si è da pescatori di queste Provincie meridionali escogitata la pesca detta

(1) La pesca con la *fiaccola*, o come la dimandano ancora *fiammella*, fu ricordata, tanto antico n'è l'uso, dal Sannazzaro nella sua seconda egloga pescatoria con queste parole . . . . . *piscosaque circum aequora collustrant flammis.*

(2) Non bisogna però negare che malgrado la poco buona disposizione anatomica dell'organo dell'udito ne' pesci, alcuni di essi sentono sì bene, che le murene raccolte ne' vivaj degli antichi Romani accorrevano alla superficie delle acque chiamate; e che anche attualmente in taluni stagni di Germania le trote, i carpioni, e le tinghe, vanno a prendere il nutrimento che loro apprestasi a suono di campana. E qui vale ricordare come i lucci di Carlo IX accorrevano chiamati a ricevere il cibo. Lacepede, Nieremberglus, Segerus, Bloch.

la *mazza*, la quale non consiste che nel percuotere un determinato spazio di mare ed in certa direzione contro delle reti appositamente tese con *matteri* ed altri simili ordegni, da cui il nome che le si è dato. Sarebbe dessa la pesca detta *a grand bruit* degli oltramontani.

Pesca con le sporte. — Istruiti, da non invidiare i Zoologi, questi pescatori conoscono bene che i pesci negli estivi calori si accostano nelle sponde più uggiose, per goderne il rezzo. Essi pescatori lo creano ad arte; affondano ad una certa distanza dal lido delle sporte ripiene di ginestra (1) e che dimandano malamente lentisco. Nel rilevarle, dopo qualche tempo, trovano in mezzo al cespo di essa molti pesciolini di specie diverse, non escluse le anguilline, ite colà a godere del fresco, non parendo essere adescate dalla natura della pianta (2).

Pesca con l'olio — I pescatori napolitani non a rado sogliono lanciare i pesci, ed averne in buon dato con questo mezzo. Per riuscirvi, han bisogno di due cose, la prima consiste nell' aver l'acqua trasparente, la seconda che la superficie di essa sia calma. Queste due condizioni le raggiungono con lo spruzzare sul mare dell'olio: allora molto tratto di esso intorno alla barca si fa tranquillo e trasparentissimo. Questo fenomeno fu di poi osservato, e narrato da un fisico insigne, un cittadino che non ebbe più l'eguale, il Franklin. Egli diceva, potersi discernere con tale processo anche i pleuronetti, che giacciono nel fondo del mare. Ed al proposito un insigne naturalista, il Lacepede, così pure scriveva « *Ne sait-on pas, en effet, que pour donner à une matiere un degré d'homogéneité que laisse passer assez de lumière pour produire la trasparence, il suffit de parvenir l' impregner d' une huile quelconque? et ne le voit-on pas tous les jours dans les papiers huilés avec les quels on est souvent forcé de chercher à remplacer le verre?* Ora l' esperienza dei pescatori meridionali a-

(1) Spartium junceum. L.

(2) Ed ancora l'immortale autore dell' Arcadia ricorda tale uso ne' seguenti versi.

> *Quos nec vere novo foliis lentiscus amaris*
> *Inficit . . .*

vea preceduto le osservazioni di un fisico illustre, ed i ragionamenti di un non meno illustre naturalista.

Pesca con le langelle. — Profittano della conoscenza dell'indole di alcuni pesci, e specialmente de'molluschi.

Il pescatore napolitano sa che il polpo ama di star solo abbrancato con i suoi *piedi-braccia*, la mercè specialmente delle ventose di cui è fornito, ad un corpo qualunque; e sa che ama adagiarsi in un covo ove trova la sua convenienza. Pone quello in mare perciò degli orci, a cui rompe la parte superiore, o come dicono collo, e li fa gravi di una pietra calcare che abbia la maggiore bianchezza; il polpo si adagia quivi; n'esce per andare in busca di alimento, che o consuma dove ne fa preda, che ordinariamente consiste in gamberi od altri crostacei, o trasporta seco per servirsene a bell'agio nell'infido abituro. Questa specie di pesca à dovuto venir proibita da marzo ad agosto, come si legge nell'art. 29 del Regolamento succitato dell'anno 1847, perchè i molluschi in parola, e che sogliono acquistare grandissime dimensioni, in quel tempo sono picciolissimi.

Pesca con l'amo. — L'amo è antichissimo, ed usato sotto le possibili svariate forme. Il commercio presenta all'acquisto ami di diversa gradazione, secondochè si vuol pescare tale o tal altro genere di pesce. I napoletani ne usano di tutte le gradazioni, incominciando dal n° 1 al n° 16. I piccoli ami servono naturalmente a prendere pesci di piccola dimensione, ed i più grandi ami pesci di dimensione maggiore. Nei piccoli ami son esca i piccoli pesci, sardine, alicelli, cicinelli (1), e gli anfinomi di ogni specie, che abitano il mare. Esca a' grandi pesci sono i molluschi, o pesci di alquanta grossezza. Altrove si usano ad uncicare carpioni e salmoni del maggior volume; ma siccome i nostri fiumi ed i nostri laghi non son provveduti di tali specie di esseri, così sarebbe inutile di farne uso. Pur nondimeno si tendono in mare per la pesca delle *cernie* (2) e ven-

(1) I piccoli dell'Atherina hepsetus, Lin.

(2) Cernua gigas. L.

non detti *cerniai*, per quella de'*dentali*, che si nomano volgarmente *dentici* (1), e van dimandati *denticiai*, ed a seconda del commercio che altra volta gli forniva, altri ami ebbero il nome, che ancor ritengono, di *catalani e valentini*, da Catalogna e Valenza.

I nostri pescatori distendono nel mare de' *filaccioni* di canape o di libano, a cui sono inserte a quando a quando delle lenze con ami di diverso grado. Li dicono *ami dormienti* o *conci*. Il filaccione va detto ancora *palangrese*, nome che viene dal francese *palangre*, e che noi o abbiam dato o ricevuto. Questi filaccioni vanno affondati nel mare con pesi di ogni sorta, a seconda che vuolsi predar pesce che nuota, o a piccola, od a grande profondità.

Pesca con le nasse.—Esse sono com'è noto ordegni, i cui raggi sono di vimini sostenuti da cerchi di legno più solido, con un' apertura nella quale può entrare il pesce, ma non uscirne entrato, perchè gli si oppongono le punte di essi vimini, che cedono volentieri entrando, al contrario volendo uscirne. Son esse nei mari di Napoli fatte circolarmente, col forame nella parte superiore. Tale costruzione ricorda la forma di un ordegno da prender topi, detto *mastrillo*, per cui van dette nasse a *mastrillo*. Si pone in esse dell' esca, perchè il pesce vi accorra. Sono ordegni non affatto distruttori.

Vi sono poi le nasse a cono, e van situate orizzontalmente, le quali, perniciose ne' fiumi, come si dirà, non son tali nel mare. Però, nel *mare piccolo* così detto di Taranto sono dannosissime. Avidi pescatori han fatto di esse sovente delle siepi, per dir così, nello stretto che congiunge il mar grande col piccolo. Ne avveniva, che raccoglievansi in esse tutt' i pesci che dal primo si dirigevano al secondo, e ne rimaneva di conseguenza quest' ultimo spopolato. Quì il divieto è giustissimo.

Pesca nelle secche.—Non per conoscenze zoologiche, ma per fatto pratico conoscevasi dai nostri esercenti l' arte della pesca venire un tempo dell'anno e propriamente quando incomincia la temperatura atmosferica ad innalzarsi, in cui fansi turgide le ovaje de'

(1) Dentex vulgaris, L.

pesci. Conoscevasi il tempo della maturità delle uova, e quando era per sopraggiungere la fregola; conoscevasi avere allora i pesci, per sgravarsi del molesto peso di esse, bisogno di fregare il loro ventre contro corpi minuti e duri, come ghiaje, sabbie, arene ec.; non era ignoto a' pescatori come i pesci, spinti da un senso interno, corrano a deporre le loro uova in luoghi privi di sostanze molli o di altra natura, e che possono mandarle a male; e sapevan pure recarsi ivi i maschi in buon dato a fecondarle; erano a loro conoscenza le secche, chiamate da essi *montoni*, ove si dirigevano i pesci in preferenza per celebrar l'atto della fecondazione; indicavanli con nomi speciali, improntati da quelli de'luoghi vicini, ad esempio Montoni delle bocche di Capri, di Massa, della Terra Scudari, tra Vico e Meta, delle Torri, di Nisita, di Pentapalomba; e dietro queste conoscenze locali andavano i più ingordi degli esercenti la pesca a manomettere essi luoghi. Arrogi: avevano ben'innanzi dei naturalisti conosciuto i pescatori napolitani che, in tempo degli amori, i pesci perdono gran parte dell'istinto di conservazione, diventano grevi per le ovaje, che sovente contengano più mila uovi (1), e per gli ricettacoli seminiferi, fatti tumidi del così detto latte, quindi facile preda perciò, anche perchè in quel tempo non sanno opporre le solite malizie per evitare di essere catturati. Tale fu la ragione, che fece redigere il 10° art. della Statistica.

Sostanze tossiche. Le conoscenze ittiologiche de'pescatori meridionali non si riducono al già detto solamente. Essi sono venuti in conoscenza ancora dell'effetto di talune sostanze tossiche pe'pesci, e queste hanno usate ed usano, però, con iniquo consiglio, sia avuto riguardo alla distruzione di essi, sia pel danno, che si arreca alla pubblica salute.

Le principali sostanze velenose sono il pan porcino (2) che volgarmente dimandano *mela terragna*. Ne riducono il tubero in bricie, che gittano in un dato luogo nel mare, chiudendo quello spazio, così intersperso, da reti dette *chiusarane*.

(1) La tinca p. e. mena fuori dieci mila uova, ventimila un carpione, un merluzzo un milione. ec. ec. Bonnel.

(2) Cyclamen Europaeum. L.

Il principio acre volatile, che tale sostanza contiene, avvelena i pesci, e quindi si fa allora di essi preda abbondantissima.

Il *titimalo* (1). — Ligano essa pianta in cima ad aste di legno; frugano con la stessa per entro a scogli; la sostanza lattescente, che vi aderisce, come acre e corrosiva ch' essa è, si rende tòssica per gli muti abitatori del mare. Uccisi in tal guisa, sono raccolti con apposite reti indifferentemente; e dannosamente esposti in vendita.

La *catapuzza* (2). — È della stessa natura dell' altra euforbiacea, ed usata nello stesso modo.

La *ceca*, detta altrimenti *secatura*, *bollatura*. — È dessa un putridame di carogne di pesci, e di uova de' medesimi guaste e corrotte, e di vegetabili già fatti putridi. Si raccoglie nel mare verso Mergellina, o verso il Ponte della Maddalena, o nel porto; però ne' mesi estivi. È una sostanza putentissima. La rete con cui si fa la pesca colla *ceca* è detta *sciavechiello;* è dessa una rete quadra con in fondo un panno di tela. Si trascica nel mare, tirata da una barca. Essa *ceca* è distruttiva non solo de' pesci, ma de' crostacei in generale. Il luogo dove si pratica è ben presto spopolato di tali viventi. Il modo con cui se ne fa uso è quello di spruzzarla in quel sito del mare, ove si trascica di poi la rete: l'azione mefitica della stessa è tosto risentita, cosicchè il pesce appena ne sente il putore, ne riman morto.

Da queste considerazioni partì un Rescritto nel novembre 1820 dello allora Vicario Generale, poscia Francesco I, col quale veniva proibita la pesca colla *ceca*; per le dette ricordate sostanze venne la redazione dell'art. 23, Cap. III del Regolamento del 7 agosto 1847, ed il comma dell' art. 7 della Statistica posta in calce allo stesso.

L' uso de' pesci avvelenati è nocivo all' uomo? Malgrado che sovente presso noi siensi usate per cibo le carni de' pesci uccisi con sostanze tossiche, non abbiamo fatti che deponessero in favore dell' intossicamento. Altrove però si è osservato il contra-

(1) Euphorbia palustris. L.

(2) Euphorbia latyris. *L.*

rio. I frutti della manzanilla (1), di cui alcuni pesci si son cibati, han reso nocive le loro carni, specialmente se non si sono mondati interamente delle loro frattaglie: ciò malgrado però, pur si è avuto nocumento dal loro uso. Come ciò possa essere, mi piace di dirlo con le parole di un insigne naturalista. « On peut même ajouter qu'une longue habitude de ces aliments vénéneux peut denaturer un poisson, au point de faire partager à ses muscles, à ses sucs, à presque toutes ses parties, les propriétes, et de le rendre capable de donner la mort à ceux même qui mangeraient de sa cher, quand bien même ses intestins auraient été nettoyés avec le plus grand attention (2) ».

RETI.

Non meno d'ingegno hanno addimostrato i pescatori napoletani nell'inventare e costruire speciali reti, la mercè delle quali potessero fare più facile e maggior preda di pesci. Di esse reti alcune son permesse, ed altre no. Andrò ad enumerarle.

Reti permesse.

1.ª Sciabica — 2.ª Sciabichella — 3.ª Vastasegna — 4.ª Tartarone — 5.ª Tartanella — 6.ª Tartanella sottile — 7.ª Manica di lino — 8.ª Laonara (3). Queste otto specie di reti in generale possono dirsi da tiro, poichè usualmente si adoprano con portarsi in alto mare, e quindi tirarsi sulla spiaggia o sulle barche pescherecce da capi di fune di canape o di sparto, di diversa lunghezza. La loro costruzione è quasi identica, non distinguendosi che per la varia dimensione e per la qualità del filo forese (4), o dello spago adoperato nell'intesserle.

(1) Hippomanè manzanilla L.
(2) Lacep.
(3) Così detta dal pescarsi con essa i laoni.
(4) È un filo non ritorto, nè così doppio come lo spago.

L'ordine delle maglie di dette reti procede nel modo seguente.

« I capi di fune si ligano alla rete con due traverse di legno, denominate nelle reti grandi *stacci*, corrotto di *staggi*, nelle piccole *trapantoi*. Seguono a queste delle vaste maglie, che hanno per oggetto di guidare il pesce nella rete, e si denominano *pareti*. Queste maglie vanno successivamente restringendosi, finchè mettono termine a' *mappitelli*, che non costituiscono ancora la rete da chiudere il pesce, ma sono un prosieguo delle pareti a maglia più serrata. I mappitelli si ligano alla *manica*, che forma precisamente il sacco della rete, la quale, sempre diminuendo di ampiezza di maglia, finisce al *capoghirlanda*, ove viene cucita la corona. Questo è propriamente il sacco, ove il pesce resta preso.

« La maglia de'*mappitelli* è della dimensione di $^{3}/_{108}$ di palmo, pari quasi al tarì di nuovo conio. Quelle della *manica* cominciano della grandezza di $^{4}/_{100}$, e successivamente restringendosi sino al *capoghirlanda*; sono in tal sito di $^{3}/_{100}$. Finalmente la corona ha tutta la maglia della luce di due centesimi di palmo.

« La corona si permette alle sole tre prime specie di reti; nelle tre successive se ne comporta l'uso solo quando si adoperano dalla spiaggia. Nella *manica di lino* e nella *laonara* è vietata la corona; e la maglia più piccola della rete sarà di trenta ordini o nodi a palmo.

« La dimensione della *corona* avrà la profondità di quattro in sei palmi, la sua larghezza sarà varia da palmi cinquanta in sotto, secondo la diversa dimensione del *capoghirlanda*, ove la corona è cucita.

2.

« Tra le permesse sono ancora—9.ª La Menaide — 10.ª La Menaidozza — 11.ª La Signorella.

« Queste reti si situano in una linea a piombo nel mare. Sono ritenute da sugheri, e negli estremi da barili vuoti. Hanno la maglia di trenta ordini o nodi a palmo.

3.

« 12.ª La Rete quadra — 13.ª La leva-leva.Si adoprano abbassandosi nel fondo del mare, o a diversa profondità, ed indi elevandosi a braccia tirate da quattro o sei barche.

La maglia di dette reti sarà di trenta ordini o nodi a palmo.

4.

« 14.ª Valanzola(1)Ha un cerchio di ferro che sostiene la rete: si situa sul fondo del mare, ed avrà la maglia come le precedenti.

5.

« 15.ª Paranze di aguglie — 16.ª Castavellara — 17ª Radoli 18.ª Schetti.

« Hanno le reti a piombo,che si stringono tra due barche: nel chiudersi il pesce va a metter capo in una rete di maglia più stretta che chiamasi *fonte*. La fonte non avrà la luce minore di trenta ordini o nodi a palmo.

6.

« 19.ª Reti di posta — 20.ª Caprarella—Si situano a piombo nel mare. Hanno la maglia chiara, che non potrà restringersi più di $^{1}/_{100}$ di palmo.

7.

21. Il *vollaro* — 22. *vollarello*. È una rete da tiro, la quale ha le sue pareti, ed il suo fondo come le altre; però, siccome la stessa serve a predar cefali, i quali al toccare appena le pareti

(1) Diminutivo di bilancia; corrisponde all'ordegno detto *trouble* da'Francesi, e con cui ordinariamente si pescano le *dragène*.

della rete sogliono saltar fuora, facendo arco della loro coda col capo, e scattando come molle, così è forza che sia circondata da una rete a tela, mantenuta a galla da regoletti di canna: il cefalo in saltando ricade su questa tela, e vi riman preso; da ciò ha ricevuto altrove, come si vedrà, il nome d' *incannata*.

Il *giacco*, detto ancora *ritrecine*, *falcone*, *sparviere* (*sproviero* in taluni luoghi). È una rete circolare a foggia di campana, la cui dimensione è maggiore o minore a seconda che si vuol gittare ne' fiumi o nel mare, ed a seconda che si vuol agire con essa con la forza di uno o più individui. Nell'orlo della circonferenza della medesima vi è una corda, ove sono infilzate delle palle di piombo, ad una certa distanza l'una dall' altra. Esso orlo è rovesciato in dentro, la mercè di taluni fili, e la congegnatura è fatta con tale industria, che nel ritirarsi in su essa rete, costituisce, la mercè della rimboccatura, più borse o verte, che son chiuse col ravvicinarsi dei piombi, senzachè possano uscirne i pesci, che vi poterono incorre.

24. *Palamidara* — Rete a maglia chiara, così detta per essere usata a prender palamiti.

25. *Tonnaje* — *tonnaja con pollica*. Rete da prendere tonni. Lo *sgombro tonno*, che va tra pesci *pelagici*, perchè in dati tempi dell' anno e propriamente nel tempo de' fregoli abbandona l' oceano, e si accosta alle rive, fu sempre un oggetto di pesca interessante ne' nostri mari. Le *cetarie* degli antichi, son quelle che chiamiamo oggidì *tonnaje*, reti che si tendevano ne'nostri mari, e che si tendono ancora oggidì per far preda di detto pesce.

Costituiscono esse reti un vasto recinto e son formate da cordami di canape o di libano, a larghe maglie (1); hanno una larga entrata, che dicono *porta*, e diversi chiusi, quali presso noi han ricevuto ciascuno suo nome, *grande* p. e. *bordonaro*, *camera di levante*, *porta chiara*, *mezza porta*, *pedale*, *tonnara* propriamente detta, ove i tonni si raccolgono, e che va dimandata anche *camera della morte*.

(1) I greci lo chiamavano μανδρα *mandra*, da cui derivò la parola *mandrague* de' Marsigliesi discendenti de' Focesi.

Siccome la torma de'tonni sospinge innanzi a se pesci minori, e che uscirebbero dalle larghe maglie della *tonnaja*, così a questa ponsi di controfforte la *pollica* per catturarli, la quale in fine de' conti non è che la *leva-leva*.

I tonni son preceduti da frotta di sgombri propriamente detti (1), i quali secondo volgarmente si crede, guidano i primi, nell'atto che sono perseguiti da essi.

Talvolta li precedono in sì gran numero che in un anno in una tonnaja di Salerno ne furon presi diciottomila, del peso ciascuno di due chilogrammi (2). Frammiste ai tonni van pure, o li precedono, le *alilonghe* (3) ed i *palamiti* (4).

Le tonnaje si tendono in diversi luoghi ; nel golfo di Napoli, a Procida e ad Ischia; altra volta a Baja. Nella provincia di Salerno a Conca, Licosa, Agropoli, Palinuro, Iufreschi ec. in Taranto ec. da cui il nome ancor rimasto di *Tarantello*, dato al tonno insalato o *tonnina*.

Altrove, nel tempo dell'approssimarsi de' tonni, il cui arrivo è segnalato, come si è detto, dagli scombri, pongonsi in vedetta su apposite torri degl' individui, che fan segnale del loro arrivo a'pescatori, che han belle e pronte le adatte reti. Le vedette presso noi si eseguono da marinai su barche, e che gli scorgono ancora da lungi all'incalzarsi in diversi sensi ed in non piccolo spazio le onde del mare. Gli antichi dimandavano *tunnispex* l' uomo a guardia (5).

(1) *Scomber scombrus*, Lin.

(2) Notizia data dal Vicepresidente della Società Economica di Salerno, sig. Centola.

(3) *Scomber alalunga*, Lin..

(4) *Scomber palamys*, Lin.

(5) Il Sannazzaro lo ricorda con queste parole :

Dum vagor, expectoque leves ad pabula lynnos

Delle reti vietate.

Lampaja. La lampaja è una rete che vuolsi escogitata dal pescatore, addimandato Matteo di Gregorio, colà intorno al 1838, e la prima volta messa in uso in Massa Lubrense, e poscia adottata dagli altri marinaj di Napoli.

Costituiscono la lampaja due reti laterali, a larghe maglie, di lunghezza quanto si vuole, e di larghezza 30 braccia (1), e di altezza 6 braccia (2).

I due lembi, che sono destinati a toccare il fondo del mare, si fan gravi perciò con piombo; quelli che deggiono rimanere a pelo d'acqua si fan sostenere da sugheri. Orizzontalmente, ma congiunta alle dette reti parietali si distende un' altra rete, che pur tocca il profondo, in grazia di piombi, di cui è stato or ora parola. Questa rete chiamano *letto*, dalla sua giacitura orizzontale. Al medesimo succede altra rete, e perchè fatta a mo' di sacco, va perciò *sacco* addimandata. Larghe sono le maglie delle *pareti*; serrate quelle del *letto*, ed a maglie strettissime quelle del *sacco*. Queste maglie son dette altrove, in queste provincie però, ad occhio di *gallina*. I pesciolini anche minimi, che con lo scuotere delle pareti s' incaminano nel letto, giunti in questo, non trovano scampo; e peggio, se arrivano nel sacco, ove l'uscita è preclusa affatto dal quasi impercettibile diametro delle maglie.

Sotto quest'unico rapporto io trovo ragionevole che siasi fatta entrare nel catalogo delle reti proibite la *lampaja*.

La pesca con la detta rete si fa a notte buja. Per mandare il pesce nel *letto*, e da questo al *sacco*, si scuotono, ed il più che si può, in ogni senso le pareti. Vuolsi che da tale meccanica si sviluppi una luce fosforica, da cui il nome di lampaja, e che quella impedisca al pesce di uscire dalle maglie che lo permetterebbero, attesa la loro ampiezza, e scampare così il pericolo, che loro sovrasta.

(1) 30 braccia, metri 22,22220 centomillimetri.
(2) 6 braccia, metri 4,44444 centomillimetri.

Non cade dubbio certamente che lo agitarsi delle acque del mare possa ingenerare della fosforescenza. Basta leggere la dipintura lasciataci dal Bonnet sulla fosforescenza delle lagune di Venezia (1), ove la scia della nave rassomiglia in taluni tempi ad una striscia di fuoco; basta ricordare esistere in taluni mari insetti fosforici, pesci fosforici, e fosforiche essere sovente le scandelle di olio che trasudano dalle glandole laterali di molti pesci. Nel caso in esame però, lo scuoter la rete sussegue e non precede l'entrata del pesce; e se il pesce ama di accorrere alla luce fosforica, e questa si sviluppa sì nell'interno della rete, come nello esterno, io non so intendere, come il pesce, che ama seguir la luce temer possa di uscire dalle larghe maglie, che la lasciano sviluppare e dentro e fuora. Altronde, comunque accorressero molti pesci al luccicar fosforico, potrebbero uscir dalla rete nel trarsi della stessa, finita essendo allora l'illusione, se le maglie fossero secondo legge. Qui v'ha dell'equivoco sicuramente. Son di credere piuttosto che la luce fosforica attiri i pesci verso la rete, e che questi si fanno strada dall'esterno all'interno a traverso le grandi maglie, e che lo scuotere le pareti continuatamente produca la luce alla quale essi corrono, e li spinga nel sacco, ove son ritenuti dalle maglie strettissime, delle quali essa rete costa (2).

(1) Sono da leggersi ancora al proposito le osservazioni del Canton, del Riville, e specialmente quelle di Adanson, sul mirabile fenomeno della fosforescenza di taluni mari.

(2) I pesci non fuggono la luce fosforica; che anzi la seguono, a simiglianza di tanti insetti alati, delle falene, a mo' di esempio, che a miriadi si diriggono verso i fuochi, che l'accorto agricoltore accende per la loro distruzione. Ne fa fede la fiaccola, al lume della quale accorrono i pesci volentieri, come fu detto. Che non fuggono la loce fosforica, lo dimostra ancora il processo in uso presso i Cinesi, che in fatto di alieutica, sono in cima ad ogni altro popolo civilizzato: consiste il processo nel disporre in modo acconcio, sull' orlo della barca peschereccia « piante bianchicce, verniciate, e lucenti, che riflettendo i raggi argentei della luna, imitando la superficie tranquilla, e luminosa di un lago, ed ingannando per questa imagine i pesci, che amano di slanciarsi fuori l'acqua, li seducono così, da saltare essi stessi nella barca, e per così dire nelle mani del pescatore, ch'è in aguato. »

Si pone essa lampaja tra le reti vietate, anche perchè agisce presso gli scogli, ove han tana molti pesci in preferenza.

Gangama. Quest'ordegno ha ricevuto tale nome dalla forma d'incavo: È costituito da un mezzo cerchio di legno, o pur di ferro dell'altezza di circa palmi quattro, con rete di filondente attaccata al perimetro, ed avendo la base fornita di ferro tagliente, cosicchè nel maneggiarlo rade il fondo del mare, con pregiudizio delle uova che sconvolge insieme con la melma, e dei pesciolini piccoli nati, che il filondente ritiene, qualunque sia il loro volume. Sarebbe lo stesso del *rullo*, che destinasi ancora alla pesca delle conchiglie, nocivo anche per lo spopolar che fa di queste; e corrisponderebbe pure alla così detta *draja*.

Gangamella. È un ordegno affatto simile, ma di minor dimensione.

Codacchio. È una rete di forma sferica, della circonferenza di circa palmi 10, che il pescatore si avvolge al braccio gittandola di poi con destrezza nell'acqua e ritirandola mercè di una fune. Approssimativamente è la stessa del *giacco*, altrove pure detto *rosacchio*. Laddove le maglie di questa rete serbassero la misura voluta dai regolamenti, non è ragione di ritenere il codacchio proibito, ed il giacco nò.

Rezzola a coda. Essa non differisce dalla *sciabica*, se non perchè è tirata a mano da otto persone, e perchè ha una coda, come dicono, o fondo a maglie strettissime, per cui a ragione viene annoverata nel catalogo delle reti proibite.

Tela. S'intende bene che, adoperata la tela, invece di rete a maglia, niun pesciolino può uscire dalla stessa, quindi è mezzo distruttore.

Filondente. Vale lo stesso della tela, comunque questo sia più rado di tessitura.

Pesca con paranze e paranzelli.

Sono queste delle barche a vela, di cui alcune raggiungono sino la capacità di cinquanta tonnellate. Nella pesca sogliono mandarsi a paro, da cui il nome di *paranze*. Il nome però delle reti che trascicano, e che pur dicono *reti di paranze* dovrebb'essere quello di *draje*, comunque non aventi lama di ferro a guzza perchè, realmente sono dalla forza delle barche tratte così, da radere il fondo del mare; anche perchè appositamente sogliono farsi gravi con ferri, piombi, pietre ed altri pesi che dicono *mazzere* (da maltero). Esse perciò, radendo il mare, ne sconvolgono il fondo in modo da portar guasto ai depositi delle uova de'pesci, che per sorte potessero rinvenirsi nel luogo di loro passaggio a strascico (1). I marini dicono, con cognizione di causa al certo, guastare esse reti anche il *pascolo* de'pesci. Aggiungi, esse draje sono fatte a maglie strettissime, da cui non isfugge il minimo pescatello, il quale porta con se talvolta l'istessa vescichetta ombellicale; lo che dimostra essere uscito allora allora dal suo guscio, I pescatori napolitani chiamano essi pesciatelli *pupilli, nudi, nudilli*, ec., perchè non ancora vestiti di squame, *foglia di rosmarino*, per la ragione che non oltrepassano il volume della foglia di detta pianta, e perchè non ancora si è fatta distinta la loro conformazione speciale.

Antichissimo è questo pescare vandalico; e tanto è ciò vero che i legislatori del 1784, vi posero ben mente, e fissarono per prima l'epoca della pesca con esse paranze dal 4 novembre sino al Sabato Santo dell'anno avvenire, partendo dal principio che già allora vestiti fossero i neo-sbocciati pesciolini, ed acquistata mezzana dimensione. Si rifletteva da taluno, che solendo venir la Pasqua *or alta or bassa*, non era ragionevole fissare un tempo vario, non dalla Pasqua regolandosi natura, per far en-

(1) L'idea dell'esagerato andrà via sicuramente al racconto della pesca di una *palla di cannone* fatta da una paranza nei mari di Gaeta.

trare i pesci in fregola, ma dalla stagione, e dalla temperatura, che diviene allora per l'ordinario più mite.

Altronde è noto,come i fondi del mare sieno il ricovero de'pesci di ogni specie,percui deggiono essere riguardati. Gli antichi zoologi disserli *piscium domicilia*, *receptacula*, *cubilia*, *cava*, *sediculas*, *pabula* ec. sino ad invalere presso loro credenza che alcuni pesci vi nidificassero a guisa di uccelli, per cui Ovidio nel suo Halieuticon così scrisse,

Atque avium Phycus nidos imitata sub undis (1).

Di questa fissazione di tempo pasquale, facevansi altra volta beffe i pescatori occidentali, e ne schernivano i nostri paranzieri. Checchè ne sia, in ogni tempo si sono emanate delle disposizioni contro questo modo di pesca, e sin dal 1784, venne ordinato, le reti *paranze*, non dover prima de' 4 novembre, entrare in mare, ed uscirne nel giorno di Pasqua. Si è sempre ordinato ancora che le reti non dovessero essere guidate mai da *sfarzine*, vale a dire da funi di canape, ma da quelle di sparto di Spagna (2), di giunghi, e di altre piante tigliose, che i pescatori meridionali, nominano collettivamente con la parola *strame* (3), per la ragione che queste funi, essendo più leggiere delle prime, non lasciano abbassare le reti sino al fondo del mare. Fu pure ordinato che le maglie dei sacchi delle reti non dovessero avere il diametro minore di quello del *tarì*, moneta napoletana, che corrisponde in misura metrica a venticinque millimetri (3).

Non si è mai però potuto ottenere un esatto adempimento

(1) Di ciò faceva un Indovinello il celebre autore della Mergellina con queste parole

« Qual pesce è quel che fa nell' alga il nido ?

(2) Stipa tenacissima. L.

(3) Lygeum spartum. L., Arundo ampelodesmos. Ciril.

(4) In Francia il diametro permesso, con più ragione, è fissato a trenta millimetri, sul riflesso che la trazione della rete, riducendo le maglie a lozanga, il diametro di essa trasversale viene diminuito.

dei Bandi, e Decreti emanati al riguardo, e tuttavia, specialmente oggidì, si continua nel modo barbaro di pescare. Aggiungi; non essere stato facile sorprendere nella pesca esse barche, perchè, velieri per eccellenza, si allontanano facilmente dalle barche di polizia, che le perseguono. Se per caso poi son raggiunte, i paranzieri, solleciti, tagliano le funi delle reti, che tosto si affondano in mare; gl'incaricati mancano allora di portar l'ingenere ai magistrati competenti, i quali non osano, per tale riguardo, pronunziare condanna, e l'Amministrazione, succumbendo più volte alle spese di giudizio, non ha curato di perseguire i ricordati paranzieri; questi intanto nulla perdono, perchè, a loro bell'agio, tanta è la perizia, vanno a ripescare poco dopo i loro ordegni, cosa non facile ad altri.

Proposi, di far sorprendere i paranzelli dai Vapori dello Stato, unico mezzo da togliere l'uso di una pesca tanto rovinosa.

Ch'io non mi appongo in fallo alle cose già dette, ne è prova l'essere stato altra volta discacciati i paranzelli meridionali dalle acque di Genova, ove si recavano; e fugati, è volto or mai un biennio, da quelle di Algieri, ove si portavano, specialmente i pescatori di Torre, che conoscono a menadito quei mari, istruiti dalla pesca, che vi esercitano del corallo.

E che pur non sia contrario al vero quello che ho detto di su, lo dimostrano ancora i tanti reclami, di che formicano i cartolari esistenti in quest'Amministrazione forestale, presentati alle Autorità, contro i paranzieri, dal ceto de'pescatori in genere.

Si è solo venuto a capo di allontanare essi devastatori dal golfo di Napoli, per la sorveglianza del ceto numeroso dei pescatori della Città e suoi dintorni, esercitata a tutela dei loro dritti e dei loro interessi.

Ragioni addotte da' paranzieri.

Pubblicato appena il Decreto di 20 ottobre 1834, furono fatti contro lo stesso varie rimostranze,ed addotte varie, più o meno plausibili ragioni, da'pescatori delle coste dell'Adriatico,per far conoscere primamente che la pesca fatta coi paranzelli era innocua; secondariamente che la natura del fondo del mare , per lo più scoglioso, non permetteva generalmente la pesca di essi; in terzo luogo che non potea proibirsi senza danno del Commercio e senza portar ruina agl' infelici pescatori, se le reti dovessero aver le maglie minori del diametro di un *tarì*.

Dicevano i difensori de' paranzieri, l'Adriatico non doversi considerare quasi fosse simile al Caspio,ovvero ad alcuni de'grandi laghi sparsi sul Globo; essere esso un bacino del Mediterraneo , il quale mentre si aggira bagnando l' Europa , l' Asia , e l' Africa, val quanto dire percorre tutti i climi, comunica ancora per lo stretto di Gibilterra col grande Oceano ; per la qual cosa è un perpetuo andare e venire di pesci da un golfo o seno, da un clima ad un altro; epperò,continuando le rimostranze, essi paranzieri dicevano, non essere da temere che in detto mare possa esservi mancanza di pesci ; e nè da paventare il prodotto della pesca correre a diminuzione. Soggiungevano pure, esservi nello stesso Adriatico una corrente bastantemente rapida , la quale dall'Arcipelago, e più specialmente dal mare delle Isole Ionie , incalzando dal lato orientale per l' Epiro, l' Albania, la Dalmazia,torcendo verso Venezia,continua verso i lidi di Romagna,e successivamente si spinge fin verso al capo di Leuca. Ciò essendo,dicevan pure, ed essendo vero che gli abitatori delle acque si lasciano trasportare dal corso delle medesime, qualunque vi fosse la distruzione che ne avvenisse, il rimpiazzo sarebbe sempre pronto , in grazia della non mai interotta corrente , di che si è fatto or ora parola.

Nè le paranze, dicevan pure, possono portar guasto, come si crede, a tutto il littorale,menire molta parte di esso è scoglio-

so, nè quivi è praticabile la pesca con esse, perchè ne andrebbero lacere le reti ; questi luoghi scogliosi , secondo loro asserzione, sono per così dire i soli covi de' pesci ; quivi eseguono le fregole loro in preferenza, e quivi depositano le uova, che vanno poi i maschi a fecondare.

Ancor dicevano i paranzieri, non radere le loro reti , si permetta l'espressione, i luoghi boscosi del mare, ove vegetano alghe e fuchi, ed ove talune specie di pesci han pur l'uso di deporre le loro uova ; e di starvi, almeno alcuni, a pascolo. Sono una prova , pur dicono , il vedere i sacchi di esse reti non mai raccogliere alghe ad altre piante marine. Rimostravano d'avanzo, non potere i loro paranzelli distruggere i pesci che albergano nel limo , come i *pleuronetti* , i quali s'infossano talvolta in esso , e per modo , che la rete passandovi di sù non gl'incoglie.

Alle ragioni addotte aggiungevano, per dimostrare la necessità delle paranze, che se le reti avranno più ristretto l'occhio delle maglie , la pesca delle acciughe e delle sardine sarebbe finita, con danno notabile del commercio,che si fà di essi pesci,specialmente conciati col sale , uscendo tutti liberamente dalle maglie del diametro come si vogliono, attesa la loro piccola dimensione, senza rimaner presi. Dicevano ultimamente ancora , che tutti i pesci che s'incolgono con le paranze, sono quelli che per natura non acquistano grandi proporzioni , e che andrebbero diversamente perduti, con danno della economia peschereccia.

Tutte le esposte ragioni vanno facilmente confutate. Che nei nostri mari, a seconda de'tempi, possano venire realmente dei pesci molti,è un fatto innegabile;gran numero de'pesci pelagici, tra quali il tonno ed altri sgombri si piacciono in talune stagioni di accostarsi alle nostre prode; ma v'ha de'pesci stabili,che prolificano ne' nostri mari e che non devono andar distrutti coi nostri modi barbari di pescare ,prendendosi, usciti appena dal guscio. E tra questi pesci indigeni vi à l'acciuga e la sardina, le quali si rinvengano ne'nostri mari or di piccolissima, or di media , or della loro ordinaria dimensione , locchè vuol dire che presso noi prolificano e crescono successivamente, ed in diversi

tempi dell'anno. Qual ragione adunque consiglierebbe di distruggere questo ramo significante di produzione ?

Malgrado tale evidentissime ragioni, si volle annuire alle dimande de' pescatori Baresi, e ciò fu nel Consiglio di Stato de'4 Maggio 1835 , nel quale venne ordinato che, in sino a quando non venisse fatto un regolamento generale sulla pesca, il divieto di pescare con le paranze , contenuto nella prammatica del 1784, dovesse riguardare i soli pescatori del mar Tirreno; decisione ridicola ed ingiusta nel tempo medesimo.

Non saprei chiuder meglio questo capitolo, se non col riportare le troppo vere ed eloquenti parole del celebre naturalista Signor Coste al proposito di questo modo di pescare,e che indiriggeva al suo governo. « Le Gouvernement ne saurait tolérer plus long temps un abus qui, s' ils se prolongeait, finirait par tarir la source de toute production. Je prends la liberté, conchiudeva di poi, d' appeller sa sollicitude sur cette grave quéstion. *Ce n' est qu' à une assez grand distance de la côte que de pareilles pratiques peuvent etre permises* ; *sur tous nos rivages elles son disastreuses*; lo che è ben applicabile a noi pure.

Ordegni di pesca in uso nelle speciali marine delle provincie meridionali.

Nella marina di Teramo. — In tutta la spiaggia di questa provincia non si fa pesca marina, se non in Silvi ; rimanendo infruttifera tutta quella feracissima costiera ; e provvedendosi la provincia e la istessa capitale di pesci, che le importano i pescatori di S. Benedetto dello Stato Romano; ne hanno di conseguenza in quantità scarsa, e qualità cattiva, nella stagione del caldo specialmente.

La piccola pesca di Silvi si esegue con *paranze*, *sciabiche*, *pedarole* e reti così dette da *brocco* (reti cioè di filo *forese* e non ritorto). I medesimi usi sono nella marina di Castellammare e Montepagano.

—— **di Chieti.** — Le reti quivi sono come quelle, che si usano altrove: tutte però finiscono a maglie strettissime , e più ristrette ancora nel così detto *sacco* , che termina la rete , nel quale si ritiene ogni pescatello, per quanto piccolo si voglia il suo volume.

Volendo dire di esse specialmente, dirò, usarsi la

Sciabica , che dicono ancora *battello.* — Essa rete è tirata da una barchetta, mossa a forza di remi, pesante per anelli di piombo infilzati alle corde. L'usano quei pescatori nell' està per pescare alici, e sardine, per consumo, e per esporli in commercio insalati.

Pedarola. — Rete così detta , perchè i pescatori s' inoltrano senz'alcun mezzo nel mare, e la trascicano verso la ripa.

Paranze. — Son le istesse delle discorse altrove.

Ortengo. — Corrotto di ordegno. È una rete, che si gitta da su gli scogli, e si ritira , la mercè di un manganello: e serve a predar pesci, che sogliono, per abitudine loro, abitare ne'luoghi scogliosi.

—— **di Termoli e Campomarino.** — Si usa quivi la *rete a sacco.* È come le ordinarie reti nè più nè meno; dicesi *a sacco* per avere al suo termine un sacco di tela.

Tratta. — Lunghissima rete essa è, la quale, perchè vien tratta a mano da molti pescatori, ha ricevuto quel nome.

—— di **Manfredonia.** — Si usano le *pedaruole.* Meno il nome diverso, sono le istesse di quelle addette alla cattura de' cefali.

Sciabica, palamite (palamidara di altrove) *intramacchiata.* — Sono usate per la pesca delle triglie, de' dentali, de' gronchi ec.

Fiaccola. — In uso specialmente per le sardine da insalare.

Tuono. — Rete, che dicono a quattro altezze, a seconda delle maglie, che sono di quattro specie, grandissime, meno grandi, minime, ed ultimamente cieche.

Reticella. — Simile al tuono, ma di più piccola dimensione.

Tartanello. — È usato per la sola pesca delle seppie.

Reti di posta. — Sono reti a maglie assai chiare, che si distendono in alto mare; e nelle quali sogliono incorrere specialmente le locuste.

—— di **Bari.**

Reti a piedi. — Così dette, perchè tratte e guidate da due soli individui. Tutte due son formate da maglie strettissime.

Reti ad occhio. — Le maglie di esse hanno il diametro voluto dalla legge, essendo l'occhio della circonferenza di un cinque centesimi. Da su le barche si tuffano nel mare, e vi si lasciano insino a quando si crede possano contenere della preda, che ordinariamente suol essere di pesci di mezzana, e talvolta di grande dimensione.

Cannellate. — Sono simili presso a poco al vollaro, superiormente descritto, con rete orizzontale, mantenuta a galla da regoletti di canna, per cui il nome. Si tendono esse per incogliere cefali, di che quel mare abbonda.

Nasse. — Sono quelle a foggia circolare, che si affondano nel mare con pesi: la entrata è nella parte superiore. Pongono in essa dell'esche per attirarvi il pesce; ma siccome i raggi, di che constano, sono avvicinatissimi tra essi, così non isfugge dalle medesime il pescatello più piccolo.

Paranze. — Le stesse che altrove, e quivi pure, come altrove, perniciosissime.

Ghiaccio. — Usato nel passaggio de' cefali, allorchè vanno in fregolo.

Amaja. — È il così detto filaccione.

Si usa per sostanza tossica il *tasso barbasso*, di cui dissi di su.

—— di Taranto.

Concio sottile. — È una cordellina della lunghezza di mille passi od in quel torno, alla quale sono a quando a quando inserte delle lenze di crini, che dicono *palmerelli*, a'quali sono annessi degli ami di diversa gradazione, ed a cui vanno uncicati per esca de'pesciuoli, o il frutto, come dicono, di qualche testaceo, che ordinariamente è quello del mitilo edulo.

Cocuzzo. Detto altrove.

Nove lampade. È una pesca fatta con l'amo n. 7, permessa dal 16 sino al 24 dicembre, da cui il nome ricevuto.

L'oggetto del permesso è quello di provvedere Napoli nella vigilia di Natale di pesce, di che quel mare abbonda.

Nassa. — Di essa fu detto anteriormente.

Incannata. — Non diversa da quella usata altrove, e destinata per lo stesso uso.

Non deve passarsi sotto silenzio, nel dire delle pesche di Taranto, la coltura che esercitano quivi del mitilo comune, *cozza nera* o *di Taranto* de' napolitani, il mytilus edulis di Linneo.

Questo mitilo in niun altro luogo prospera così bene quanto ne' mari di Taranto, per cui dal luogo venne addimandato *cozza* di Taranto.

Turgido di uova rinviensi ne'mesi di ottobre, novembre e dicembre. Lo chiamano i pescatori tarantini allora *lattimato* val quanto dire turgido di latte. A verno incoato, le uova schiudono i piccoli mitilini, i quali vagano nelle acque sino a che incontrano un corpo qualunque per fissarvisi, la mercè di una sostanza glutinosa di cui sono forniti, e ch' è l'esordio del ciuffetto, col quale rimangono aderenti, fatti che sono adulti. I solerti pescatori di Taranto, esperti dell'indole di que' bivalvi, hanno innanzi confitti de' pali di legno pino nel fondo del mare, i quali rincontrati da essi mitili, servono per loro punto di appoggio. Congregati in essi pali, or qua or là figurano delle macchie alborescenti; queste van dette *fito*. Mirabile è la loro fecondità, perchè,

*

vôlti appena qnindici giorni, schiudono altre uova, e cosi di seguito ogni quindici giorni, sino all' incominciar di primavera. Postuma, ma scarsa fecondazione suole avvenire dopo di questo tempo ancora. Vi hanno poi i crescenti mitili, ad arte cambiati di sito, perchè goder possano dello influsso delle acque dolci e meglio prosperare; e ciò, oltre le minori cure, che ricevono, e di che sarebbe non qui il luogo di dire.

—— di **Basilicata.**

La costa marittima di questa Provincia è quasi tutta scogliosa; quindi non si pongono in uso grandi reti. Pescasi con la *sciabica*, e con la rete a *erpicatojo*, e con la rete a *cocuzzolo*, il cui estremo ha foggia di cocuzzolo, da cui il nome. Si pongono ancora a profitto il così detto *sciabichello* e'l *tartarone*, più piccoli della sciabica, e che van tirati da una barca sola.

Nella primavera, e nella està usano la *menaide*, e la così detta *rezza di fondo*. Con essa perloppiù fanno la pesca delle triglie.

Per la pesca de' gronchi, delle cernie, dei dentali, parano dei *filaccioni*, che dicono *spadernetti*, allorchè il filo è sottile: e gli ami piccoli, destinati a prendere piccoli pesci.

Si servono pure del *giacco*, e delle *nasse*.

Da ultimo son pure istromenti di loro uso la *fiocina*, che addimandano *lanciatojo*, acconcio a lanciar qualunque pesce; e' l *gangio* per predare i ricci marini.

— **della spiaggia occidentale di Cosenza.**

Codacchio. Simile al descritto altrove.

Paranze e *sciabiche*. Simili pure alle descritte.

Comunque questa spiaggia ricchissima si fosse di produzione marina di ogni specie, pure la pesca è poco esercitata, se escludi i pescatori di *Trebisacce*, che vivono per essa.

— **di Reggio.** — Si pesca in detta marina non diversamente da quelle vicinlori, essendo i prodotti i medesimi. Solamente è da osservare che in taluni tempi, nel Faro, formicano, come altrove le aringhe, le così dette *castaudelle*, lo *Scomber esox camperianus* di Cuvier (1).

(1) È colà una produzione, che va perduta, perchè non curata. È vero

— di Gaeta.

Paranze e paranzelli. — Si usano a barche a doppio, od a barca a solo. Son esse reti della forma e specie descritta altrove; son tratte da funi di canape, ed appositamente fatte pesanti; hanno maglie strettissime; finiscono con un sacco impervio a' pesci, che dicono *manico*; sono in fine de' rovinosi ordegni, pei quali si è quivi, ed ovunque, fatto vano ed inutile strepito.

Tartanella. — Rete, che si pesca con una barca.

Tartanone. — Simile, ma usata per prendere sarde ed alici, per insalare, e vendersi in commercio.

Mazzunara. — Piccola rete atta a prendere piccolo pesce; siccome per l'ordinario si ritira carica di così detti mazzoni (gobii) così ha ricevuto il nome che porta.

Battaglia. — Rete usata pe' scogli.

Rete cieca. — Adoperata specialmente per gli sparaglioni e per gli scorfani.

Rete chiara. — Per la pesca delle palaje.

Menaida. — Per le sarde, e per gli alici.

Vollaro. — Pe' cefali.

Rezza, rezzola. — Sono altre reti tirate a mano, e destinate alla pesca di diversi pesci.

Angola. — È l'ordegno da pigliar gamberi, non dissimile dal coppo usato da' napoletani.

Palangresi.— Lo stesso che il filaccione. Incoglie agli ami, che gli sono pendenti, i merluzzi e le spigole.

— di Salerno. In genere si fa uso di tutti gli ordegni usati da' pescatori di Gaeta e Napoli.

che la castaudella non è un pesce delicato, ma non pertanto non cessa di essere un alimento. Il pane infcrigno nnn è il pane buffetto, ma non cessa di esser pane — Perchè non conservaro insalata quella immensa produzinne? I Deukelzoon non si replicano facilmente sulla terra!

DEI PERICOLI CHE S'INCONTRANO NELLA PESCA NAPOLITANA.

La piccola pesca, la quale sola si esercita ne' paraggi di queste provincie, se vuolsi eccettuare quella del tonno, non porta seco i pericoli della grande pesca, come quella della balena, delle aringhe e de' merluzzi, nelle quali i pescatori vanno incontro a rischi non pochi. Nondimeno, pur vi ha qualche pericolo presso noi nella cattura di qualche pesce. La *tracena*, per esempio, è capace d' infiggere alla mano del pescatore il suo aculeo, e con tanta forza da penetrare fin nel periostio, per cui dolorose e gravi ferite sogliono succedere. Altrettanto è a dirsi della *raja pastinaca* (1) e dell' altra dimandata *aquila* (2).

Il Rondelet così scrisse sulla pastinaca: « *ejus radio nihil in mare est execrabilius*, ed Eliano « *primum ut pupugit, statim interficit* », lo che è falso.

Anche la murena, mordendo, può cagionare lacera ferita, da cui la difficoltà ed il ritardo della cicatrizzazione.

Bastantemente gravi si son viste tante volte pure le ferite, che il cannolicchio suol arrecare alle prime due dita del piede del pescatore, allorchè di esse si serve, come fu detto, per estrarlo dall'arena.

(1) Detta così, non dalla simiglianza della radice di tal nome, ma dal verbo *pastinare*.

(2) La difficile guarigione di esse punture ha fatto credere; ed è ancora credenza che sia, essere l'arma, di cui è parola, velenosa, a mò del dente della vipera. Mi sono assicurato, e molti naturalisti sono di questo avviso, nulla esservi di simigliante tra l'aculeo di detti animali e 'l dente del citato ofidiano; e che il danno che si riceve dalla puntura, talvolta assai grave, dipende dalla forza con cui vanno infissi gli aculei, i quali non sarebbero nè più nè meno dello sperone del gallo, e dell' ornitoringo, che pur volcasi velenoso.

CATALOGO
DE' PRINCIPALI PESCI
CHE SI PESCANO NE' MARI
DELLE PROVINCIE MERIDIONALI.

Aguglia. *Belone vulgaris*, Lin.
Ajata. *Oblunda malanura*, Lin.
Alice. *Engraulis vulgaris*, Cuv.
Alitonga, alilonga. *Scomber alilonga*. Lin.
Alosa, Laccia, Chappia, *Clupea alosa*, Lin.
Aluzzo piccolo. *Ammodites tobianus*, Bp.
— imperiale. *Sphirena Spet*, Lacép.
Anguilla. *Muraena anguilla*, Lin.
Aurata, orata. *Crisophris aurata*, Cuv.
Castagna, pesce castagna. *Brama Rajï*. Bloc.
Castauredda, Castaudiello. *Sgomber esox camperianus*, Cuv.
Cefalo. *Mugil cephalus*, Lin.
Cernia. *Cernua gigas*, Lin.
Cipolla. *Cepola rubescens*, Lin.
Coccio. Tutte le specie del genere *trigla*.
Corvo. *Labrus merula*, Lin.
Cuculo. *Trigla cuculus*. Lin.
Dentale, o dentice. *Dentex vulgaris*, Lin.
Fica. *Gadus minutus*, Lin.
Lacierto. *Scomber scombrus*, Lin.
Lampreda. *Petromyzon marinus*. Cuv.
Laone (adulto), piccolo (ciciniello). *Hatherina hepsetus*, Cuv.
Lucerna, vocca ncapo. *Uranoscopus scaber*, Lin.
Marmoro. *Pagellus mormyrus*, Lin.
Marvizzo verace. *Labrus turdus*, Lin.
Mazzone. *Gobius capito*, Lin.
Mennella. *Maena vulgaris*, Lin.
Merluzzo. *Gadus merlucius*, Lin.
Murena. *Muraena maculata*, Laccp.

Occhio nero. *Oblada malanura*, Cuv.
Ombrina. *Sciena umbra*, Lin.
Orata. *Sparus aurata*, Lin.
Palaja, sogliola. *Pleuronectes solea*, Lin.
Palamita. *Pelamys sarda*, Cuv.
Palumbo. *Mustela plebejus*, Bp.
Pesce organo. *Triglia lyra*, Lin.
Raja. Diverse specie,tra le quali la pescatrice, *lophius*, e la *pastinaca*.
Rongo, ruongo. *Conger vulgaris*, Cuv.
Rombo. Tutte quasi le specie del genere *rhombus*, non escluso il *maximus* di Cuvier.
Rotondo, retunno. *Smaris vulgaris*, Lin.
Sardina. *Clupea sardina*, Cuv.
Salpa. *Boops salpa*, Cuv.
Sauro. *Caranx trachiurus*, Lin.
Savaco, o saraco. Diverse specie del genere. *Sargus*.
Scaro. *Cheilinus scarus*, Lin.
Scombro glauco. *Scomber glaucus*, Lin.
Scorfano, scrofano. *Scorpoena scrofa*. Lin.
Spada pesce. *Xiphias ensis*, Lacep.
Sparaglione. *Sargus maximus*. Cuv.
Spigola. *Labrax lupus*, Cuv.
Squadro, Pesce angiolo, angiò. *Squatina laevis*, Cuv. (1).
Storione. *Accipenser sturio*, Lin.
Tonno. *Sgomber thynnus*, Lin.
Tracèna, trace. *Trachinus Drago*, Lin.
Tremmola. Alcune specie del genere *torpedo*.
Triglia verace. *Mullus barbatus*, Lin.
Uopa. *Boops vulgaris*, Lin.
Vavosa. *Blennius pholis*, Lin.
Zagari. *Sargus raucus*, Geoffroy.
Zanghettone, cianghettone. *Rombus maximus*, Cuv.

(1) Oltre al nome di *angelus*,che ricevè,per la forma delle sue pinne pettorali, venne detto ancora *cherubim!*

PESCA DEI LAGHI.

Primamente dirò di quella del lago Fucino, celebre pel suo acquedotto, e per le naumachie di accoltellanti quivi esercitate, pesca per altro che andrà finita, se le acque, come par certo, avranno interamente scolo.

I pesci, che popolano detto lago sono la *Tinca* (1), il *Barbio* (2), la *Scardova* e lo *Scardone*, detto anche *Marrocchio* (3), la *Lasca* (4), la *Spinancola*, nominata pure *Spinarello* (5), il *Gambero* (6) tra crostacei, la *Rana* tra rettili (7).

Le reti di cui si fa uso sono

1ª La tratta.

Essa è una rete lunghissima, tirata da quattordici pescatori.

2ª La pannara.

Rete men lunga, tirata da sette di essi.

3ª Sciabaco.

Men lunga e tirata da quattro.

4ª Sciabachetta.

Ancora men lunga, e tirata da due.

5ª Larcione.

È quella rete che si trascica nella ripa brecciosa, e si tende

(1) Tinca vulgaris. Cuv.
(2) Barbus fluviatilis. Cuv.
(3) Indefiniti da nostri naturalisti.
(4) Leucos Fucini. *B. P.*
(5) Gasterosteus aculeatus. L.
(6) Astacus fluviatilis L.
(7) Rana esculenta L.

contro i piccoli barbi, che nel mese di maggio e giugno sono di sapore squisito, e van detti *latterini*, perchè sono allora turgidi del così detto latte.

6ª Largo.

E una rete che si adatta alle ripe paludose. Predasi però in essa la tinca e la scardova, non mai il barbio, che ama luoghi brecciosi.

7ª Bertovello.

È una successione di coni di rete, mantenuti slargati con cerchietti di tasso, legno men facile a fradiciare nell' acqua. Essi coni sono fatti in guisa che facile sia l'entrata de' pesci, difficile l' uscita.

8ª Tramacchio.

Esso è il *tramaglio*, che tendono nelle acque di mezzana altezza, e nel quale incolgono tinche e scardove (1).

Oltre esse reti, usano pure il filaccione, lungo più miglia, con ami pendenti, adescati con vermi di ogni specie.

I descritti sono i modi di pescare di ogni tempo.

Non si esercita alcuna polizia, nè in riguardo al diametro delle maglie, nè a quello della prolificazione.

Nell' inverno poi usano una speciale, ma dannosissima pesca.

Conoscendo i pescatori, che i pesci risentono, come ogni altro essere, delle variazioni atmosferiche, e che amano ricoverarsi in un luogo qualunque, nell' abbassarsi dalla temperatura, essi situano in diversi punti del lago delle fascine di rami di alberi adulti, e di giovani piante, facendone degli ammonticellamenti, che dicono *mucchj*. In assai buon dato corrono i pesci quivi a ricoverarsi, ponendosi in contatto con corpi men condut-

(1) Non ancora da' nostri naturalisti ben definiti.

tori di calorico. Assicurati i pescatori che molti ve ne sono accorsi, cingono con altissime tele tutto l'immenso fasciname (operazione,che dimandano *chiusa*) e poscia con aste lunghissime, che portano all' estremità de' gangi, estraggono i fastelli a poco a poco, senza permettere l'uscita del menomo pesciatello. Sgombra così la chiusa, rimane incarcerato tutto il pesce, che si era ricoverato sotto quel frascame, e viene poi preso con le reti in uso, e di cui si è detto. Questa pesca distruttiva e vandalica non ha mai richiamata l' attenzione della polizia forestale. E quel che più monta, si son lasciati distruggere i convicini boschi per la costruzione dei *mucchj*, senza che si sia mai provveduto.

Nei cartolari dell' amministrazione forestale vi è qualche traccia di disposizioni date altra volta, ma senza alcun risultamento.

Lago di Scanno.

Tra gli Appennini caraceni e peligni, e propriamente nel Mandamento di Scanno, nell'Abbruzzo Aquilano, sorge pure un laghetto pittoresco anzi che nò, lungo, in quel torno ad un miglio, della circonferenza di tre, le cui acque nella loro maggiore profondità giungono a centoventi palmi di altezza. È popolato di tinche, di scardoni, di barbi, di lasche e di gamberi.

La pesca si fa con l' *amo*, a cui si uncicano de' lumbrichi terrestri, che dimandano que'naturali *simminuscoli*,nome che vuolsi derivato da *sum esca*.

Ancora con la *lenza lina*, della larghezza di quattro dita trasverse,ad un lembo della quale pongonsi molti ami adescati pure con lo stesso lumbrico.

La medesima si tende, lungo l' orlo del lago, a pelo d' acqua, assicurata da due staggi, confitti uno in un estremo , e l' altro nel capo opposto: si lascia per tutta la notte così tesa, e si raccoglie la dimane più o men carica di pesciuoli.

Con la *rete*, la quale ha nulla dello speciale ; ha questa però le sue *pareti* e 'l *sacco*. Costa di maglie strettissime , per modo che va ritenuto in esse ogni benchè minimo pesciuolo.

Col *bertorello*, che è pari a quello che si usa nel Fucino.

Col *falcone*, il quale non è altro che il *giacco*, descritto innanzi.

Per una coincidenza d'idee, è quello stesso che i francesi dicono *épervier*.

Co' *filetti*, (addimandano la parte per lo tutto), i quali non sono altro che il *filaccione*, che ha de'fili pendoli agli ami, a'quali pongono per esca de' pezzetti di *omaso* ed *abomaso* di pecora.

Altra volta pescavansi in detto lago, ed il tempo non è molto remoto, delle *trote*, le quali attingevano molta dimensione. Narrasi di alcune, che raggiunsero il peso di circa 40 libbre nostrane. È credenza che le avessero distrutte i *barbi*, di non molta antica introduzione. Secondo io mi penso, sarà stato ciò una coincidenza e nulla più, mentre il *barbio* per voracità, forza ed armi non val certo la *trota*.

Mi penso che la cagione stia nel piccolo torrentello, che da Scanno mena al lago, il quale, per straordinario alluvione, succeduto in tempo di fregola, o dopo l'avvenuta fecondazione, con l' immettere nel lago le immense ghiaje che sovente trasporta, ha potuto involverne le uova e distruggere perciò la riproduzione delle *trote*. Dico ciò, senza tenere intieramente all'enunciato mio avviso.

La sola pescicoltura potrebbe far rivivere lo squisito *salmone trota*, ora quivi scomparso; e dovrebbe farsene saggio, ora che questa scienza ha fatto tanti progressi.

I pescatori del lago di Scanno non usano affatto di rispettare il tempo della riproduzione de'pesci, de' quali si è fatto discorso; le loro reti non hanno maglia chiara, o come essi chiamano, lucida.

Per le dette cose, fa d'uopo di un regolamento municipale, sì per ovviare alla prima, come alla seconda contravvenzione, essendo divenuto quel lago da qualche tempo a questa parte assai scarso di produzione.

Lago del Matese.

Nel monte Matese, in provincia di Terra di Lavoro, sorge un laghetto di poca circonferenza, le di cui acque toccano appena i 4 metri di profondità. Non lo abitano se non le tinche,e le rane esculenti.Sì le une, come le altre, son incolte con le nasse, che que' pescatori affondano nel lago, sostenuti, e traghettati da piccoli canotti, i quali non consistono che in tronchi di alberi, di un pezzo, fatti cavi alla men triste.

Nulla vi sarebbe ad osservare in quanto al modo di detta pesca.

È solo da notare, che quelle acque gelano nel verno, almeno nella superficie; ed in ciò quel lago somiglia ai laghi di Svizzera : ciò malgrado, nè le rane nè le tinche vanno a succumbere, perchè in primavera ritornano a guizzar vegete in quelle acque. S' intormentiscono durante il verno , entrando in ibernazione? o le melme nelle quali s'infossano, e dove si stivano, le preserva dal freddo ? O v' ha qualche lago sotterraneo, secondo si assicurò altrove l'Humboldt? Certamente è un fatto che di que'pesci non se ne rinviene uno morto, nel mentre non si ha la diligenza, come in Isvizzera ed altrove, di rompere i ghiacci, perchè vadi rinnovata l' aria atmosferica.

Lago del Vulture.

Presso a poco detto lago, e per gli abitatori, e per le condizioni speciali, è simile al primo; se non che a quando a quando sorgono in esso delle esalazioni mefitiche, le quali, se non distruggono interamente gli animali che lo popolano, li falcidiano in un modo significante.

Lago di Telese.

Si pescano in esso delle tinghe, e de' gamberi di squisito sapore.

Laghi di Salpe, e di Lesina.

I detti laghi sono in provincia di Capitanata. Gli ordegni da pesca in uso ne' medesimi, sono la *incannizzata* o *langaro (cannajo)*, e che altrove dicono pure *truffa* ; le reti dette *d'impaccio* ed i *martavilli, martavilloni, vertellini, lupi,* (1) nomi che equivalgono a quello di *bertovello,* di cui si è fatta altrove la descrizione.

Cannajo. Si usa da agosto a novembre, e si fissa alla estremità della foce del lago. È costrutto di canne, tra esse inteste, da cui il nome; si colgono in esso le anguille, i cefali, e qualche *spigola* (2). Avendo esse delle pescaje laterali in modo da costituire un cono, congiunte che sono al cannajo, non isfugge alcun pesce, che volesse dal lago migrare nel mare, perchè nell'apice del cono vi è un cavo ove s'incanala la corrente, e che impedisce al pesce rivoltare in sù e far ritorno al lago.

Reti d'impaccio. Son' esse delle reti a maglia chiara, come dicono, sostenute da pali confitti nel fondo del lago, e fatte a diversi compartimenti, in guisacchè penetrato il pesce, non sa uscirne, trovandosi impacciato come in un laberinto. L' *impaccio* corrisponderebbe alla rete che i pescatori francesi dicono *folle* o *demi-folle.* Colgono in esse reti delle tinche, de' cefali, e non di rado delle spigole. Esse si tendono da dicembre a marzo.

Inoltre si fa la pesca delle medesime con rete a strascino,

(1) I pescatori di Francia dicono tale ordigno la *louve.*

(2) *Labrax lupus,* Lin.

detta *tuono*, (d' ignota derivazione) a maglia stretta e contro i regolamenti.

Chiamansi quivi le anguille pescate a rete, *mareliche*, perchè tornate da mare dalla loro consueta migrazione; le altre vàn dette *pantanine*, perchè stabili forse nel lago, o che non ancora migrarono. Attesa la forma cilindrica di esse, la loro sofficità, la viscosità che le involve, la forma acuta del muso, la forza terebrante della coda e le loro abitudini di forare il limo per farsi in esso un covo, sfuggono facilmente dalle maglie delle reti laddove siano troppo chiare; e tali murenoidi non verrebbero incolti mai, e riuscirebbe vano ogni studio per averli, se le maglie delle reti fossero soverchiamente larghe. Pertanto, come fu preteso, non dovrebbesi per detta pesca modificare il disposto regolamentare, che fissa il diametro della maglia della rete a 25 millimetri, che di poco, mentre restringendolo di troppo, verrebbero a ritenersi nelle maglie le anguilline, che meritano, per la loro piccola dimensione, di essere conservate.

Merita però di osservarsi che la pesca in essi laghi, che son pure favoriti per l'estrema produzione, và fatta attualmente con reti di fitta tessitura, e quindi vi à sperpero, anzichè produzione.

Lago di Varano.

A settentrione del Gargano, in un seno coronato da montagne terziarie, disposte quasi ad anfiteatro, trovasi il lago di Varano, comunicante col mare, la mercè di un canale.

È popolato da tinghe, da anguille, capomazzi (anguille di maggior dimensione della ordinarie), da capitoni (anguille del maggiore sviluppo). Van dette ora *pantanine*, ora *mareliche*, a seconda della loro stazione permanente nel lago, o ché migrano nel mare, per far ritorne nel lago. Si distinguono le prime dal colore castagno-cupo del dorso, e da quello bianco-giallognolo del ventre; le altre dal color nero della schiena, e da quello affatto bianco del ventre. Al palato sono queste migliori delle altre.

Vuolsi che questa specie valga meglio di quella degli altri laghi descritti: a seconda del colorito han pure nome diverso. Que' naturali chiamano l' una *pesciame nero*, *pesciame bianco* l'altra.

Dal mare, per lo detto canale, vi pervengono, e si pescano sovente la spigola, il cefalo, l'alice, la passera, il vermatico, il manso, la lopparella, l'occhio nero, l'aurata, lo sperone, la mujella ec.

La pesca si esegue con bertovelli, i quali sono ad uno, due, o tre coni, che seguonsi l' uno all'altro. Li addimandano dal numero de' coni, *martafelletti*, *martafelli* e *martafelloni*. Sono costituiti al solito di reti a coni, con cerchi nella base di legno. Tengonsi affondati nelle acque, la mercè di pietre forate e ligate a sassi, e fissati ancora con staggi. Non mancano di tener radunate sul luogo, ove il bertovello giace, del frascame, sul quale debbono ancora essere aderenti le foglie, alla cui ombra sogliono i pesci accorrere, ed avef agio a sentire il lezzo dell'esca che immettono ne' negossi. Vi è il *rosacchio*, specie di *giacco*, che manovrano nel modo che di questo è uso a farsi.

Per rimuovere i bertovelli, traghettano il lago con piccoli sandali: raccolto il pesce in essi capitato, lo pongono in nn *cestone* di vimini con collo stretto, ed a due manichi od anse, intessute di vimini parimenti, ove lo ripongono, e che tengono in serbo sino all'opportunità della vendita. S'intende come il cestone debba tenersi affondato nell'acqua con appositi pesi (1).

Singolari in detto lago sono le così dette *Crisciole*. Son esse delle palafitte quadrangolari, che assodano nel canale che immette le acque del lago al mare; esse hanno una imboccatura, a diversi angoli. Entrato il pesce, trovasi come in un laberinto, da cui non sa uscirne. Le crisciole in questo caso sono tanti vivaj, che somministrano il pesce ne' bisogni.

(1) Le speranze del pescatore di Varano sono sovente deluse. Abbonda quel lago di lontre, le quali vanno a lacerare le reti de' bertovelli per cibarsi de' pesci in essi colti. Talvolta, ma ciò succede a rado, restano esse intrigate nelle reti, e da predatrici divengono preda.

Lago di Carinola.

È popolato di tinche, di anguille di diverse dimensioni, di cefali, sovente di molta grandezza.

Lago grande di Fondi; lago lungo, e di S. Puoto.

In questi laghi moltiplicansi in modo prodigioso le tinche, i cefali, i barbi, ec.

Lago del Fusaro (1).

Celebre è questo lago, non tanto per la pesca de'pesci, quanto per quella delle ostriche, e più per la speciale coltura delle medesime.

Sarò breve nel dir della prima, la quale non ha nell' esercizio cosa di speciale. Il celebre nostro professor Costa trovavasi di aver disteso il catalogo de' pesci, che più frequentemente si pescano ivi, quindi non fo che ripeterlo per lo intero.

Mazzone o *Capozza*, dai Bacelesi detto *Caperiello*. (*Mugil Cephalus*).

cerino. (*Mugil chelo*).

lustro. (*Mugil auratus*).

varaco. (*Mugil saliens*).

vocca-muolle, o *bocca molle*. (*Mugil cephalus — Var. parva, ac debilis*).

Saraco verace. (*Sargus Salviani*).

(1) Fu detto anche *C oluccia* da *colus*, conocchia. Vuolsi si fosse così addimandato dal macerarsi che in esso facevasi de'canapi, dall'essere quivi appresso fabbriche di cordami, o stromenti da filare. Ved. Oronte Costa. Memoria sul Fusaro, sue industrie ec.

Saraco nchiuso, o *chiuso*. (*Charax puntazzo*).
Saraco varriale, o *variato*. (*Sargus raucus*).
Mazzone verace, o *di razza*. (*Gobius capito*).

Perviene alla grandezza di un palmo, ed al peso di un terzo di rotolo. Squisito, ma non abbondante.

Mazzoncelli di fango, o *di pertuso*. (*Gobius nebulosus*).
Marvizzo verace. (*Labrus turdus*).
Marvizzo paunessa. (*Labrus . . . . ?*)
Vavosella (*Blennius ocellatus*).
Launi, o *lagoni*. (*Atherina hepsetus*).
(—— var. *lacustris*).
Alici. (*Engraulis vulgaris*).

Vi entrano di rado dal mare, e scarsamente.

Corvi. (*Corvina nigra*).

Rari individui.

Auglia, o *aguglia*. (*Belone vulgaris*).

Rarissimi individui a quando a quando vi entrano dal mare.

Palaja. (*Solea vulgaris*).
Anguilla, *Capitone*.
—— *sementara*.
—— *pollastrella*.
—— *majatica*.
Anguilla storta.
Capitone storto.
Capitone dritto, o anche *Mojarièllo*.
Vipera di mare. (*Osphisurus serpens*).

Di rado vi entra qualche individuo.

Serpe di mare. (*Sphagebrancus Spallanzani*).

Lo stesso, come la precedente specie.

Si trovano ancora di rado le seguenti specie.

Ronco, o *Grongo*. (*Conger vulgaris*).
Scorfano. (*Scorpaena scropha, et porcus*).
Marmoro, o *Marmolo*. (*Pagellus mormyrus*).
Sarpa. (*Boops salpa*).
Ajata, o *Fiata*. (*Oblanda melanura*).
Savariello, o *Sauriello*. (*Caranx trachurus*).

Denticiuozzo, o *piccolo Dentice*. (*Dentex vulgaris*).
Ombrina piccola. (*Sciena umbra*).
Triglia di limo. (*Mullus surmuletus*).
Sarda. (*Clupea sprattus*) (1).

In quanto poi all' ostreocoltura dirò il modo come quivi si esercita, facendo procedere uno schizzo istorico sulla stessa (2).

Istoria dell' ostreocoltura.

Il famoso Sergio Orata, appropriandosi il lago di Lucrino, lo avea ridotto ad un parco di ostriche,che avea importate da Brindisi. Si rese celebre esso lago perciò, e le sue produzioni divennero famose per tutto l' impero romano e quindi pel mondo conosciuto; ed erano l'onore di tutte le mense di que' non men celebri maestri di leccornìa.

I tempi beati del popolo conquistatore,incalzati da quelli della barbarie, fecero sparire la industria del Lucrino,come le tante altre; forse i mutamenti fisici del lago vi contribuirono pure; ma su ciò non vi sono notizie sicure.

Rimaneva la tanto famosa Baja priva della sua rinomata industria, quando nel 1764 piacque a Ferdinando, che allora dicevasi IV, di stabilire un' ostreocoltura nel Fusaro, riconosciuto più acconcio del Lucrino; e di fatti fece venire da Taranto le pur celebri ostriche di quel mare, per popolarne il lago del Fusaro.

Insieme con le ostriche,immetter fece in quel lago ancor dei mitili commestibili, che abbondavano, come abbondano,ne'detti mari di Taranto; ma il mitilo non prosperò, al contrario dell'ostrica.

(1) Vedi la *Fauna del Regno di Napoli* del citato professore Costa. per chiarimenti di alcune specie di questo elenco.

(2) Le notizie contenute in questo capitolo in parte sono attinte da marinaj del luogo , in parte dalla memoria del sig. Costa, ed in parte dalla memoria di Coste intitolata *Industrie du lago Fusaro*.

Non è il luogo di dire del progresso di questa industria, che negli esordii dovè incontrare delle difficoltà sicuramente, e che doverono venir vinte per averne successo. Mi limito a descrivere il modo come si esercita attualmente, facendo precedere pochissime nozioni zoologiche, per intendere le cagioni, perchè l'ostreocoltura va esercitata nel modo attuale, e non altrimenti.

« Le ostriche, nella stagione del fregolo, che ha luogo ordinariamente da giugno alla fine di settembre, effettuano il getto delle loro uova, ma non l'eseguono nel modo degli altri animali marini. Le custodiscono in incubazione, nelle pieghe del loro mantello, tra le lamine branchiali. Sono involte da una materia mucosa, necessaria alla loro evoluzione, materia, nel seno della quale si compie il loro sviluppo embrionario ».

Sbocciate e cadute le minimissime ostricine, portano seco loro un apparecchio temporaneo natatorio, la mercè del quale possono vagare nelle acque, fino a che non rincontrano un punto solido per fissarsi.

Nella condizione, in cui era prima il lago Fusaro, il cui fondo è tutto melmoso, era impossibile la moltiplicazione del detto testaceo, perchè sarebbe caduto, neonato, in un mezzo improprio non solo per vivere, ma per avere sviluppo. Si fu perciò che sorse l' idea felice di stabilire dei punti solidi in esso lago, ove le ostriche avessero potuto attaccarsi, e venire a crescimento, idea somministrata dall'ostricoltura di Taranto.

Si fecero perciò in diversi siti molti monticelli di pietre, come tante scogliere, alte da sei a sette palmi, del raggio di dieci palmi all'incirca; e che i pescatori dimandano *rocchie*.

Se ne contano 120: queste scogliere sono circondate da impalizzate, di cui ogni piuolo è intessuto con l'altro di costa, da funi di giunchi, o di sparto.

Sonovi pure dei pali in linea retta in diversi siti, l'uno congiunto all' altro con funi della stessa natura delle or dette, ed alle quali si lascian pendere sin nel mezzo delle acque dei fastelli di ramora di alberi.

Si sono escogitati tutti questi mezzi per moltiplicare alle ostricine neonate il più possibile dei punti di appoggio, essendo

esse immense, allorchè abbandonano le madri, sino a contarsene uscite da un'ostrica sola, due milioni !

Ne'siti, ove le acque sono più basse, s'infiggono pure nel fondo di esse delle canne a gruppi ; ammontano essi gruppi in quel torno a mille.

Il metodo adottato nel Fusaro riscosse l'ammirazione del naturalista francese su citato, il quale si fece a proporlo al suo paese con queste parole « Ce serait donc rendre un grand service à l'industrie que de lui fournir un moyen d'éviter ces pertes immenses, et de fixer presque toute la récolte. Les pratiques du Fusaro, si l'on sait étendre l'application, lui donneront ce benefice ».

Elogiando esso metodo, non intendo dire che sia il migliore, essendovi in esso degl' inconvenienti, a' quali dovrebbe porsi il rimedio; ma non è questo il luogo di dire di ciò, essendo oggetto di altro capitolo.

Le ostriche, giunte che sono al volume richiesto, lo che succede perloppiù entro un triennio, sebbene il loro massimo incremento è nel quarto anno, sono distaccate, dopo di aver rimossi gli apparecchi di cui si è detto, o pure lasciando essi in posto, vanno scollate con gangi appositi.

La rendita del Fusaro, ora di circa ducati quattromila, potrebbe venir raddoppiata, se l'industria si esercitasse scientificamente.

Se può migliorarsi la coltura delle ostriche nelle provincie meridionali, e se può ampliarsi.

La coltura delle ostriche in queste provincie si esercita in due luoghi solamente, nel mar piccolo di Taranto, e nel lago del Fusaro, come venne innanzi detto. Non manca però in altri luoghi molti la loro presenza, lo che non esclude che l'ostreocoltura non potesse altrove stabilirsi ed in estese proporzioni,

Incomincerò dal dire se nel Fusaro l'ostreocoltura può, o pur no venire migliorata ed aumentata.

Nel lago anzidetto non una volta si sono verificate delle mor-

talità significanti di ostriche, tanto che i diversi conduttori di esso han reclamato escomputi per casi imprevisti, e straordinarj, e pe' quali convenne far ragione a'loro reclami. Per ben tre volte ciò successe, nel 1834, cioè, nel 1845, e nel 1848. Il Governo non dovea rimanere indifferente ad un fatto sì rilevante di pubblica economia, e stabilì una commessione verificatrice, la quale si recò sul lago per ben tre volte tra 'l febbraio, e marzo del 1849. Essa fu composta da uomini distintissimi, Ventimiglia, Costa, Scacchi, Guarini, de Meis, Trentanella conduttore.

Si osservò dalla commissione, che quasi generalmente nel fondo del lago tutte le ostriche, che sostengono la propagazione, erano morte, che quelle, le quali erano attaccate a'pali ed alle così dette *rocchie*, erano vive e sane.

Dietro questo esame, era facile l' indovinare che la cagione esister dovea nel fondo del lago, e non altrove, mentre all' opposto non sarebbero rimaste in vita le ostriche, che si trovavano superiori al limo.

Si domanda ora giustamente, ma in quel modo poteva nuocere esso limo a quel mollusco? La risposta è ben facile. In due modi; il primo con l' involgere entro se l' ostrica, e privarla così del pabolo della vita, ossia dell'aria vitale; il secondo con l' azione sua miasmatica, tanto nociva, come agli abitatori delle acque, così a quelli della terra in generale. Mostrai, in parlando del canale de' Regi Lagni, quale distruzione di pesci avviene in essi, allorchè vi s'immettono le acque, che tennero a macerare i canapi. Prova che il limo primamente nuoccia con la sua azione meccanica sono i *murici*, le *veneri*, ed i *cardî*, che si *trovaron vivi* avendo essi facoltà di locomuoversi, negata alle ostriche. Prova dell' azion tossica delle sostanze in putrefazione nelle acquo, la mortalità de'pesci avvenuta anche nel rincontro.

Nel fondo del lago, oltre alle melme cresciute, eranvi pure delle funi di sparto, dei fastelli infradiciati, ed una genesi di zoofiti, ed ascidiarii, detti in linguaggio vernacolo *cherommi*, *cazzilli* ec. non che erbe di paludi, comunemente dimandate *erba rusca*; sostanze ed animali, che vivono a spese delle materie organiche, quali che siano, infradiciate. La provvenienza di que-

sta mota, che avea fondato il lago non era ignota ; venne cioè dal piccolo lagume detto *acqua morta*, il quale mena le sue torbide nel Fusaro. Nelle grandi siccità va quello disseccato, le acque, contenenti sostanze vegetabili, si contaminano per esse ; nelle alluvioni altra melma vi si aggiunge,ed altro fomite di corruzione, e quindi trasportati nel lago, formano la distruzione di quei tanto ricercati testacei.

Quali rimedii adunque per tanto malanno ? La colmatura del lago morto, e la direzione delle sue acque,perchè non si guastino e si corrompano , e perchè non precipitino mota nel loro fondo , che di un tratto , nelle torbide , va a depositarsi con tanta ruina nel lago maggiore.

Ad onor del vero, nel contratto di affitto, che l'Amministratore del Demanio di allora sig. Savarese , fece col conduttore del lago sig. Gambardella , in data dei 7 Maggio 1858 , con molta saggezza , impose al conduttore l'obbligo di mantenere il lago sempre proprio , mondo dalle erbe palustri , da animali inutili; non che di mantenere puliti i fossi , i loro margini ec. come si rileva dal capitolo decimo dal citato istrumento.

Che sarebbe dunque a farsi per l'immegliamento della ostreocoltura? Oltre al ridetto, pare che null'altro ; meno però di sostituire alle fascine , che infradiciano , e lasciano cadere i loro rottami nel fondo del lago , o se stesse , delle armadure di legno , fatte gravi con pesi, e provvedute di gangi , per essere sollevate a volontà dallo acque , e traportate anche , in altri siti del lago , ove miglior pascolo potessero le ostriche rinvenirvi , tali siti degli ostreocultori napolitani conoscendosi a bastanza.

Ad aumentare la produzione poi non altro sarebbe a tentarsi che il moltiplicare i punti, ove l'ostrica possa fissarsi, essendo, come si disse, la sua schiusa di molte centinaja di migliaja di *fiti*, i quali svolti appena dal mantello della madre,vagano nelle acque sino a che non rincontrano un luogo ove fissarsi.

La statistica delle ostriche del Fusaro , com'oggi quivi l'ostreocoltura va esercitata, è la seguente.

Si ottengono dalle rocchie, ostriche	12000
Dalle canne	1500
Dalle fascine	1500
Dalle impalizzate	3000
Dal fondo.	42000
Totale	60000

Questa cifra è ben meschina ed inferiore a quella che à l'industria della Marennes in Francia, elevandosi colà a 50 milioni (1).

La cifra delle ostriche di produzione del Fusaro, può di alcun poco venire elevata ; ma ciò non basta, perchè si abbia una produzione da soddisfare i bisogni. Il Coste desiderava che le pratiche del Fusaro si fossero applicate nelle rive della Seudre ; io fo voti che si creino nel nostro littorale le industrie di Marennes, congiunte alla pratica del Fusaro.

Il Governo dovrebbe aprire un credito per ciò, ed una commessione composta di naturalisti (2), ingegneri idraulici, ed ostreocultori dovrebbe esaminare il nostro littorale, i nostri laghi, per moltiplicare, e non creare, che è antichissima presso noi l'ostreocoltura, e che rimonta, non come crede il Coste agli antichi Romani, ma alla più antica civiltà Tarantina, da cui essi romani trassero profitto.

L'altro locale su cui in queste provincie si esercita l'industria della osteocoltura è il così detto mar piccolo di Taranto, dipendente altra volta dall'antica Dogana di Foggia, ed oggi dal Demanio. Le norme stabilite della pesca, che quivi si esercita ab immemorabile, sono consegnate in un apposito libro, detto il *Libro rosso*, e nelle istruzioni del 1793, riportate in calce a questa scritta, pag. XVI.

La pesca però delle ostriche, e la coltura di esse non è là esclusiva, perchè va esercitata e con la pesca de' pesci in generale, e con quella dei *mitili eduli*.

(1) Coste, *Industrie de Marennes*.

(2) I nostri mari furono altra volta esplorati dai Naturalisti di Francia Edwards, Qnadrefages, ed ultimamente da Coste.

Saggie sono le disposizioni contenute nelle dette scritture, ricordate sovente nei contratti di affitto che l' uno all' altro si sono succeduti. Ad esempio, i frascami addetti al sostegno, sia del *feto* delle ostriche, sia a quello delle *cozze*, non può essere in quel mare introdotto se non una volta all'anno, limitato pure il tempo dal primo a dieci maggio e non oltre, spiegato il motivo, affinchè non apportino putrefazione. Niun tempo limitavano per l' immissione nel mare, a sostegno delle ostricine, i cocci. Da ciò si scorge, avere i Tarantini riconosciuto innanzi la causa della distruzione delle ostriche, che una commissione di dotti dovea verificare di poi nel lago del Fusaro.

Com' io su diceva, promiscuamente alla mitilocoltura, si esercita in Taranto le ostreocolturá, e tanto vero che nei contratti di fitto, che si son celebrati tra conduttori e il demanio, e specialmente nell' ultimo conchiuso tra 'l sig. Filippe Cacace, e l'amministrazione, approvato sotto la data de'due maggio 1860, son precisati i luogi del piccolo mare, indicandosi ov' è permesso la coltura dell' ostrica, e dove quella del mitilo.

La rendita, che si ha dal mare di Taranto, giusta l' ultimo contratto, è di ducati 13000. Quivi pure, senzachè mi repeta, potrebbe recarsi qualche miglioramento, il quale non saprebbe arrecare un grande aumento di produzione, la qual cosa non potrà ottenersi se non con la formazione di novelli ostricaj, ma sicuramente arrecherebbero dei maggiori vantaggi di quelli che non si ottengono oggidì. Quello poi che ho detto sulla ostrecoltura, è applicabile anche alla mitilocoltura. Qual suffragio può ricever mai la economia pubblica da una sola mitilaja, di meschine proporzioni? La mitilocoltura di Taranto rimpetto a quella di Aiguillon è microscopica, e conseguentemente microscopica la produzione. Il problema dell' alimentazione pubblica, che oggi han dovere i governi di risolvere, per l' aumento sempre crescente delle popolazioni, rimarrà sempre problema con le mostre di produzioni. E che abbiamo noi in tanta estensione di lidi e nella moltiplicità delle nostre piccole baje da equiparare alla ridetta di Aiguillon? Forse peregrino ed alto sapere si richiede per la istituzione di un mitilajo? Walton, che lo fondò nell' Aiguil-

lon, era un infelice mandriano naufrago, e nulla più; per lui ne venne tanta ricchezza nelle popolazioni di quel dintorno, che non cessano oggi di benedire il nome del loro benefattore. Aggiungo: Walton creò per caso, unicamente per caso, quella industria.

Laghi di Patria, Licola, Agnano, Averno, Lucrino.

Lago di *Patria*. Nel lago di Patria, in Terra di Lavoro, si pescano, la trota, il cefalo, e non a rado la spigola. Gli ordegni in uso sono l'amo e le nasse.

Lago di *Licola*. Si pescano in esso delle tinghe, e delle anguille. L'ordegno è la nassa.

Lago di *Agnano*. Fornisce tinche, pescate in egual modo.

Lago di *Averno*. È della natura di quest' ultimo.

Lago di *Lucrino*. Celebre per la ostricoltura, che vi esercitarono i Romani ne'tempi specialmente di Sergio Orata, di cui si è detto. Nulla ha di singolare oggidì. Potrebbe farsi rivivere però, se tanto vi prosperò altre volte, cessate le cagioni che fecerla sparire.

Lago della *Posta*, Questo piccolo lago ha il merito, che non hanno i laghi descritti, di essere esso solo in queste basse provincie popolato dal carpione (1), che vi convive insieme con la trota.

Paludi temporanei.

In diversi luoghi di queste provincie esistono degli avvallamenti, che in talune stagioni dell'anno, si covrono di acque, che per la natura tenace del sottosuolo, che talvolta è un mattajone, non filtrano, e rimangono stagnanti. Nei mesi estivi però, la loro evaporazione è tanta, che disseccano perfettamente. Durante

(1) *Salmo carpio*, L.

lo star delle acque, sono essi paludi abitati da anguille, che si pescano con piccole fiocine o altrimenti. Nel disseccamento estivo spariscono, perchè s'infossano di sotto il terreno, per ricomparire al riaccumularsi delle acque.

DELLA PESCA FIUMALE.

Sarebbe lungo il voler dire della pesca di ogni fiume, che discorre in queste provincie; e sarebbe pur soverchio il dire partitamente di ogni pesce, perchè in generale le specie, di cui un fiume abbonda, son quelle pure di che va l'altro popolato. Aggiungi: i modi di pescare in questo ed in quello sono i medesimi; come gl'istessi son pure i mezzi distruttivi, che pongonsi in uso dalla pescatoria barbarie.

I principali pesci, de' quali abbondano i fiumi delle provincie meridionali, sono i seguenti:

Il carpione — *Salmo carpio*, Cuv. (1)
La trota — *Salmo fario*, Lin.
Il barbio — *Barbus fluviatilis*, Lin.
La ovella — *Gobius fluviatilis*, Lin.
L'anguilla — *Muraena anguilla*, Lin.
La tinca — *Tinca vulgaris*, Cuv.
La spinarcola (spinarello) — *Gasterosteus aculeatus*, Cuv.
La lampreda — *Petromyzon fluvialis*, Lin.
La lasca — *Leucos Fucini*, Bp. (2)
Lo storione — *Accipenser sturio*, Lin (3).
L'alosa — *Clupea alosa*, Lin. (4)

(1) Questo squisito pesce, e che al gusto non è inferiore a quello del Reno, non era indigeno ne' nostri fiumi; ed attualmente non si rinviene se non nel piccolo lago detto della Posta, come dicemmo su, ed in quel tratto del Liri che sottostà alle magnifiche cascate. Tale specie di salmone fu introdotta un secolo e mezzo fa, od in quel torno, per opera dei Buoncompagni Duchi di Sora, che l'importarono da Trevi, e dall'Umbria.

(2) Questo pesce è pervenuto nel Liri, dopo che ha ricevuto le acque dal Fucino, la mercè dell'aperto acquedotto Claudio.

(3) Questo pesce, comunque non fiumale, penetra, in taluni tempi, nelle foci de' nostri grandi fiumi, come la Pescara, il Garigliano, il Volturno, ec. sebbene a rado.

(4) Altrettanto è a dirsi della laccia, la quale però s'inoltra molto più innanzi, ed è più frequente.

De' crostacei.

Non mancano nella maggior parte de'fiumi meridionali alcuni individui di detta classe. V'ha

Il gambero — *Astacus fluviatilis*, Lin. (1).

Il granchio — *Cancer fluviatilis*, Lin.

Ordegni in uso per pescare.

Amo.—Si uncicano allo stesso de'finti insetti alati e varii, a seconda delle stagioni, come pur fu detto. Siccome non si ritrae da tale specie di pesca se non profitto poco, e richiede molta pazienza, così va fatta da'dilettanti di pesca, piucchè da'pescatori di mestiere.

Schioppetto. — Allorchè la trota è a pelo d'acqua, in attendendo qualche moscherino, per predarlo, il cacciatore ne prende punteria, e scarica la sua arma, allorchè si slancia per acchiapparlo.

Fiocina.—È pure usata, e serve a lanciar trote, specialmente allorchè si stanno tranquille, o di costa a qualche pietra, o di canto a radici di vetrici o di salci, lunghesso le sponde de'fiumi (2).

Reti. — Il giacco o ritrecine, detto anche sparviere o falcone, è quello, ch'è più in uso.

(1) In alcuni rivoli, che scorrono in mezzo a taluni avvallamenti degli alti appennini dell'abruzzo Aquilano rinvengonsi de'gamberi di assai squisito sapore, i quali con la cottura, invece di divenir rossi, si fanno neri. Se ciò avesse conosciuto l'Aretino, non avrebbe detto nel celebre suo toast ad un prete suo commensale, che desiderava di *corvo* vederlo mutato in *gambero*!

(2) Un prete soleva inserire una piccola fiocina ad una bacchetta di legno della lunghezza della canna del suo archibuso; ponevala entro questa, dopo di averla caricata, ligando la fiocinetta a lunga cordellina. Scaricava il colpo, e non fallendo, ritirava dall'acqua con la corda la fiocinetta e la trota. Altri non si è creduto abile a tanto.

Discreta è la pesca che si fa con detto ordegno. Se però il lembo inferiore e la rimboccatura interna, e le verte, hanno maglie di meno dei venticinque millimetri, dovrebbe entrare tra gli ordegni proibiti; e tanto maggiormente, quando fosse lanciato sulle fregole, che i pescatori sogliono attentamente spiare.

Guade o *vangajuole*, dette anche in taluni luoghi *guare*, o *guadole*. — Son esse dei coni di reti, sostenuti nei laterali da due staggi, gravi per anelli di piombo, perchè una porzione di rete affondi sino alle ghiaje. Talora son retti da uno staggio solo, tenendo un cerchio di legno slargata la base del cono. Il pellicino dello stesso perloppiù è fatto a maglie sì strette da non permettere l'uscita a minimi pesciuolini; ed è perciò ragionevole che entrino in proibizione, ma tantoppiù, allorchè tutta la sezione delle acque di un fiume è attraversata dalle stesse. I pescatori, armati di frugoli, discacciano i pesci che riscontrano, i quali, non avendo affatto scampo, di necessità devono penetrare nelle irremeabili reti. Questa operazione, proseguendosi da su in giù, tutto il tratto di fiume percorso rimane affatto spopolato da' suoi abitatori.

Cannaj, *negossi*, *truffe* in alcuni luoghi. — Questi ordegni son pure specie di coni, fatti da canne intessute, da cui il nome. Posti contro la corrente, in mezzo a due pescaje, in modo da occupar tutta la sezione delle acque, non danno scampo al pesce, che vaga in esse, per cercar suo alimento. Non possono perciò non entrare tra gli ordegni proibiti.

Conviene aggiungere, essere maggiormente dannosi, perchè facendo, in tempo di piene, ostacolo alle acque, van rotte perciò le sponde de'fiumi con ruina degli adjacenti e sottostanti terreni, specialmente se coltivi.

Nassa, detta in alcuni luoghi *barbone*. — È un cono di vimini intessuti e formato nel modo come fu detto. Essa ne' fiumi va posta orizzontale con l'apertura a seconda della corrente; e dove questa è maggiore, facendole ala due muriccie di pietre, site per modo da formare un cono, e da non permettere di essere sorpassate dal pesce. La trota, che, nella stessa guisa del salmone si piace di andar contro alla detta corrente, e risalirla, e che ebbe

suo nome, forse a *trudendo* per questo, piacesi di progredir contro; facilmente penetra in essa, nè può uscirne, nol permettendo la disposizione de' raggi della nassa. Ne' fiumi, dev'essere assolutamente proibita, come dannosa, e specialmente durante la fregola, potendo allora in una nassa andar rinchinsa una raunata intera di pesci in prolificazione, con immensa ruina.

Verrurelle. — Sono delle reti di figura cilindrica.

Sostanze tossiche.

Tanto i pesci di mare, quanto i fiumali risentono immensamente l'azione delle sostanze deleteri; possono dirsi dei veri tossicometri.

Calce. — Tra le sostanze distruttive, e che sono maggiormente in uso, deve annoverarsi la calce vergine, che stemperano in acqua. Dopo l'uso barbaro di tale sostanza, vedi galleggiare verso la riva, e tosto, innumeri carogne di pesci. Si è notato, i pesci così uccisi, andar presto in corruzione. Si è notato pure, il fiume Liri, che prima era abbondante di pesci, essere divenuto povero di essi, dacchè si versano nelle sue acque i residui chimici delle industrie, che lì si esercitano, di pannine e di carte, e specialmente quello del cloruro di calce, adoperato per l'imbiancamento di esse (1).

Galla di Levante. — Diversi sono i modi con cui si fa uso di questa sostanza. Ne enumererò alcuni. Si prendono once sei della stessa: si polverizza e si passa a staccio; once dodici di peperone anche sottilmente pesto e stacciato. Queste due sostanze andranno mescolate esattamente. Prendonsi di poi dei vermi di terra, che si spolverano con sale, lo che produrrà la morte di essi: si laveranno poscia con posca. I vermi così detti, per corrispondere alla dose della galla e del peperone, deggiono essere della quantità di tre libbre. In un vaso si porrà il primo

(1) È sì antica la conoscenza dell'azion tossica della calce sui pesci fiumali che il Giannettasio scrisse: *Calcis odor truttis gravis est.*

strato di vermi, e 'l secondo di polvere di galla, e così di seguito sino a che avrete esaurita la dose. Verserete al di sopra dell'aceto forte, e muoverete la pasta, affinchè non si dissecchi e guasti, rifondendo sempre un po' di aceto. Almeno deggiono passare otto ore pria di usarla. Se piace, trattandosi di amministrarla in luoghi freddi, possono aggiungervisi alcune oncedi spirito di vino. La si amministra di mattino, in giornata serena; e si gitta a pezzi ne'luoghi ove l'acqua è abbonacciata, ognuno de' quali deve però contenere sei o sette vermi.

Altre formole vi sono di polvere di galla, di tabacco, polpa di pan rosso, e vermi.

In altre formole è parte interessante, insieme alla galla, la farina di frumento e 'l cacio grattuggiato. In altra è aggiunto pure il solfato di rame.

Usano alcuni il tasso barbasso, e vogliono col sugo di essa pianta morire i pesci fiumali. Il volgo ha foggiato il verbo *attassare*, che significherebbe restar morto isso fatto. Tale pianta a me non entra come poter essere nociva a' pesci. Le sue qualità si dividono tra 'l fatuo, l' amaro e 'l mucilaginoso. Sarebbesi forse confuso dal volgo il tasso baccato col barbasso?

Catapuzza. — Anche pe' pesci fiumatici, come per quelli marini si usa la catapuzza. Praticasi ancora il mallo delle noci, ed altre sostanze di minore virtù.

Viorella. — A che corsisponda questa pianta, non mi fu dato di sapere.

Assecco. — Allorchè il fiume ha l'alveo molto largo, non tutto colmo di acque, i pescatori deviano queste con apposite pescaje, per modo da lasciare a secco il letto ove correva il fiume. Questo deviamento ha fatto dare a tale opera il nome di *assecco.* S' intende che tutti i pesci, che erano in quel tratto di fiume, periscono per mancanza di acqua, ed indistintamente sian grandi o piccoli, e son preda facilissima di avidi pescatori. Questo processo, come si scorge volentieri, deve entrare nel divieto del pari che le tossiche sostanze, di cui è stato ragionamento or ora.

Le acque di macerazione. — Nel canale de' *regi lagni*, allorchè vi s'immettono le acque, che avean tenuto in macerazione dei ca-

napi,infinita quantità di pesci va a perire,della quale si fa allora immensa raccolta con reti,che si parano contro la corrente, invicinanza della foce del detto canale.

Le torbide. — Queste alcune volte,specialmente se succedono a lunghe siccità , si rendono nocive ai pesci,sebbene in minor grado delle sostanze discorse.

Spurgo. — A pescare le anguille ne'piccoli ruscelli, con apposita marra,che i pescatori affondano il più possibile nel limo, specialmente al margine de' medesimi, cacciano e questo, e le anguille, che vi ritrovano frammiste.

Giudizio sull' attuale modo di pescare.

Da quanto si è detto di su, io credo di poter inferire, certo che alcuno non potrà darmene mentìta, che barbara è la pescagione nelle provincie meridionali,tanto se vuolsi considerare in riguardo al tempo in cui si esercita, quanto in riguardo al modo come va eseguìta.

Si pesca nel tempo dei fregoli, allorchè i pesci gittano i semi della futura ricolta;si svellono le uova da'luoghi, ove l'istinto li ha condotti a depositarle, e quindi, travolte in luogo improprio, non isbocciano il pescatello; e se per avventura esce dall'uovo, che lo contiene, è catturato con danno immenso della pubblica economìa, che non vien suffragata da embrioni, ma da pesci adulti, che soli per le acquistate ordinarie dimensioni, possono dirsi costituire produzione, andando essa interamente perduta con l' attuale vandalismo pescatorio.

Potrà dirsi da taluno,il difetto stare nelle leggi, che non han saputo provvedere a tanto. Mai no, risponde la ragione; e ne fan fede quelle, che in ogni tempo furono emanate,sagge e previdenti. Dunque si dirà, qual mai è stato ed è il motivo per cui, malgrado buone leggi, siensi spopolati i nostri fiumi, i nostri laghi, le nostre spiagge? Rispondo, la inosservanza di esse leggi, avendo i passati governi tenuto questo interessante ramo di pubblica economìa, come faccenda da riguardare non noi Napolitani, ma i Garamanti !

Nè si accusino i dotti economisti di questo paese di non avere alto levata la voce su ciò, chè il fecero, ma invano, come su di ogni altro ramo di pubblica economia. Se ne vuole una prova? Si legga ciocchè scrisse il Palmieri nello scorciò del secolo passato (1),ed entrerà facile il convincimento.

Stante le cose così, è della massima urgenza, dopo qualche leggiera modifica, che potrà farsi alla legislazione sulla pesca, di provvedere alla esatta esecuzione de' regolamenti, non lasciando che le spiagge specialmente, continuino ad essere esclusivo patrimonio dei quanto rapaci, altrettanto stolti pescatori.

Immegliamenti possibili.

Primieramente, dopo di aver provveduto al modo di pescare, bisogna seminare, mi si permetta il dirlo, nei luoghi convenienti, que' pesci, che non vi sono e delle migliori specie. Ciò non può nel mare riuscire co' pesci pelagici, e co' migranti, ma con quelli stabili la faccenda è tutt' altro, perchè trovando l' opportunità di vivere nella novella patria, non più si allontaneranno dalla stessa, e vi si affezioneranno, diciam così. Nè questa è teorica. Eliperzio comandante di una flotta Romana (2) fece Prendere dall'arcipelago e mantenere viventi molti scari, per gittarli ne' mari di Ostia. Durante un lustro durò in questa pratica; dopo tal'epoca, tutta la spiaggia di Ostia, e la Cumana trovaronsi popolate di un pesce sì squisito.

Il lago di Brecciano,di Bolsena, ed il Velino furono dai Romani popolati di pesci, che comunque marini, si acclimano nelle acque dolci, e ben presto furono in essi pescate le laccie,le spigole, ed altri pesci non meno ricercati.I Romani, al dir di Columella,ne'primi tempi,esercitarono tale industria per averne produzione, e satisfare i loro bisogni; poscia, per godere i piaceri

(1) Riflessioni sulla pubblica felicità, relativamente al Regno di Napoli — Capit. *pesca.*

(2) *Quem procul Aegeo quondam de gurgite vectum*
Tyrrenis donavit acquis Optatus et urbe. Gian.

di leccornìa. La storia ci narra i vivaj celebri di Lucullo. Ogni animale fino ad un certo punto può venire acclimato, nè va escluso il pesce da questa regola. I pesci di mare,che a quando a quando s'immettono nelle foci de'fiumi,i così detti anadromi, che ne percorrono lungo tratto dirigendosi verso la sorgente, sono una prova che trovan quivi la loro convenienza a vivere; come la trovano ancora ne' laghi, se dal mare, in quelli che vi hanno comunicazione, penetrano in essi.

Ma se i Romani popolarono i laghi anzidetti, per ragione sulla prima di pubblica economìa, perchè non possiamo far noi altrettanto, nella speranza di poter esercitare di poi la pesca per lusso?

Vien meno poi ogni difficoltà,allorchè alle specie che popolano un fiume od un lago, altre se ne volessero aggiungere, che vivono nel mezzo istesso. Come io dissi sopra, i Buoncompagni introdussero nel Liri il carpione. Or questo pesce, che da' nobili palati non è certamente rifiutato, perchè non può recarsi in altri fiumi, ove scorrono limpide le acque, ed ove vive la trota? Non tutti i pesci trovano alibile la medesima sostanza; quindi riman perduta quella,che non può servire ad una specie, ed altronde andrebbe messa a profitto quella, che rimarrebbe perduta. Il carpione, lo dice secolare esperienza, e questa già fatta a casa nostra, non esclude la trota; e ciò essendo, perchè, ne' fiumi ove manca, non deve essere importato?

Il barbio non esclude la tinca. Nel Fucino, a modo di esempio, vivono bene e l'uno, e l'altra; e si ha conseguentemente doppia produzione. Partendo da questo fatto,i naturali di Scanno importavano dal Fucino il barbio, il quale vive bene ora insieme con gli antichi pesci, che naturalmente vi si trovavano. È a credersi ancora che questo stesso barbio non esistesse neanco nel Fucino, e che fosse stata importazione Romana, stantechè i pescatori marsicani, ai piccoli pesci,che popolano il loro lago, danno il nome di *antichi*, forse aborigeni, contropposto di *moderni*,che sarebbero il barbio, e fors'anco la tinca,importati di poi.

Quello che si è detto del barbio, del carpione, della spigola,

e della laccia, va pur detto del salmone. Esso è un pesce cosmopolita, perchè si rinviene in tutte le latitudini. Vive bene nelle acque salate, come nelle dolci; ed ama che queste sien chiare, e sabbiose, come la trota; rimonta le correnti, sin le cascate più ripide con una forza straordinaria,e con un meccanismo singolare —Sono e la trota e 'l salmone sì vicini per forma e costumi, da far presumere, potere ben essi prosperare sotto le condizioni, nelle quali la trota vive, e si moltiplica. Prodigiosa è la fecondità del salmone, tanto che pare incredibile il numero che di essi si raccoglie. Sarebbero a credersi favole i racconti, che si hanno in ciò, se i narratori non fossero stati un *la Pérouse*, un *Pennant*, un *Ricther* ec. Ed oggi che la mercè della pescicoltura si stan popolando ovunque le acque di salmoni, la mercè del trasporto delle uova, perchè noi solamente dovremmo rimanere oziosi spettatori della industria altrui? Non dico poi la certezza della riuscita, specialmente per lo salmone del Danubio, il quale, men degli altri che vivono altrove, ha bisogno delle acque del mare, giusta le assicurazioni del Coste, convalidate da fatti reiterati e molti.

Questi fatti pure assicurano i tentativi, che il governo è in obbligo di fare, nella speranza di avere maggior produzione, e poter provvedere ai sempre crescenti bisogni del popolo.

Io non fo che proporre un mio avviso, senza per altro tener molto allo stesso, credendomi impari giudice a quistione non lieve di naturale istoria, e di pubblica economìa.

Della fecondazione artificiale, e della pescicoltura.

Le investigazioni de' dotti aveano da gran tempo risoluto il problema delle fecondazioni artificiali. La gloria di tale scoverta si appartiene interamente all' illustre naturalista Spallanzani, il quale trovò la possibilità di essa, non dico negli animali inferiori, ma negli stessi quadrupedi. È inutile ricordare i suoi sperimenti già conti, e noti a tutto il mondo.

Però, le osservazioni del dotto italiano, ripetute, e confermate le mille volte, non si estesero oltre il campo fisiologico, nè passarono oltre quello della semplice fecondazione artificiale. Ma era a far di più, la coltura cioè degli esseri, che veniva scoverta come conseguenza, e che servir dovea a risolvere uno dei più rilevanti problemi della pubblica economia, l'alimentazione; al che pare si sia giunto oggidì in grazia delle ulteriori ricerche dei dotti. Altra volta la pescicoltura si esercitava pure, avendo trovato modo di chiudere i pesci, che andavano a deporre le loro uova nei fiumi, e ritenere con cura i pescatelli vivi in aquarii speciali, per depositarli in siti acconci, ove doveano sviluppare ed ingrandire. Questa pratica trovavasi presso i Cinesi, ed è la stessa, che adottarono poi i Romani, senzacchè potessero dirsi i loro processi una imitazione, certo essi non conoscendo quella dei primi. I popoli conquistati dai Romani proseguirono le loro industrie, e tra essi i Galli ed i Germani; ma tùtto distrusse di poi le barbarie, qualche seme di civiltà rimanendo appena ne' conventi. Però, come dissi, la creazione della fecondazione artificiale dovea farsi ancora; e questa gloria come si deve per altri animali al sommo ricordato italiano, così per gli pesci è dovuta al dimandato don Pinchon, monaco di Reome (1), che n' ebbe primo il pensiero, e ne fu ancora l'esecutore primo. Ciò rimonta al decimo quarto secolo. Il metodo dell' inventore sarebbe andato perduto, e l' industria non ne avrebbe profittato, se nel secolo passato non lo avesse fatto rivivere il Jacobi. E come quest' ultimo modificò e migliorò il metodo del frate Pinchon, così *Coste* migliorò quella di Jacobi, ed a lui si deve oggi lo stabilimento celebre di Huningue, dal quale partono ora le semenze, le uova cioè di pesci fecondate, che han popolato, e stan popolando e fiumi e laghi, e vivaj di molte regioni di Europa, come quelli del Wurtemberg, del Belgio, dell'Olanda, della Scozia, dell' Irlanda ec.

Questo schizzo di artificiale fecondazione, e di pescicoltura non ha avuto altro scopo (non entrando nel mio lavoro diretta-

(1) Jourdier. *La pisciculture*, p. 13.

mente) che quello di mostrare come presso noi, ove non si rinvengono vivaj di particolari, niuno essendosi addetto all' industria pescicola, ove i laghi ed fiumi sono spopolati di abitatori, sia necessità assoluta di creare uno stabilimento, ad imitazione di quello di Francia, perchè potessero aversi a sufficienza uova da poter popolare le nostre acque, sia di fiume, sia di lago, ed avere una produzione, della quale potremmo quasi dire di essere privi, se alla nostra incuria non sopperisse la fertilità delle nostre contrade marittime (1).

DEI CROSTACEI MARINI.

Di questa classe di animali, rinviensi sovente nelle nostre marine.

la *Ragosta* — locusta — *Palinurus vulgaris*
la *Squilla* — *Squilla mantis*.
il *Mazzacogno* — Diverse specie di *Palemon*.
il Granchio follone — *Maja squinado*.

DEI MOLLUSCHI.

il *Purpo* — Polpo — *Octopus vulgaris*.
il *Muscarello* — Muscardino — *Eledon muscatus*.
l' *Asinino* — *Macropus*.

È usato il primo comunemente dal volgo; è usato parimenti il secondo, sebbene ad alcuno spiaccia l'odor di muschio, di che olezza; è rifiutato il terzo come coriaceo e di poco sapore.

la *Seppia* — *Sepia*.
il *Calamarò* — *Loligo*.
il *Calamaretto*, il quale è lo stesso calamaro non ancor fatto adulto, da non confondersi col *loligopsis*. Ricercato per frittura nella mensa dei facoltosi.

(1) Sono da leggersi su questo argomento i lavori dell' Edwards, di Coste, di Chabot, di Lamy ec. ec. e di altri, il cui elenco è riportato dal Jourdier nell' opera sopra citata.

Fu detto sopra della loro pesca, come fu detto il perchè della proibizione in dati tempi.

DELLA PESCA DEI TESTACEI.

Quanto ricca sia la testacologia di queste provincie, e quanto abbondante sia la produzione commestibile de' molluschi, che ci danno le nostre spiagge, è inutile che io dica: non farei che portar vasi a Samo. Invito però qualche straniero, che volesse miscredere alle mie assertive, di leggere l'opera classica del nostro insigne Poli (1), o di recarsi quì, per conoscero quanto privilegiate fece la Provvidenza queste marine ridentissime. Nel dire della pesca degli esseri in parola, incomincerò dalla descrizione dei diversi ordegni in uso.

Lanciatojo. (lanzaturo) È una lunga asta, alla cui estremità è connessa una piccola freccia.

Gangio. — Essa ha due rebbj ricurvi, ed è infisso pure ad una lunga asta.

Pala. — Sostenuta da lungo manico.

Coppo. — Piccola rete conica, la cui base è mantenuta slargata da un cerchio di legno; è sostenuto da un' asta biforcata nella sommità.

Rastrello. — È un semicerchio di legno, a cui è aderente una rete a cono; la base di esso semicerchio è tutta armata di denti acuti, o no, ed avvicinatissimi tra essi. Si maneggia a forza di braccia sul fondo arenoso del mare: talvolta, da su la barca con manganello, per cui va detto allora *rastello a manganello.*

Rullo, Draja. — È qualche cosa di simigliante al rastrello per l'ufficio, a cui è destinato, di radere cioè le arene, per incogliere le conchiglie, che stanziano in esse; però, invece di denti, alla base del semicerchio, è apposta una lamina acuta di ferro. Tale stru-

(1) Testacea utriusque Siciliae, eorumque Historia, et Anatome. Parmae 1791.

mento, attesa la sua pesantezza,non va maneggiato a braccia sospese, ma è tirato a rinculata dal pescatore, dopo di averlo assicurato alle sue scapole con cigne.

Catalogo dei testacei marittimi commestibili del golfo di Napoli e delle altre marine delle provincie meridionali, loro stazione, modo di pèsca, e qualità bromologiche (1).

Cacasangue. Tellina fragile. *Tellina fragilis*, Lin.

Rinviensi in Napoli nel tratto di mare di contro alla così detta *Pietra del pesce*. È forza cercare essa conchiglia a molta profondità, lo che sovente è opera da marangone; e perchè costa caro il pescarla, ha ricevuto il nome volgare di cacasangue.

Le sue carni sono ottime, come ottimi i brodi delle stesse.

Cannolicchio. Soleno. *Solen siliqua*, Lin.

Si pesca pressocchè in tutti i lidi arenosi. Il pescatore, frugando con un'asta di legno nelle arene, smuove i soleni dai ricettacoli, che si aveano scavati in esse, e con singolare abilità gl'incoglie tra l'alluce e 'l dito seguente, che maneggia a guisa di molle. Bisogna però che fasci esse dita con lista di tela lino, senza la quale operazione, le valve acutissime,e che i soleni maneggiano in ogni senso, produrrebbero pure delle gravi ferite, le quali talvolta anche succedono, malgrado tale precauzione.

Per riconoscere la presenza de' cannolicchi, ove le acque sono alquanto profonde, lo che è indicato da forami lasciati sull'arena, i pescatori,a rendere più trasparente l'acqua,l'aspergono di olio, operazione, della quale fu detto di sopra (2).

V'ha pure un altro modo di sorprendere detto animale,là dove le acque del mare si sono ritirate, e dove la presenza de'fori indica la sua esistenza. Esso consiste nel gittar del sale nel foro.

(1) Il primo nome è il vernacolo; il secondo è l'italiano; il terzo è quello scientifico.

(2) P. 14.

Comunque il soleno sia un animale marino , pure l'azione di tale sostanza lo molesta , e lo fa estrudere : se però non è destro il pescatore nel ritirarlo, cosicchè ritorna nel suo abituro, invano farà altra volta cader nel buco il sale, giacchè l'animale, ne soffrirà la molestia,senza venire più fuora. È mirabile però il vedere che se, a titolo di saggio, voi fate col sal marino uscire detto soleno, nè lo toccate, ogni qual volta porrete sale , esso uscirà, non credendo al pericolo, che lo sovrasta. Questo fatto fu a cognizione di Reaumur (1),e di Bonnet (2),le cui opere certamente non ebber lette i pescatori napolitani.

Il cannolicchio figura nelle mense come de' mediocri, così dei grandi; e vien mangiato crudo; e tante volte ancor vivo , lo che ad alcuno de' volgari fa alquanto ribrezzo; e sebbene cotto abbia miglior sapore , pur nondimeno col fuoco diventa alquanto coriaceo.

Cannolicchio stortariello, cortiello. Soleno. *Solen ensis*, Lin.

Vive ne' medesimi luoghi, ove il *solen siliqua;* si pesca come il primo, sebbene sia meno frequente; ed al palato è pure come l'altro assai grato.

Cocciola. Cardio rustico. *Cardium rusticum*, Lin.

Vive nel profondo del mare ; nondimeno si pesca non invano col rastrello,dal *Castello* detto *dell'Uovo*,insino al promontorio di Posilipo. Eccellenti sono le sue carni,e secondo l'espressione del Poli, *suavitate spectabiles*; cionondimeno,non hanno l'onore di figurare nelle mense de' nobili.

Cocciola, cozza nera , cozza di Taranto. Cardio rustico. *Mytilus edulis*, Lin. (3).

Fava. *Mactra neapolitana*. Poli.

Abbonda intorno al promontorio di Posilipo specialmente. Si pesca come le altre conchiglie col rastrello. Si usa per cibo, cotta e condita con olio, sale, spezie e mollica di pane, per cui la dimandano all'*ammollicata*.

Galluccio. Cardio levigato. *Cardium laevigatum*, Lin.

(1) Memoires de l'Académie 1712.
(2) Op. cit. t. III, p. 297.
(3) Se ne dice nel capitolo della *mitilocoltura*.

Galluccio. Cardio giallo. *Cardium flavum,* Lin.

Questi due cardii sono stati dai pescatori chiamati *galluccio,* perchè il loro piede, allorchè lo emettono fuora, rassomiglia la cresta di gallo. Sono comuni al cratere di Napoli. Son eduli, ma le loro carni non sono gran fatto ricercate. Le usano in preferenza i pescatori.

Lattero di arena. Solene strigilato. *Solen strigilatus,* Poli.

Rinviensi specialmente nelle spiagge del così detto *Granatello,* in quelle di Posilipo, Baia e Pozzuoli. Vivendo a molta profondità delle acque, i soli pescatori palombari possono farne cattura; la pesca per tal ragione va fatta nella sola està. *Ejus carnes,* scrisse il nostro Poli, *satis copiosae, atque tenerrimae, prunis tostae, oleoque, pipere atque petroselino aspersae, liberale, ac jucundissimum praebent alimentum.*

Lattero. Tellina del Garo. *Tellina Gari,* Lin.

Rinviensi intorno al *Castel dell'Uovo*; parimenti ne'mari di Taranto. Non si tiene a molta profondità. Gl' Indiani compongono con lo stesso un condimento ricercatissimo, simile a quello che i Romani addimandavano Garo, della cui squisitezza ci lasciarono tanti elogi, ed istorici, e poeti di quell'epoca. Se n' è detto nel capitolo *alice.*

Lupino. Tellina lattea. *Tellina lactea,* Lin.

Convive con altre telline affini. Le sue carni sono sapide, e dalle stesse si estrae buon brodo.

Ostrea. Ostrica. *Ostrea edulis,* Lin.

Se ne fè parola al capitolo della ostreocoltura.

Ostrea crestuta, Ostrechella, Ostrea cristata, Poli.

Vive ove rinviensi l'ostrica edule, ma non ingrandisce come quella, nè com'essa è grata al gusto.

Spatella, patella. Tellina piatta. *Tellina planata,* Lin.

Rinviensi in tutti i luoghi arenosi; nel cratere di Napoli, nella spiaggia della così detta *Pietra del pesce.* Non è cibo molto grato; il suo uso ingenera sete, per cui va ricercata da' bevoni in preferenza.

Spera. — Va così detta dalla forma che i napoletani credono assomigliare a quella della spera eucaristica. In Taranto *Gavatone.* Arca di Noè. *Arca Noae.* Lin.

Sono comuni le spere in tutto il Tirreno, e nel golfo di Taranto. Aderiscono agli scogli sì tenacemente, che per divellerle da essi, i pescatori deggiono servirsi di un istromento di ferro a mò di scarpello. È cibo del volgo. Non sono mangereccie allorchè lussuriano, e ciò succede ne' mesi estivi, pel sapore acre ed austero, che offende le fauci.

Spuonnolo. Spondilo comune. *Spondylus gaideropus*. Lin.

Abbonda in tutto il Tirreno, e nel golfo di Taranto specialmente, ove è dimandato *scatapunzolo*.

I pescatori napolitani distinguono gli spondili in *pungenti*, e *forti*, per essere echinati i primi, inermi i secondi.

Il celebre Rondelet li calunniò come quelli che prestano carni insoavi, ingrate e virose: Poli assunse le loro difese.

Taratufolo. Venere verrucosa. *Venus verrucosa*, Lin.

Nel cratere di Napoli, specialmente nella spiaggia di Posilipo, locale detto *Palazzo di Dognanna*, pescasi col rastrello.

Abbondevoli sono le sue carni e grate al palato.

Tonninola. Mactra color di corno. *Mactra cornea*, Poli.

Abbonda dovunque; feracissima poi n'è la spiaggia detta le *Tre torri*. Si pesca col *rullo*. Vanno le carni di essa usate come quelle del donace, di che appresso.

Tonninola. Donace. *Donax*. Poli.

È incredibile la quantità de' donaci esistenti specialmente nel seno Cumano; si pescano col rastrello. Si ha però l' avvertenza che abbia esso i denti non stretti, per modo che le piccole conchiglie possano ricadere nel mare.

Il singolare si è che la pesca anzidetta va fatta in ogni stagione, e trovansi in conseguenza sempre vendibili le tonninole nelle pescherie della Città.

Sono buone per far brodi, non discare, ed in uso comune.

Tonninola. Donace semistriata; *Donax semistriata*. Poli.

Non è così frequente come la prima, con cui convive. Si pesca pure col rastrello, ed è usata nell'istesso modo.

Vongola. Gongola. Venere capricciosa. *Venus lacta*. Lin.

Molte spiagge arenose sono ospitali alle gongole, ma specialmente quelle di Posilipo. Prolificano due volte l'anno, in marzo

ed agosto; sufficiente è il tempo che intercede tra'l primo, e l'altro, come quello che passa da agosto a maggio, per acquistare la necessaria dimensione ad essere mangereccie. Le zuppe fatte da esse gongole non sono rifiutate da'leccoui, e fanno sovente comparsa nelle mense di gusto.

Per Napoli la è questa una significante produzione.

Vongola verace. Venere marmorina. *Venus florida*, Lin.

Non si pesca se non a mare profondo, nè altri pescatori, che non sono sonnuotatori,possono averne.Tuffandosi nel mare, raccolgono le veneri insieme con l'arena, e sollecitamente le insaccano in certi loculamenti, di che portano cinto l'addome, e tornan di poi a galla per respirare. Si pratica tale pesca nelle spiaggie della più volte ricordata *Pietra* del *pesce*. L'uso e le qualità son simili alle altre gongole.

Della pesca dei testacei per uso di arti e mestieri.

Arca pelosa (palorda). *Arca pilosa*, Lin. Si pesca in Posilipo, a mare profondo di cinque passi. Non è usata per cibo, se non dal volgo. Avendo le valve varii colori nei diversi strati di sua composizione, e che dopo pulitura rassembrano quelli della pietra dura, detta *onice* od altra, gl'incisori e scultori, e specialmente i Siciliani, sogliono lavorarla a falsi camei , che tal fiata han prezzo non modico, in grazia della eleganza ed originalità del lavoro (1).

Pinna nobile (madreperna) *Pinna nobilis*, Lin. Questo testaceo, detto nobile a ragione, rinviensi in ispecial modo in Taranto, e nel cratere di Napoli, e nel mare dalla parte settentrionale di Nisida. Esso bivalve è infisso tenacemente col suo mucrone e co'filamenti del suo bisso, molto in fondo al mare.Per aversi, bisogna che discendanvi dei palombari , e lo svellano dalle arene, lo che talvolta non è tanto facile, cosicchè sono obbligati di montar su per respirare,e discendere novellamente, e più vol-

(1) Vedi Poli, op. cit.

te, per riuscire nell'impresa. Talune volte si servono di appositi gangi per isvellerla.

Questa pinna è singolare pel suo bisso. Il più volte citato autore dell' *Halieuticon* così lo descrive.

> *Ad latus emitit non longe a cuspide byssum,*
> *Quae similis lanae est, mixstaque nigredine fusca,*
> *Velleribus serum flavis, non vilior ipsis (1).*

Di questo bisso *propter mollitiem et nitorem ultra modum commendabile*, secondo le parole dell' insigne Poli, è usato dalle donne Tarantine e Siciliane, per far calze specialmente, delle le quali un pajo può andare inchiuso in una scattola ordinaria da tabacco.

Singolare ripeto, anche una volta, è la pinna in quistione, come quella che sovente racchiude aderenti nelle pieghe del suo pallio, delle perle, non dissimili da quelle orientali, altre di colore non argenteo, ma corallino (2).

Le lamine margaritacee, di che costano in parte le interne pareti delle valve, usano gli artisti nostrani ancora per intarsiature.

Spatelluccia napolitana. Tellina exigua. P. Di questa conchiglietta gli artefici napolitani ne fanno de' fiori artificiali. Di essa pure, unita ad altre piccole conchiglie di diverso colore, avvicinando le une alle altre, ne formano panneggiamenti graziosi a statuette, che rappresentano perloppiù la nostra Vergine.

(1) Cit. di Poli.

(2) Ces ouvrages, qui se fabriquent sur tout en Sicile, sont si fins, qu'une paire de bas de cette soie peut être renfermé dans une petit boite telle que une tabatiere de médiocre grandeur — Bonnet, Contemp. de la Nature, t. 3 pag. 271, ediz. di Hamburg. Lo stesso ripete l'Edwards — On en trouve, egli dice, dans la Mediterranée une très grande éspece (la *nobile* cioè) qui vit à demi enfoncée dans le sable et fixée à l'aide de son byssus, dont les filaments très-fins, brillants comme do la soie, et d'une grand force, sont employés par les habitants de quelque partie de la Calabre, et de la Sicile pour tisser *des étoffes précieuses*. Zoologie, p. 578. Edit. de Brouxelles.

Vongole. Gongole. — *Venus laeta*, Lin. Oltre all'appartenere tra le specie commestibili, come fu visto di sù, è usata dagli architetti nell' abbellire fontane, tempietti, ed altre opere di ornamento nelle private ville, e ne'giardini.

Vongola cannolicchiara. *Squaquiglia*. *Mactra stultorum*. Lin. Si pesca perloppiù, sebbene sia comunissima altrove, vicino alla foce del Sebeto; si mangia condita come l'ostrica; talvolta è usata per brodo.

Dei testacei fiumali.

Lattero di fiume. Mia de'pittori. *Mya pictorum*. Lin.

Abita nelle ripe del Volturno, ne'regii canali di Caserta, ed anche ne' paludi vicino Capua, detti *mazzoni*.

Si pescano i latteri dal mese di febbraio a marzo; e si portano nei mercati di Napoli. Si usano dal volgo: pertanto non son discari al palato.

DEGLI ECHINODERMI.

Angino — Riccio di mare — Diverse specie di *echinus*. Non son esse discare al gusto; e non pochi sono anzi i ghiotti della loro polpa.

Calendario ittiologico.

Non tutti i pesci riportati nel catalogo trovansi in ogni tempo ne' nostri mari. Ciò avviene, lo che s' intende di leggieri, dal perchè non hanno tutti dimora stabile, molti venendo a noi nel tempo delle loro lussurie, movendo dall' alto mare, dall' oceano specialmente i così detti *pelagici*, per eseguire i fregoli nelle spiagge; ed altri, come gli anadromi, per fare altrettanto ne' fiumi; e ritornare poi sì gli uni, come gli altri là donde erano partiti. Ogni mese perciò ha la sua speciale pesca. Mi proverò di darne un' idea alla men trista.

Pesca di Gennaio. Questa dà *alici*, *calamari*, *corri*, *ombrine*, *polpi*, *sarde*, *sauri*, *seppie*,

di Febbraio. *Calamari*, *castagne*, *gronghi*, *morene*, *polpi*.

di Marzo. *Malvizzi*, *marmori*, *polpi*, *salpe*, *sauri*, *sarde*, *seppie*.

di Aprile. *Aluzzi*, *castagne*, *cefali*, *lacerti*, *lucerne*, *mennelle*, *sarde*, *pesci spada*, *pesci porco*, *sarachi*, *scorfani*.

di Maggio. *Fracagli*, *merluzzi*, *laoni*, *pesci spada*, *sarde*, *seppie*.

di Giugno. *Bavose*, *cefali*, *fragagli*, *laoni*, *malvizzi*, *palamite*, *sarde*, *seppie*, *tonni*, *triglie*.

di Luglio. *Fragagli*, *malvizzi*, *merluzzi*, *polpi*, *sarde*, *scorfani*.

di Agosto. *Ajate*, *dentali*, *fichi*, *fragaglie*, *malvizzi*, *merluzzi*, *polpi*, *salpe*, *scorfani*, *sparaglioni*, *tremmole*.

di Settembre. *Ajate*, *aguglie*, *alose*, *calamari*, *castaurelli*, *cefali*, *cernie*, *locuste*, *malvizzi*, *merluzzi*, *orate*, *palaje*, *storioni*.

di Ottobre. *Aguglie*, *ajate*, *calamari*, *cefali*, *malvizzi*, *marmori*, *merluzzi*, *morene*, *storioni*.

di Novembre. *Aguglie*, *ajate*, *calamari*, *cefali*, *cuocci*, *malvizzi*, *marmori*, *merluzzi*.

di Dicembre. *Aguglie*, *ajatè*, *calamari*, *cefali*, *marmori*, *mazzoni*, *merluzzi*, *scorfani*.

Delle stazioni dei pesci.

La lunga pratica ed antica nell' alieutica, ha reso sì esperti i pescatori napoletani da sapere a menadito qual' è la dimora dei diversi pesci, specialmente di quelli indigeni. Un dettaglio delle località sarebbe opera lunga, e di sterile curiosità, mentre quelli del mestiere non ne han bisogno. Nondimeno è curioso il vedere come di questo argomento si siano occupati presso di noi più i poeti, che i naturalisti. Tra i primi va il Giannettasio che può dirsi avere esaurita la materia, nel suo primo libro sulla pesca. Rinvio duque il lettore alla celebre opera dello stesso, ove troverà tutto che può desiderare. Mi limito a trascrivere come saggio alcuni versi dell'immortale Sannazzaro, alcuni del Campolongo, ed alcuni del ridetto autore; ma ripeto, per darne una semplice idea.

Parlando il Sannazzaro della stazione delle ostriche e degli echini, ed in generale delle conchiglie scrisse

..... Sic faciles, vicina Megaria semper
Sufficiat conchas.
..... Sic proxima Mergelline
Ostrae, saxosque ferat tibi rupis echinos.
Ortreae Miseni pendentibus eruta saxis.
Plures Nesis mihi servat echinos.

E dicendo dei *rombi*, dei *granchi*, delle *triglie*, dei *dentali*,

Dat rhombos Sinuessa, Dicarchi litore pagros
Herculeae mullum rupes, synodontes Amalphis.

Il Campolongo de'*gronchi dicendo*, e delle *morene*,

Due gronchi, e due murene a prima visita
Io vo recare a Clelia graziosetta;
Quegli presi a *Marpiano, e queste a Nisita.*

Il Giannettasio parlando della stazione de' *dentici*, e delle *cernie*, a cui aggiunge il pesce *sega*, scrisse

Et litus synodontes amant, serratus et orphus;

e del *passero*, del *rombo*, e di altra specie di esso

Concolor et soleae passer, rhombique trilibres
Et citarhus algas amat, ammodytesque Brittannus ec. ec.

ITTIOFAGIA

Dal catalogo de' pesci, che per l'ordinario meglio figurano nelle mense napolitane, ne sceglierò alcuni, che più valgono a dare idea della speciale bromologìa, ponendoli in ordine alfabetico.

Alice. — Comune è presso noi questo piccolo pesce, il quale viene in buon daio dall' alto mare, per eseguire la fregola nelle nostre rive. Buon cibo esso è. I palati meridionali lo trovano eccellente, sia cucinato in fritture, sia come dicono all' *ammollicata*. Per contro, gli oltramontani a noi viciniori, preferiscono la sardina, che noi assai volentieri gli posponiamo. Insalato però, è ricercato ovunque; e figura nel desco del povero, come nella mensa del ricco. — Si prepara il così detto *burro di alici*, piatto non discaro.

Vuolsi, anzi tiensi per fermo, che i Greci estraessero dagli alici in salamoja il tanto celebrato liquore, detto γαρον, che i Romani fecero loro, e che *garum* addimandarono (1).

(1) Questo particolare intingolo facevasi ancora dalle telline,che ritennero il nome di *garo*, di cui fu detto, dal sangue dello scombro, e delle interiora di pesci erbivori, di quelli che furon detti beccacce di mare — Il liquore de' *cognetti* così chiamati, ossia i bigonciuoli, chiusi ai due capi, entro cui si ripone con particolare *scapece* il frutto delle ostriche, dei mitili, e delle telline del garo; e che ci vengono dal golfo di Taranto, sono un'imagine del così detto *garo* degli antichi. Vuolsi ancora, non senza fondamento, la parola *scapece* essere il corrotto di *Escha Apicii*. Checchè ne sia, i bigonciuoli di Gallipoli, se vengono da buona fonte, sono qualche cosa di ghiotto assai.

Agli alici si accorda un' azione stomatica, ed un' altra afrodisiaca. A dimostrarlo, addurrò le parole di un celebre medico della Senna.

« Leur contact avec la surface de l' estomac , en develop-
« pant les forces digestives de ce viscere, excite l' appetit, et
« accélére la digestion.

« La vertu aphrodisiaque des anchois salés a effectivement
« une sorte de celebrité ».

Alosa — Dei gastronomi, alcuni bistrattarono, altri elogiarono la laccia. Tra gli antichi ebbe contrario Ausonio,il quale scrisse

opsonia plebis alosa

Altri pure dell' antichità dimandolla *piscis plebejus.*

La elogiò per contro il Berni, il quale solea fissare il giorno di convegno de' suoi amici al ritorno della laccia, cioè in primavera, allorchè, come tutti i pesci anadromi rimonta i fiumi. Scrisse dunque così

A rivederci ad Ostia a prima laccia.

I moderni sono ad essa favorevoli. A chi credere? L' alosa predata nel mare, al ritorno dal fiume, è di cattivo sapore; ma la ragione è chiara; perchè allora ha effetato, ed è magra. Allorchè rimonta ne' fiumi è grassa, e di latte o di uova turgida, quindi di buon sapore.

Ai molto golosi, e destri di ganasce, spiace di rinvenire a quando a quando delle piccole spine tra le sue carni, interrompendo loro il denticchiare.

Presso noi, miglior fama tra tutte gode l' alosa del Volturno.

Il miglior modo di prepararla è in arrosto; dopo però di averla lungamente marinata con sale, olio, aromi, ed erbette di grato sapore.

Angiolo, pesce angiolo. — Non vi fu certamente alcuno versato per poco nell' arte della leccornia, il quale avesse creduto di potersi elogiare come squisita la carne degli squali. Nondimeno lo squa-

lo *angiolo* fu la delizia della tavola di un gran ministro del governo decennale.

Anguilla. — L'anguilla ha avuto come i suoi detrattori, così pure i suoi apologisti. I Giudei, perchè fu scritto nel Levitico « *pisces, qui squamosi non sunt,nec polluceto* » la crederono compresa nel divieto, e si astennero di mangiarla. A ragione quindi un dotto naturalista li rampognava, come d' ignoranza di storia naturale, avendo le anguille effettivamente squamoso il loro cuojo, della qual cosa assicura l'osservazione oculare fatta con lente di ben poco ingrandimento (1).

I Romani la ritenevano per cibo volgare; i Greci per vivanda ricercata. Pare che alla opinione avversa e favorevole fosse concorso il rito religioso — Numa di fatti bandì, ne' sagri conviti, l' anguilla; i greci l'offrivano a' loro Numi coronata di fiori.

Checchè ne sia, son di credere che il torto e la ragione, nel credere salubre, o no; nel credere squisita o di ordinario sapore la morena anguilla, stiano strettamente insieme congiunti, potendo dipendere la diversa opinione da estrinseche cagioni. L' anguilla di stagno o di palude non val certamente quella delle acque correnti e limpide ; quindi il mezzo in cui vive deve influire sulla bontà delle sue carni , come il cibo che trova in un mezzo diverso da quello,che rinviene nell' altro.Il cibo,di che si nutrica negli stagni ordinariamente è corrotto ; e l'anguilla non rifiuta le più sordide carogne — Tale è la influenza e del cibo, e dell' ambiente in cui vive, da riconoscersi l' anguilla delle acque scorrevoli e limpide dal dorso nero, e dall'addome di color bianco lucente, diversamente da quella di limo, che assume il colore del mezzo, nel quale s' interna.

In queste provincie peseansi delle anguille di sapore assai squisito , e tenerissime. Dirò di quelle della Pescara , vicino Popoli, dirò delle altre, che vivono in un ruscelletto detto Zit-

(1) V'ha però un'altra ben singolare osservazione, ed è la seguente. I Tartari squamano le loro grosse angoille, e mischiano le squama al bianchetto, allorchè vogliono ripulire i prospetti, e le facciate delle loro case. La luce del sole riflette allora il color madreperla, lo che produce un piacevole effetto.

tola, vicino Castel di Sangro, e che immette le acque nel fiume di tal nome, tacendo di altre di altri fiumi. Chi volesse dire il contrario, della squisitezza cioè di queste, mentirebbe per la gola.

Si sono calunniate ancor le anguille, dicendole cibo indigesto, e che so io; sono in tal voce, per l'abuso, che suol farsene tra noi nel pasto di Natale, allorchè la gozzoviglia è d' indispensabile rito. Allora l'ultimo piatto contiene il capitone; e si mangia dopo di essersi impinzato di ogni sorta di cibo. Si ha indigestione; si riferisce all' anguilla, ragionando come quel lauzichenecco, il quale faceva cagione della sua ubbriachezza l'ultimo bicchiere di vino,che avea tracannato, e non il barile, che avea vuotato innanzi.

Della salubrità dell' anguille fan fede le popolazioni di Comacchio, che quasi esclusivamente si cibano delle carni di esse, e stan prospere, malgrado la non felice condizione igienica del luogo ove vivono.

Barbio. — La carne di questo pesce è molle, non dispiacevole al gusto, ma non gran fatto buona.

Non è quindi cibo da ghiotto, a meno che non sia il barbio piccolo, e di primo fregolo, e che va dimandato *latterino*; il quale in quel mentre è di delicato, e non di spiacevole sapore. Non è però da confondersi il barbio con latte con la femina del barbio con uova,le quali usate per cibo sogliono produrre violenti coliche, e talvolta spaventevoli enteriti.Dicendo migliore il piccolo che grande barbio trovomi in opposizione col celebre Ausonio, il quale scrisse, però contrariamente al vero,

tibi contigit uni
Spirantum ex numero, non illaudata senectus.

Il celebre ittiologo Rondelet diede pure il suo giudizio sulla qualità bromologica del pesce in esame; disse essere di carne *candida, non insuavi;* ma soggiunse *sed pituitosa, multis spinis firmata.*

Il barbio ultimamente in qualunque modo voglia venir prepa-

rato, ha bisogno, perchè divenga sagliente il suo sapore, che sia servito con salsa piccante (1).

Carpione. — Come dissi sù, in queste provincie, il carpione vive solo nel fiume Liri, e nel laghetto, dimaudato della Posta. Vi prospera assai bene; e siccome le acque di detti luoghi sono limpide, e correnti, è di buon sapore, senza avere quel lezzo di limo, di che redolisce altrove. Non ha quindi bisogno di essere purgato con lunga dimora in acqua dolce.

I bromologi conoscono come i latticinosi sono per sapore i migliori. I nostri cucinieri, non essendo tale fiumatico comune, non saprebbero darci regola per lo miglior modo di prepararlo; quindi è forza ritenere quella di coloro che ebbero a veder sovente i carpioni del Reno, che sono in voce di eccellenti. — Essi ci direbbero di doversi preparare a la *Chambord, a la Mirepoix* o ad altro non men barbaro nome.

Nei tempi di Belone, con le uova di detto pesce preparavasi una specie di caviale, ricercato da Giudei specialmente, a' quali era proibito quello dello storione.

Cefalo. — Questo erbivoro è abbondantissimo nelle nostre spiagge, ed è pure anadromo — Per la sua natura Oppiano lo disse *justissimum genus, sancta genera* ec.

Per qualche tempo il cefalo si tenne lontano dalle mense dei grandi; la cagione fu un pregiudizio stoltissimo, che i pesci fiumatici ed anadromi fossero nocivi alla pubblica salute. Ho ricordato su una ridevole disposizione di polizia urbana al riguardo. Ora peró il cefalo è tornato in onore, perchè il torto non era del cefalo, ma dell'ignobile gusto de' nobili.

Potremmo noi co' cefali, ma è trascurato, fare la *bottarga*, secondo si pratica in Provenza.

I nostri cuochi lo presentano in lesso, od in arrosto con salse piccanti; e figura oggi, non dico nelle mense ricercatissime, ma in quelle di tutti coloro, che amano di fare *bonne chaire.*

Cernua. — Tra pesci di *taglio*, come dicono, la cernua non è se-

(1) Comunque siasi, vi fu ancora chi scrisse, eccetto il *latterino*. il barbio *neque frigidus, nequae calidus, neque elixus, neque assatus est bonus.*

conda ad alcuno, sia per la qualità sapida delle sue carni, sia per serbare tuttavia l'antico, e non mai smentito onore, di figurare nelle mense sontuose.

Presso noi è preparata alla così detta *imperiale.*

Dentale.—Si è in forse, se debbesi dare in bromologìa il primato al pesce innanzi descritto, od a questo del quale ora si dice. Per la compattezza delle carni, che non è certamente da confondersi con la tenacità, pel grato sapore di esse, entra assai bene il dentale nel catalogo dei lecconi.

Preparasi nella stessa guisa dell' antecedente.

Merluzzo—Fa parte della nobile ittiofagìa. Si prepara in lesso, servito con analoga salsa. Se vuolsi dare maggiore ricercatezza, la salsa dev' essere quella di ostriche preparata col solo centro del loro *frutto.*

Morena.—Ricorda questo pesce la occupazione di Licinio Crasso, il gusto corrotto dei Romani, la ferocia di Vidio Pollione.

Si cercano presso noi tra le morene, le così detta sassatili, le quali sono di miglior gusto.

Non è il murenofide sicuramente un pesce ignobile, ma fu lungi del meritare le cure, che n'ebbero i Romani.

Sia quel che vuolsi, non cessarono i lecconi di elogiarlo, insieme co' poeti.

Tuque, o versicolor, mensis celebranda Deorum muroena.

Affine all' anguilla, va come questa preparata in cucina.

I Puteolani però, ed in tale quistione bromologica sono competentissimi, la vogliono fritta, dopo che abbia dondolato in patella zeppa di olio, *quod prima Venafri,* secondo l'autorità di Orazio, *pressit cella.*

Rombo. — Non v'ha chi osi contrastare al rombo le sue squisìte qualità. Fu opinione ricevuta, e che non si smentì mai. Gli antichi lo dimandarono *fagiano di acque, re di mare* ec.

Perviene a noi dal Tirreno, ma il più pregiato è quello, che ci somministra l'Adriatico. *Adriaci spatium admirabile rhombi,* lasciò scritto il Giovenale.

Esercita questo pesce l' ingegno degli antichi Apicii, come dei moderni Soyer, per trovar modi di prepararlo, ne' quali il

pregio della natura stesse a paro col valore dell' arte cucinaria.

Dopo gravi discussioni di dotta ghiottornia, venne risoluto, e rimase assodato, doversi il rombo cucinare *en gratin*, *en croquettes*, *en vol-ou vent*, e con le migliori salse presentarlo, come quelle alla *majonnois*, alla *bèchamel*, alla *veloutè* ec.!

Salpa. — È un buon cibo, tanto che un distinto poeta napolitano la qualificò, per la sua bontà, con l'aggettivo *aurea*. Il mese in cui va mangiata è agosto; però dev'esserlo,senza porre in mezzo attimo di tempo, sparata e cotta, al contrario si guasta, nè più vale. Perciò il detto napolitano, *la sarpa addò se lo piglia, llà 'se pappa*.

Spigola. — Da alcuni vien detta trota di mare, non solo perchè il volgo ha creduto di trovarvi una rassomiglianza, sebbene lontana, ma perchè le sue carni assomigliano a quelle della trota, ed hanno lo stesso piacevole gusto e squisito. Egli è perciò che non fa di se comparsa, se non nelle mense di lusso.

Va preparata come la trota; e se questa ha vantaggiosa dimensione, si confonde con lo spigola facilmente, anche dai provetti cavalieri *del palato*!

Scaro. — Spetta ai naturalisti decidere la quistione se lo Scaro dei Greci sia quello che attualmente nomasi Scaro. Come dissi su, le nostre spiagge, se sorgessero degli ittiofili del genio degli Eliparzii, potrebbero venir ripopolate di questo pesce, il quale formava la delizia dei Romani. Erbivoro, le sue interiora sono state riconosciute squisite da ghiotti; quindi van serbate e preparate come quella della beccaccina e della beccaccia. La celebrità di questo pesce è compendiata nelle seguenti parole di Lacépède « Ce poisson entrait dans la composition de ces mets fameux pour le quels on réunissait les objets les plus rares et qu' on servait a Vitellius dans un plat qui, a cause de sa grandeur, avait été appellé le *Bouclier de Minerve*. Les entrailles du scare paraissaient dans ce plat avec des cervelles de faisans et de paons, des langues de phénicopteres, et de laites du poisson que les anciens appellaient *Murène*, et que nous nommons *Murènophis* » (1).

(1) *Et scarus ambrosia Divorum dulcior ipsa.* Gian.

Storione. — Niun pesce, mi servirò delle parole di un dotto naturalista, fornisce all' uomo un nutrimento più sano, più piacevole e più abbondante dello storione; ed oltreacciò la sua carne presenta un grado di *delicatezza rarissima.* Quell' uomo straordinario, che si ebbe gli onori secondo il dire di Alfieri,

« *Che uom nullo ha in se raccolto* »

perdoni, se i bromologi deggiono in parlando dello storione, ricordare il suo errore !

Questo squisìto pesce non è raro ad aversi presso di noi; si vede con maggior frequenza nell' Adriatico che nel Tirreno, atteso le correnti che dai mari di Egitto, che esso predilige, lo spingono verso il medesimo.

Nelle mense dei Romani, di que'famosi lecconi, compariva lo storione sovente; lo recavano in esse a suoni d' istrumenti musicali, appositi ministri, coronati di fiori.

Ci fornisce questo pesce ancora di un *fuor d' opera* non discaro,cioè del *caviale.*

I nostri cucinaj preparano il tonno lardellato in cassaruola, à brodo ristretto, con la giunta di odorose e sapide erbette, di funghi, tartufi, specialmentè di que' neri, e spezie. È un piatto superiore ad ogni elogio.

Sogliola. — Può dirsi presso noi questo pleuronette quasi comune. Vo' dire di esso riportando le parole di un naturalista insigne « Ce poisson est recherchè,même pour les tables les plus « sompteuses. Sa chaire est si tendre, si delicate et si agreable « au goût, qu' on l' a surnommé la *Perdrix de mer.* »

I Romani, che facevano entrare i loro Dei, anche nelle pentole, dissero le sogliole, le *suole di Giove.*

Al contrario della salpa, la sogliuola acquista sapore, dopo tenuta.

Perchè ricercatissime, i cuochi hanno esercitato i loro talenti nel trovar modo di far meglio rilevarne il sapore. Si usa presso noi fritta. La frittura all' inglese però è quella maggiormente richiesta, Si cuoce ancora al *gratin*, *a la matelote nor-*

mande. ec Volendo usare gran lusso, si preparano i soli filettini di esse, guernendone altri piatti di studiata composizione.

Tonno. — Buonissimo è questo scombro, specialmente la così detta *ventresca*. *Addomine thyuni suavia*, dissero i latini. Presso noi ne viene a dovizia nella stagione del fregolo, ed in diversi punti si preparano allora le così dette tonnaje. Fatta la pesca, si fetta, si insala, e si pone in olio. Nel golfo di Taranto, e specialmente in Gallipoli si fa questa industria, con profitto, la quale non è trascurata in altri luoghi. Convien dire che là incominciasse, dal nome, che ancor ritiene di tarantello il tonno in sale.

Triglia. — La triglia si è mantenuta sempre in onore. Columella scrisse del mullo, *servitutis est indignatissimus*, volendo significare come non accede mai alle tavole della plebe; ma soltanto nelle mense dei grandi. Salubre essa è, e di grato sapore. Per rito, non dovea mai presso noi mancare alla mensa della passata esosa Corte.

Non rara, nè di costo elevato, onora sovente i banchetti del privato cittadino, e tal fiata il desco del comodo artigiano.

Il modo di usarla è in arrosto, dopo di averla ben bene marinata. Se vuolsi maggiore ricercatezza, dev'essere presentata con salsa *a la mâitre d' hôtel*, nella quale però integrante parte dev'essere il fegato della stessa.

Trota. — Tra pesci fiumatici, che sono più cari al palato, niuno può contendere il primato alla trota, specialmente a quella che vive in acqua fredda, limpida e rotta tra' sassi. Generalmente, e non senza ragione, la trota è ritenuta come cibo squisito; vuolsi il suo nome derivasse dall' alemanno *trut*, significante cosa ricercata.

> *Et festiva inter convivia truttae,*
> *Quae nitidas sectantur acquas, rivosque sonantes. Gian.*

La trota, perchè nulla perda delle sue buone qualità bromologiche, dev' essere mangiata freschissima.

È buona cucinata in qualunque modo si voglia, in lesso, frit-

ta, marinata, in arrosto. Una scapece di trota, allorchè è ben fatta, è veramente un' *esca apicia.* Ottimi sono i pasticci di trota, specialmente conditi con tartufi, e di que' neri. Forse non male starebbero di costa a quelli di *Pithiviers*, di *Amiens*, de *Montreuil-sur-mer*, e viciniori a quelli di *Strasbourg*. I filogalli mi grideranno al capro. Risponderò con le parole del Goldoni, che mi sembrano in concio, trattandosi di cucina.

« *Varii son degli uomini i capricci,*
« *A chi piace la torta, a chi i pasticci.*

Conclusione.

Dopo le esposte cose, bisogna essere affatto scemo del bene dell' intelletto per negare a queste marittime provincie la ricchezza non solo, ma la pregevole varietà della produzione ittiofaga, che per altro non abbiam ragione di sperperare, nondimeno vi è stato, e vi è tuttavia qualche bistrattatore che o per mal vezzo, o per invido e virurento umore, osò ed osa contrastarlo tuttavia. S' egli però non può disconoscere un fatto, che l'opinione universale e quella dei dotti di tutti i tempi sancirono, che la terra

« *Simili a se gli abitator produce* »

come cantò il vate di Sorrento, lo che fisiologicamente non s'intende dell' uomo solo, questa, e il lido in ispecie partenopeo, devono eccellere perciò in produzioni di ogni specie, perchè in preferenza bellissimi. Chi non ebbe ventura di respirarne le aure soavi, legga l' apostrofe di un patrio poeta, che comunque valentissimo, disse men del vero.

Salve magna parens rerum Campania tellus
Laeta mari, foecunda solo, mitissima coelo,
Alma viris, medio quam Dii posuere benigni,
Gemma velut, circo mediat, quae lucida fulvo ec..

INDICE

DELLA PESCA FIUMALE.

BANDI DECRETI E REGOLAMENTI

SULLA PESCA

emanati dal 1627 sino al 1856

1627

Bando da parte delli Signori Eletti di questa fidelissima Città di Napoli con intervento del signor Reggente D. Giovanni Enriquez Regio Grassiere.

Considerando il manifesto danno che suole apprestare il pescare che si fa nel Porto di questa Città, et in altri luoghi convicini con Tartanni, Sciabichelli piccoli, et altre ordegne da pescare, che pigliano pesce piccoli, et nudi, che di ciò ne procede detrimento grande alla Grassa di detta Città. Perciò mirando al beneficio pubblico, et per dare quando si può opportuno rimedio, conforme si è usato per lo passato, con il primo bando si ordina e comanda che nessuna persona da oggi avanti possa nè debbia pescare nel Porto di questa Città et in altri luoghi convicini con detti Tartanoni, Sciabichelli piccoli, et altre ordegne da pescare, ordinando anche alli Gabelloti che in modo alcuno possano nè debbiano pescare li detti pesci, rivocando tutte le licenze che sopra ciò si trovassero concedute, sotto pena alli contravvenienti da perdere l'ordegne, et docati sei per ogni volta che contravveniranno. In san Lorenzo a di 21 Giugno 1627. firmati — Gio. Battista Muscettola — Mario Caracciolo — Giov. Vincenzo Macedonio di Camillo — Giulio de lo Duce — Andrea Carmignano.

1631

Banno da parte delli Signori Eletti di questa fedelissima Città di Napoli. Con intervento del signor Reggente Marchese di Campi Regio Grassiere.

Essendo stata fatta conclusione ai 31 di Marzo del corrente anno 1631. Il tenore della quale è come segue. Essendosi pubblicato banno ai 23 Giugno 1627, contenente che non si possa pescare con Tartane, Sciabichetti piccoli, ed altre ordegne, con le quali si pigliano pesci piccoli, et nudi, del che ne causano danno e detrimento manifesto alla Grassa, et al presente s'intende, che non obstante la prohibitione fatta per detto bannò li pescatori ànno ardimento di pescare con dette ordegne, et forse con licenze inavedutamente a quelli concedute. Perciò mirando al servitio pubblico con la presente conclusione si ordina che detto banno si osservi, et per sua osservanza si revocano tutte et qualsiasi licenza fosse sin hora concedute di possere pescare con dette ordegne, ma che le maglie delle rezze nella maniera siano, et debbiano essere maglie di corone di rezze. Dichiarando inoltre, che ritrovandosi alcuni di detti pescatori con dette ordegne, ancorchè non stassero in atto di pescare, incorrano, et s'intendono incorsi nelle pene in detti banni contenute, et perchè la presente venghi a notizia delli pescatori predetti, acciò non habbiano causa d'ignoranza, si ordina che si notifichi alli consoli dei Pescatori predetti, et prescrivendoli. Vespasiano di Ligoro, Ottavio Brancaccio, Ottavio Buono, Ananio de Dura, Francesco Russò, Francesco Antonio de Angelis. Perciò con lo presente banno, confirmando la suddetta conclusione, di nuovo si ordina e si comanda a tutte et qualsiano persone, che sotto le pene in essa contenute, et anni cinque di galera quella debbiano ad unquem osservare cioè *juxta seriem et continentiam*, revocando tutte et qualsiano licenze che forse si trovassero concedute contro la firma di essa. Datùm, ec. In S. Lorenzo ai 22 agosto 1671 firmati — Francesco Russo — Francesco Serra—Antonio Brancaccio — Ottavio Sanfelice — Francesco Antonio de Angelis.

1638

Bando da parte delli signori Eletti di questa fedelissima Città di Napoli.

Volendosi manifestamente il danno che apporta ai corpi humani il mangiar de'pesci di fiume e laghi in tempi di estate per il nocumento ch'fanno detti pesci,per l'addietro è stato proibito il vendersi. Perciò con il presente Bando si proibisce che nessuna sorta di pesci di fiume o lago si possi intromettere per vendersi in questa fedelissima Città e suoi borghi per tutto il mese di novembre prossimo, annullando tutti e qualsivoglia provisti e licenze forsi conceduti di poterlo iutromettere e vendere in detta fedelissima Città e suoi Borghi sotto pena di *ducati* 25 per ogni volta che controveniranno et anche la perdita di tutto il pesce. In S. Lorenzo a otto di Luglio 1638 — Fabrizio Sanfelice — Marchese Pignone del Carretto — Giovan Basta Caracciolo di Alberico — Vincenzo de Ligoro — Gio: Bassa Ravarcetta.

1729

Carolus Dei Gratia Rex — Spectabilis Reg. D. Franciscus Ventura R. c. Cons., et per S. E. Delegatus Arrendamenti Dohanarum Apuleae etc.

Mag: Ufficiali della Regia Dogana della Città di Taranto sappiate, come a noi è stata presentata Comparsa ec. Avanti lo Spettabile Signor Delegato D. Francesco Ventura Delegato dell'Arrendamento delle Regie Dogane di Puglia compariscono i Governatori del detto Arrendamento , e dicono, come avendo con loro istanza rappresentato ad esso spettabile signor Regente Delegato il grave danno, che avveniva alla Pesca di Taranto,corpo annesso all'Arrendamento, colle nasche, si servì commetterne una relazione al Regio Governatore di detta Città da farseli,

intesi quei Ufficiali, e l'Affittatore, che ritrovandosi essere pregiudiziale l'avesse proibito. In esecuzione del qual ordine ha il detto Regio Governatore riferito, che avendosi approvato *servatis, servandis*, che le dette nasche cagionano molto pregiudizio colla loro maniera di pescare al feto dei pesci, che dal Mar grande dev'entrare al piccolo, l'ha proibito. Ricorrono perciò dal detto spettabile signor Reggente delegato, e fanno istanza ordinarsi, che con effetto rimanga, e sia proibita la detta Pesca delle nasche, come quella, che sommo pregiudizio rechi al detto Corpo della Pesca. E così dicono, e fanno Istanza. Isto etc. Salvis etc. Omni etc.

E propostosi il tutto all'infrascritto spettabile signor Regente delegato, è stato per sua Signoria provisto, ed ordinato, siccome colla presente si provvede, e vi dicemo ed ordiniamo, che con effetto dobbiate proibire il pescare nelli detti Mari grande, e piccolo di cotesta Città di Taranto, corpo annesso a questo Arrendamento colle nasche, e così dobbiate far continuare in futurum. E nel caso si trovasse pescando colle suddette nasche, dobbiate con effetto far desistere dalla Pesca suddetta, acciò non venghi pregiudicato l'interesse di qnesto Arrendamento, e così eseguirete etc. Datum Neapoli die 22 Mensis Junii 1729. Franciscus Ventura — Antonius Fortunato Actuarius — Spectabilis Regius Ventura Delegatns — Adest sigillum ob Sum. in forma etc.

1735

Bando da parte degli Eccellentissimi Eletti di questa fedelissima Città.

Ritrovandosi con più bandi del nostro eccellentissimo Tribunale ordinato che non possano, nè debbano i Pescatori pescar pesci nudi, ed i pescivendoli quelli venderli, nè tampoco gli ufficiali della gabella del pesce ingambellarli, sotto le pene in detti bandi contenute, e specialmente nel bando del 9 agosto 1638 e quantunque detta proibizione si fusse più volte, susseguente-

mente emanata ; ad ogni modo essendosi preinteso non essere ella nella intiera sua osservanza, con notabilissimo danno dell'abbondanza,col presente bando, *omni tempore valituro*, s'ordina e comanda, che non possano, nè debbano i pescatori pescare detti pesci ignudi, nè i pescivendoli venderli, sotto pena della perdita dell'ordegni, della barca e ducati sei per ogni volta, quale pena si possa anche esigere ritrovandosi i pescatori con ordegni spasi in terra atti alla detta pesça dei pesci nudi volgarmente chiamati Codacchi, ordinandosi parimenti agli ufficiali della detta gabella che non possono nè debbano pesar detti pesci nudi sotto la pena ad arbitrio del nostro Tribunale.

S'ordina e comanda parimenti che ninno matricolato pescivendolo possa essere patentato, nè portare armi proibite, secondo sta proibito da altri nostri bandi e nel caso di contravvenzione s'intenda immediatamente privato di sua matricola — In san Lorenzo li 2 Marzo 1735 — Quattro piazze — Andrea Coppola Duca di Canzano — Attanasio-Maria Mormile Principe di Lanciano — Giovan Battista Marchese Pignone — Domenico Sanchez de Luna — Il Principe di Supino Gaetano Maria Brancone Segretario.

1749

Si è appuntato che il Bando emanato di ordine del nostro Tribunale a 19 agosto 1638 circa il pescare e vendere i pesci piccioli e nudi, si osservi detto bando giusta la sua serie continenza e tenore, e trovandosi in contravvenzione tanto i pescatori, quanto i pescivendoli, ricattieri ed altri venditori di detti pesci piccioli e nudi, riconosciuti prima da due Consoli dei salsumari, salatori, dai quali stimati esser tali, incorrino essi Pescatori e venditori di detti pesci, ut supra, nelle pene in esso bando contenute, ed essendovi controversie debba derimerle il regio signor Giustiziere colla perizia d'altri esperti — Arcamone Pignone — Guindazzi Campomele — Sanchez de Luna.

1766

Gli Eletti di questa fedelissima ed eccellentissima Citta di Napoli.

Ritrovandosi con diversi ordini, bandi e conclusioni di questo eccellentissimo Tribunale di S. Lorenzo da tempo antichissimo ordinato e specialmente col bando dei 21 Giugno 1627; Conclusione dei 31 Marzo 1631, col bando dei 22 Agosto di detto anno, con quello dei 19 Agosto 1638 e sua spiega nel margine dei 24 di detto mese ed anno; e coll'ultimo dei 2 Marzo 1735 che per beneficio ed abbondanza di questo fedelissimo pubblico non possono, nè debbano i pescatori pescar pesci nudi, nè quelli vendersi da Pescivendoli, nè tampoco ingabbellarsi dagli ufficiali della Gabella del pesce, sotto le pene in detti bandi contenute, e quantunque questo ultimo stabilimento si fosse più volte pubblicato, ad ogni modo essendosi preinteso che delle suddette persone venga con notabilissimo danno dei cittadini, impunemente trasgredito. Essi Eccellentissimi signori Eletti ordinano e comandano, che citra pregiudizio delle pene incorse e con restare nella sua puntuale osservanza i bandi suddetti da oggi avanti e per l'avvenire i pescatori non possono nè debbano pescare i pesci nudi anche le sardelle non atte a salare, nè i pescivendoli, ricattieri ed altre persone venderli sotto le medesime pene della perdita degli ordegni, delle barche, e di ducati sei per ogni volta, quale pena si possa anche esigere ritrovandosi i pescatori con ordegni spasi in terra, e sopra le barche atti alla pesca dei pesci nudi volgarmente chiamati Codacchi, ordinandosi parimenti agli ufficiali di detta Gabella che non possono nè debbano pesare pesci nudi nè sardelle non atte a salare, sotto pena ad arbitrio di questo Eccellentissimo Tribunale di S. Lorenzo da applicarsi le pene suddette a beneficio della Corte al Regio signor Giustiziere, con darsi il quarto all'accusatore o a chi farà il gag-

gio. Pregandosi i signori Giustizieri pro tempore a fare esattamente invigilare alla puntuale ed esatta osservanza del presente ordine,il quale non possa allegarsi causa d'ignoranza,si notifichi così ai Consoli di tutte *le pietre* con affiggersi costì e nelle medesime come nel luogo di residenza della Gabella del pesce. In S. Lorenzo 12 Aprile 1766. Quattro piazze in Banca. Rotigliano Aquavela — Oliveto — Caccavone — Lembo — Giacomo Brutta Segretario.

1784

Copia estratta dal volume 8° della nuova collezione delle Prammatiche del regno di Napoli pag. 67 a 69 pubblicate per le stampe di Napoli nel 1804 con regia approvazione. Si è degnata la Maestà del Re nostro Signore, che il sommo Iddio sempre feliciti, in risulta di quanto di suo Real Ordine le ha rassegnato questo Regio Tribunale di Ammiragliato e Consolato relativamente alla Pesca delle così Paranze , e Paranzelli, risolvere sovranamente quanto siegue « Avendo io fatto presente al Re, quanto dal Tribunale di Ammiragliato si è con Consulta de'27 del prossimo passato Settembre rassegnato intorno al tempo, ed al modo, con cui debbasi in avvenire adoperare ne'Reali Dominii la pesca de'Paranzelli, affin di evitare gli inconvenienti che possono risultare con tal pesca, e la distruzione, nommeno de'pesci, che delle loro uova per le reti , che sconvolgono , e radono il fondo del mare. La M. S avendo osservato locchè dal Tribunale sudetto si è proposto, dopo aver fatta serie riflessione su questo assunto, ed intesi tutti quelli , che possono avero interesse in questa dipendenza , siccome si è uniformata al parere dato dal detto Tribunale sull'assunto istesso , così è venuta in risolvere, e comandare: che la Pesca tanto per le Paranze che per i Paranzelli debba incominciare , non più dal mese di Ottobre ma dal dì 4 Novembre di ciascun anno per trovarsi in tal tempo non solamente schiuse le uova , ma di aver preso anche il pesce qualche forma e consistenza, con finire la detta pesca il Sabato Santo

dell'anno seguente. Che tauto le reti di cui fanno uso i Paranzelli, quanto quelle delle Paranze, debbono essere a maglia chiara, e della grandezza di un tarì della nostra moneta, potendo da simil rete uscir buona parte del pesce minuto e seguitare a crescere nel mare. Che tanto le Parauze quanto i Paranzelli, non possono aggiungere a dette reti le mazzare, o altri pesi di simil natura ad oggetto che non profondino troppo, e conseguentemente non radino, e sconvolgono il fondo del mare. E che tanto le Paranze qnanto i Paranzelli debbano, uscendo, buttar la rete a dieci passi d'acqua lontano dalla terra, mantenendosi sempre pescando a questa distanza e fondo l'acqua dalla terra; e tornando debbano alzar le reti, quando sian giunti ai dieci passi d'acqua lontano dà terra; e ciò per non guastare a questa distanza dal lido, il fondo del mare e per non inabilitare gli altri pescatori di rete a potersi procacciare il pane colla loro iudustria. Volendo al tempo stesso S. M. che per esatta osservanza di sì fatti stabilimenti, trovandosi così Paranze che Paranzelli, a pescare contro la forma prescritta, debbano i padroni soggiacere irremisibilmente alla perdita delle barche, e delle reti, e tanto i padroni che i marinari alla pena di sei mesi di carcere, e di non poter più esercitare la detta pesca, con altre pene da stabilirsi dal Sovrano arbitrio. Onde io di Real Ordine prevengo tutto ciò a V. S. Illustrissima, affinchè il Tribunale di Ammiragliato e Consolato formi e pnbblichi l'enunciato Bando, ed ordine conveniente per le dette Paranze e Paranzelli, con rimettere in questa Real Segreteria di mio carico gli esemplari pel dippiù, che convenga farsi » Palazzo 1° Ottobre 1784. Giovanni Acton, Signor D. Nicola Vivenzio—Quindi per lo esatto adempimento del soprainserto Real Dispaccio ordiniamo e comandiamo, che tutti è qnalsivoglioно padroni di Paranze, e Paranzelli, e qualsivogliono marinari addetti alli medesimi, sotto le pene in detto Real Dispaccio espresse, e comminate, cioè della perdita delle barche, e delle reti per li padroni, e di sei mesi di carcere per li padrone nommeno che per li marinari, e di non potere più esercitare la detta pesca, con altre pene da stabilirsi dal Sovrano Arbitrio: debbano incominciare la detta Pesca di Paranze, e di Paranzelli,

non più dal mese di Ottobre , ma dal dì 4 Novembre di ciascun anno, con finire la detta pesca il Sabato Santo dell'anno seguente: debbano servirsi delle reti a maglia chiara, e della grandezza di un tarì della nostra moneta : non possono aggiungere a dette reti le mazzare e debbono uscendo buttare le reti a dieci passi d'acqua lontano dalla terra, mantenendosi sempre passando a questa distanza e fondo d'acqua dalla terra; e tornando debbano alzar la rete , quando siano giunti alli dieci passi d'acqua lontano da terra. Ed affinchè da niuno d'essi possa allegarsi causa d'ignoranza si è formato il presente Bando da pubblicarsi nelle solite forme in questa Capitale e nel Regno. Napoli 4 Ottobre 1784 —Nicola Vincenzio Presidente — Vincenzo Maria Paternò — Michele Jorio — Gio: Lembo — Gio: Ventapane — Pasquale Martinez Secretario — Visto dall'Avvocato Fiscale. Pubblicato a di 6 Ottobre 1784.

1793

Copia estratta dal foglio 101 e 102 del volume 17 dei dispacci in istampa.

Ferdinando IV. per la Grazia di Dio , Re delle due Sicilie , di Gerusalemme ec. ec. Infante delle Spagne , Duca di Parma, Piacenza, Castro etc. e Gran Principe Ereditario di Toscana etc. Il Regio Tribunale di Ammiragliato , e Consolato — La Sovrana Regale determinazione della Maestà del Re Nostro Signore (che il Sommo Dio sempre feliciti) relativa alla pesca dei paranzelli, contenuta nel Regal Dispaccio del dì 1 di Ottobre dell'anno 1784 e pubblicata da questo Tribunale di Ammiragliato e Consolato con bando dei 4 detto , ebbe il provvido oggetto di ovviare a'due massimi inconvenienti , ch'eransi veduti devirare da una tale pesca, cioè la distruzione del pesce, e delle loro cova, e l'impedimento , che ricevevano i Pescatori di reti, e di sciabiche a potersi procacciare da vivere, per motivo di avvicinarsi i detti paranzelli troppo presso del lido — Ad evitare

il primo de' cennati inconvenienti si credette bastevole il proibire di attaccarsi alle reti delle paranze e paranzelli le mazzare ed altri strabbocchevoli pesi, come quelli che rodono e sconvolgono il fondo del mare: il prescrivere, che le dette reti non fossero più a maglia stretta, come prima si praticava, ma a maglia larga, e della grandezza di un tarì della nostra moneta, potendo scapparne una buona parte del pesce minuto, e seguitare a crescere nel mare; e l'ordinare finalmente, che le paranze e paranzelli uscissero per la loro pesca non più da'principii del mese di Ottobre, come prima facevasi, ma dal mese di Novembre. perchè si trovasse di aver preso il pesce maggiore forma e consistenza. — Ad evitare poi il secondo dei cennati inconvenienti si credette poter bastare il prescrivere, come si fece, che le paranze, i paranzelli non dovessero gittar le reti, che a dieci passi d'acqua lontano dal lido, ed alla stessa distanza ritirarle. — Ma essendosi veduto, che anche nel primo anno han procurato i padroni di paranze e paranzelli d'infrangere le dette provvidissime leggi, e più d'ogni altra, quella dell' allontanarsi dal lido; ed essendosi inoltre considerato, che in un littorale, cotanto esteso, sia bene difficile il ritrovare un mezzo da farla inviolabilmente osservare; ha quindi la Maestà Sua intesa sempre al bene dai suoi fedeli Vassalli, ed al sollievo dei poveri, rimesso a questo Tribunale il seguente Regal Dispaccio — Ho dato conto al Re di quanto ha il Tribunale di Ammiragliato e Consolato con Consulta di 10 andante manifestato intorno a'motivi, per i quali convieue abolirsi la pesca detta de'paranzelli, per non essersi col bando pubblicato nel dì primo di Ottobre del passato anno potuto riparare a'due massimi inconvenienti, che dalla medesima derivano, cioè di quella della distruzione del pesce, e di quello della inabilitazione de'più miserabili pescatori, che gettano le reti da terra, per procacciarsi da vivere, senza ricevere impedimento da'detti paranzelli, che si avvicinano presso il lido, e quindi la Maestà Sua, avendo osservato che non ostante il prescritto dell'enunciato bando purtuttavolta per la estensione del nostro littorale se n'è veduta la inosservanza, con pregiudizio notabilissimo del più miserabile ceto di pescatori. Ha risoluto

perciò, e comanda Sua Maestà, che resti una tale pesca dei paranzelli interamente abolita come quella che non solamente è distruttiva del pesce e percui quelle Nazioni, che l'avevano introdotta l'anno oggi similmente abolita, ma ben anche puol eludere sempre che le riesca, la Legge di dieci passi d'acqua lontano da terra, che venne stabilita nel detto Bando del primo Ottobre del passato anno 1784: e che tale pesca possa farsi soltanto colle tartane, come quelle che per necessità devono agire più oltre de'dieci passi d'acqua; dovendo al tempo stesso osservarsi tutto il dippiù, che nel precitato Bando del primo di Ottobre del passato anno si legge prescritto, tanto rapporto al tempo di uscire alla detta pesca ed alla durata della medesima, quanto rapporto alla qualità delle reti a maglia larga, e senza mazzare, o altri strabbocchevoli pesi, per venire così assicurato lo adempimento delle Sovrane Intenzioni della Maestà Sua, che riguardano la conservazione e moltiplicazione del pesce, e la sussistenza dei poveri Pescatori, che non han comodo di tenere barche, nè grandi, nè piccole; con doversi però tal nuovo stabilimento eseguire dal mese di Novembre del prossimo entrante anno 1786 in avanti, e pubblicarsene il corrispondente Bando. Locchè io intanto di Regal Ordine prevengo a V. S. Illustrissima, affinchè il Tribunale di Ammiragliato, e Consolato, nella piena intelligenza di questa Sovrana determinazione, ne esegua in tutte le parti il puntuale adempimento, con rimettere indi in questa Regale Segreteria di mio carico gli esemplari di detto Bando. Palazzo 16 di Dicembre 1785 — Giovanni Acton-signor D. Nicola Vivenzio — Quindi per l'esatto adempimento di tale Sovrana determinazione ordiniamo, e comandiamo a tutti, e qualsivogliano padroni di paranze, e paranzelli, e a tutti e qualsivogliano marinari addetti a'medesimi, che, terminata la corrente pesca non ardiscano più di adoperare le dette paranze, e paranzelli, delle quali hanno fatto uso fin'ora, e che restano col predetto ordine di Sua Maestà interamente abolite; e che da Novembre del corrente anno 1786 in avanti non si possa fare la detta pesca, se non solamente con le tartane, le quali però non debbano essere della portata meno di tomola tremila di grano: e con do-

vere far uso per tale pesca de'soli libani, e non già delle funi di canape che da'padroni di Paranzelli si chiamano sfarzine : e con doversi osservare tutto il dippiù ordinato, e prescritto nel detto Real Dispaccio del 1 di Ottobre 1784 tanto in riguardo al tempo di uscire alla detta pesca, non prima cioè del dì 4 di Novembre, ed alla durata della medesima infino al Sabato Santo dell'anno seguente; quanto in riguardo alla qualità delle reti, le quali debbano essere a maglia chiara, e della grandezza di un tarì della nostra moneta. e sen a adoperare mazzare, o altri strabocchevoli pesi. E tutto ciò sotto la pena della perdita dei legni, e delle reti, per gli padroni, e di non potere più esercitare la detta pesca: di sei mesi di carcere nemmeno per gli padroni, che per gli marinari, e di altre pene ad arbitrio. Ed affinchè una tale Sovrana determinazione sia a notizia di tutti e da niuno possa allegarsi causa d'ignoranza, vogliamo, e comandiamo, che se ne pubblichi il presente Bando a suono di tromba in tutte le marine di questa Capitale, dove se ne debbano lasciare affisse le copie: e che si pubblichi anche nelle forme solite, e consuete nelle marine adiacenti, con passarsene, giusta il Regal Ordine gli esemplari nella Regia Segreteria di Stato, Guerra, Marina, e Commercio, anche all'oggetto di rimettersi a'Presidi delle Provincie di questo Regno, che hanno littorale, affinchè da'medesimi se ne faccia fare la pubblicazione ovunque convenga. Dato al Tribunale di Ammiragliato, e Consolato il di 10 di Febbrajo 1786 — Nicola Vincenzo Presidente — Vincenzo Maria Paternò — Gio: Lembo — Michele Jorio — Gio: Ventapane — Visto dall'Avvocato Fiscale — Pasquale Martinez Segretario.

1792 a 1794

Copia estratta dal Registro de' Reali Dispacci del Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato degli anni 1792 a 1794 e propriamente dal foglio 27 a 28.

Informato pienamente il Re dalla rappresentanza del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato degli 11 del prossimo or

scorsu settembre non solo delle gravi miserie de' pescatori dei paranzelli della Torre del Greco, delle diverse Pietre di Napoli, e delle varie popolazioni del Regno, e de'regii Presidi di Toscana per la scarsezza generale de' generi di prima necessità nella corrente penuriosa annata, ma benanco de'motivi, pe'quali crede potersi permettere anco in questo anno la pesca de'paranzelli, come han chiesto., e fu loro accordata nell' anno scorso, ad oggetto di salvare le loro povere famiglie e portar l'abbondanza nella Capitale, e negli altri luogi del Regno. La M. S. è venuta quindi di risolvere e comandare che debba restar ferma la proibizione della pesca de'paranzelli in tutto il littorale del Golfo di Napoli e lidi delle isole vicine, cominciando dalla Capitale, e girando per la Torre, Castellammare, Costa di Sorrento, Capri, Procida, Ischia, e lungo la spiaggia, che ritornando per Gaeta, Mondragone, Castelvolturno, Foce di Patria, Monte di Cuma, Punta di Miseno, Baja e Pozzuoli arriva a Napoli. Ma che si permetta la detta pesca de'paranzelli in questo anno a cagione delle alte ragioni de'viveri, dalla punta del Golfo di Salerno dietro Massa in avanti della parte d' Oriente per tutto il fiume Sele, Agropoli ed in tutte le adjacenze del detto golfo. Con che però prima di permettersi la medesima con tali legni ed ordegni già condannati da Gaeta in là fino allo Stato Pontificio, comanda S. M. che il detto Tribunale di Ammiragliato e Consolato esamini gli annessi due ricorsi de'Consoli de'padroni delle Tartane dell'isola di Procida, e de'padroni stessi e marinari delle medesime, che citano i contratti da loro già stipolati per la somministrazione del pesce a questa Capitale e a quell'Isola per essere state tali tartane fondate sulla legge di proibizione di paranzelli, e vede ciò che occorre sull'assunto. Volendo S. M. che del Tribunale medesimo si escogitano con attenzione i mezzi da mandare positivamente ad effetto le generali e tante volte necessarie pubblicate proibizioni de'legni che per loro natura distruggono la pesca, con procurare de fondo qualunque più adattato il mezzo da costruire altri legni convenienti ad oggetto di soccorrersi con altre pesche quelle famiglie de' pescatori in modo da sollevarli nelle loro miserie. Permette inoltre S. M. che in que-

sto istesso anno si conceda ancora la divisata pesca dei paranzelli ne'mari de'Regii Presidii di Toscana, e si prolunghi la medesima nelle marine dell' Adriatico dalla punta di Viesti sino alle marine Pontificie, da dover questa durare per sempre ed in tutti i tempi dell' anno, come trovasi accordato della punta di Viesti sino al Capo di S. Maria: dovendosi però osservare le precauzioni di pescare con maglia lunga e senza mazzare, con escludersi assolutamente ogni altro metodo pregiudizievole alla fetazione de' pesci. Locchè io intanto significo a V. S. perchè il cennato tribunale ne disponga l' adempimento. Acton. Vivenzio.

1793

Istruzioni per l'esatto esercizio dell'ufficio di Guardiano de' Mari di Taranto.

1° Invigilerà il Guardiano, acciò i pescatori nel pescare il pesce, o frutti di mare, non facciano uso di ordegni proibiti dalle presenti istruzioni, e dal Libro Rosso, il quale si dovrà eseguire, ed osservare in quelle parti, che sono attualmente in osservanza ; e trovando contravventori, farà a loro togliere gli ordegni, ed istrumenti vietati, come sono le nasse, l gravi bronconi di ferro nella pesca delle ostrache, e cozze pelose, i quali radono il mare, ed estirpano il feto de'pesci: vietate per sempre le Sciaje delle ostrache, e le Sciabache fuor di tempo; e le reti di queste, nel tempo permesso, dovranno essere della limitata estensione, e lunghezza; proibiti i Sciabichelli in tutto l'anno, la pesca dell'Incannata fuor di tempo, e la pesca delle fiaccole, e col tasso, ed ogni altro istrumento non permesso dal Libro Rosso, colle seguenti dichiarazioni e non altrimenti.

2. Restano espressamente proibiti a tutti senza eccezione di veruno, sotto qualunque titolo, pretesto, o colore le Sciaje , o siano serbatoj di ostrache, in qualunque luogo del Mar piccolo, come quelle, che tendono alla distruzione , ed estirpazione del feto delle ostrache, di altri frutti di mare, e delle ovaje, e tane

de'pesci, in pregiudizio degl'interessi della Regia Corte, e del pubblico di Taranto; anche in vigore degli ordini della Real Sopra-Intendenza de'12 Giugno 1777.

3. Li ferri da pescare ostrache, ne'tempi permessi, e non vietati, dovranno essere della lunghezza di palmi 5, e non più; nel ferro chiamato *Marro*, tutto l'intiero ferro dovrà essere di rotola 10, e non più, e tutti li ferri dovranno essere marcati coll'impronta della Regia Dogana, e degli Ufficiali, che formano il corpo, alla lor presenza, dopo che l'avranno riconosciuti, pesati, e trovati della qualità, e peso come sopra; ed abbenchè la detta pesca delle ostrache debba cominciare dal dì 13 Dicembre sino al susseguente Sabato Santo di ciascun anno; pure ad effetto, che si possa di tal frutto provveder la Capitale per la vigilia di Natale, si potrà permettere dagli Ufficiali della Dogana suddelegata per numero 15 o 16 barche, da cominciar la detta pesca dal di 5 Dicembre di ciascun anno; ed a scanso di gelosia, e per non usar parzialità in pregiudizio degli altri pescatori di tal frutto, la scelta di detti 15 o 16 barche si farà a sorte, mettendo in una urna i nomi di tutti quelli, che si ascrivono a tal pesca; indi estraendone il sopraddetto numero, si darà ad essi, scelti dalla sorte, il biglietto in iscritto della Regia Dogana, affinchè altri non vadano alla detta preventiva pesca, imponendoli la solita stabilita pena. Potendosi poi dal dì 13 dicembre in appresso proseguire da tutti indistintamente la detta pesca con un alternativo metodo, dividendo in due eguali squadre quei pescatori, che si ascrivono a tale pescagione, ed operando una settimana per ciascuno, affinchè si conservi il genere, e non si estirpi tutto in poche settimane; inculcando ed ordinando precisamente per la conservazione e prolificazione di detto genere, che non sia lecito ad alcuno di pescar recignate ed ostrache piccole, non atte a mangiare; ma si debbano queste gettare nel medesimo luogo di Mar piccolo.

Il guardiano di mare sarà, e dovrà essere attentissimo all'osservanza di tal ordine, visitando frequentemente le barche, che pescano le dette ostrache nel tempo della pesca, e la sera, al ritorno dalla medesima, dandone subito parte alla Dogana sudde-

legata , affinchè sottoponga alla solita pena i rei controventori.

4. Egualmente resta proibita la mappa stretta, colla quale si pescano i cocciolonì, in pregiudizio delle pesche del mare.

5. La pesca della *fiaccola* , siccome è molto pregiudiziale al mar piccolo in tempo della fetazione de'pesci, che suole accadere da Febbraio a tutto Aprile, e negli altri nove mesi non reca danno alcuno al piccolo Mare,così per evitarsi questo disordine, si proibisce la detta pesca nelli tre mesi sudetti, cioè a Febbraio, Marzo, ed Aprile, sotto la pena di ducati 6,20 a'controventori per ogni volta, che si controverrà, e si permette negli altri nove mesi dell'anno in quella parte di mare, che si estende dalla punta della Penna per tutto il mar di dentro, e sino all'imboccatura dei ponti, nella quale restar deve totalmente proibita per tutti li dodici mesi dell'anno.

La pesca delle sciabache nel Mar piccolo , sebbene sia stato solito cominciarsi per lo addietro dalli 17 Settembre , e continuare a tutto dicembre di ciascun anno , pure , avendo l'esperienza fatto conoscere , che cominciandosi da un giorno prima delle quattro tempora di settembre non reca danno alcuno alle pesche del Mar piccolo, anzi reca utile, e vantaggio al conduttore, e per esso alla Regia Corte; si permette da un giorno prima delle quattro tempora di Settembre; ma dovrà il guardiano visitare continuamente le reti , colle quali si fa la detta pesca , ed avvertire, che l'occhio di ciascheduna rete sia di tanta lunghezza, che non oltrepassi il numero di 40 occhi per ogni misura di braccio lungo un palmo e tre quarti , essendo questa la misura solita delle maestre che lavorano le reti; che l'altezza di ciascheduna rete non oltrepassi le 13 braccia della misura di un palmo, e tre quarti, oltre la *potarca*, che non dovrà oltrepassare la misura di quattro braccia della solita estensione, e che la lunghezza di ciascheduna rete sia limitata di 5 tocchi, ognuno di 11 passi , ed ogni passo di 7 palmi , cosicchè l'intiera rete non oltrepassi li 55 passi, potendosi alla detta lunghezza di rete permettere che si aggiungano altre quattro reti volgarmonte dette *spedoni*, ognuno de'quali non oltrepassi la lunghezza di passi dieci, con che però le zoche o siano corde di giunghi, che si attaccano

atle reti della sciabaca siano di limitata lunghezza fra li 12 in 13 passi l'una, nè si permette, che nella prima settimana della licenza delle sciabache si usino più di 8 zoche per parte, le quali si potranno accrescere da settimana in settimana, dopo la licenza, con un'altra sola zoca, finochè non giungono al numero di 15 per parte. Non si permettono in ogni anno, e ne'tempi delle licenze, più di due sciabache al giorno, le quali per le prime 4 settimane potranno fare la pesca solo per tutta la notte, dal tramontare del sole alla nascita dello stesso; indi dopo le 4 settimane potranno pescare di giorno, ma non di notte.

7. Si proibisce espressamente la pesca delle nasse in tutti li tempi dell'anno, tanto nel Mar picccolo, quantò nel Mar grande, fino alla *Pietra di Rotondo*, come quelle che estirpano le madrine, o sia il piscicolo, che dovrebbe farsi grande, ed aumentarsi nel mare per tutto l'anno a vantaggio del pubblico.

8. Trovandosi dal guardiano del Mar piccolo controventori a quanto di sopra ordinato, dovrà subito arrestarli coll'istrumenti proibiti, e condurli alla Regia Dogana, ed avanti gli Ufficiali, i quali, come suddelegati di Supremo Consiglio a decidere col voto di Consultore le pene, e controversie fra i pescatori, e conduttori, dovranno far riconoscere l'istrumenti arrestati, e soggettare alla pena di ducati 6,20 i pescatori controvenienti, dividendo la detta pena in tre parti, con darne una al guardiano di Mar piccolo, l'altra all'affittatore di dazio delle pesche, e l'ultima alla Regia Corte, semprecchè il mare si trova affittato; ma trovandosi in amministrazione, due parti dovranno introitarsi alla Regia Corte, e la terza parte al detto guardiano: e nel caso, che cogli ordegni proibiti si arrestasse pesce pescato in controbando, trovandosi il mare in affitto, si debba fare la medesima divisione, che si è ordinata per la pena; e qualora si trovasse in amministrazione, le due terze parti del pesce, o sia il prodotto che si ricaverà dalla vendita da farsene, dovranno introitarlo alla Regia Corte, e dare la terza parte al guardiano, e con questa medesima proporzione dovranno farne la divisione con altro capiente, qualora non fosse il guardiano di mare, che in tal caso resta escluso dalla sua terza parte, tanto del pesce, che della pena.

9. Si proibisce assolutamente la pesca della *Faloppa* nel mar grande, e si permette in esso quella delle cozze pelose, per li soli mesi di Giugno, Luglio, ed Agosto di ciaschedun anno, col solito ferro di rotola 10, e lungo palmi 5 nel marro; e sebbene questo sia talvolta leggiero nel mar profondo, pure a scanso di ogni difficoltà si accorda, che a tutti due i lati si mettano due dicreti contropesi ambedue di rotola 5 in 6, per aversi la maggior sicurezza di farsi la detta pesca delle dette cozze pelose, anche ne'luoghi di detto mare , nominati le *Cupezze* ; giacchè nella secchezza basta il detto solo, e semplice ferro.

10. Si permette la pesca delle *Guadole* nelle peschiere site sotto al ponte della porta di Napoli: ma non colle reti strette di occhi, che arrestano qualunque pesciolino, che dal mar piccolo passa nel mar grande , col danno della pescagione ; ma bensì colla rete , che dovrà essere cogli occhi da poter arrestare le sardelle; di modo, che gli occhi delle reti, e di sacco non mai oltrepassino nel numero di 50 a braccio lungo , detto braccio con un palmo e tre quarti, colli quali si arrestano anche i pescioli atti a mangiare, e si dà il passaggio nel mar grande, agli altri più piccoli, che ingrossati, apportano colla pesca da farsene a tempo proprio, utile al Re, ed ai pescatori; e quantunque l'occhio della rete superiore al sacco, ch'è il primo sacco superiore dovrebbe essere assai più largo , pure si permette dell'istessa grandezza degli altri tre inferiori sacchi, cioè l'occhio di 50 per ogni braccio solito di rete, che come sopra è lungo un palmo, e tre quarti.

11. Il guardiano avrà l'obbligo d'invigilare così di giorno, come di notte nel Mar piccolo, per vedere se la pescagione si farà a dovere, e trovando novità, o controvenzione alli stabilimenti prescritti nel Libro Rosso, e nelle presenti Istruzioni, ne farà intesi gli Ufficiali della Regia Dogana suddelegata per le corrispondenti provvidenze.

12. Avvertirà pure, che nel Mar piccolo non si gettino pietre, con le quali si affogasse qualche calata di Sciabache, o si cagionasse altro danno pregiudicante alla Regia Corte.

13. Invigilerà poi nella Praja di Mar piccolo , acciò i pesca-

tori non peschino con reti proibite,e non portino nelle loro barchette esca, o altri ordegni proibiti; al di cui effetto dovrà visitarli, e trovando controvenzione li arresterà, e ne darà parte alli Uffiziali della Regia Dogana suddelegata per soggettarli alla dovuta pena: ben'inteso, che non dovrà mai ammettere le licenze per l'uso delle *Sciabache* ne'tempi proibiti, nè mai per l'uso dei sciabichelli.

14. Dovrà vedere, ed osservare ancora, che non si peschino dello ostrache, nè de'coccioloni fuori tempo, colle branche di ferro, ed avvertirà, che non si buttino reti proibite, nella difesa *Chioma*,dal primo di Ottobre fino ai 25 Novembre di ciaschedun anno, per evitarsi quel danno, che cagionano le dette reti proibite, ed il pesce, che colgono, con detrimento della Regia Corte, e del pubblico.

15. Invigilerà inoltre che non si peschi nelle bocche de'fiumi Lato, Lenno, Patemisco, Gervaro, Rasca, e Galeso, affinchè non si distruggano le ova, che ivi lasciano, e non s'impedisca l'introdurre della materia, che nutrisce i pesci nel mar piccolo.

16. Le licenze delle pesche non si daranno, se non che nell'intiero corpo della Dogana Regia suddelegata, coll'intelligenza del solo affittatore di dazio delle pesche ne'tempi, e cogli ordegni, ed istrumenti prescritti dalle presenti istruzioni, da quelle del Libro Rosso, senza che il guardiano di Mar piccolo abbia in in ciò la minima ingerenza, restringendosi la sua ispezione, ed obbligazione nell'invigilare, e custodire i mari piccolo, e grande, affinchè non vi si peschi con istrumenti proibiti, e ne'tempi vietati, con dar parte di tutto fedelmente alla Regia Dogana suddelegata.

17. Il guardiano di mar piccolo non dovrà esigere alcun dritto sotto il titolo di buttarsi il concio sottile nel mar piccolo o di porzione di guadagno, che fanno le *Sciabache* nel mese di Settembre a tutto i 24 Dicembre di ciaschedun anno, nè sotto qualunque altro pretesto, dovendo unicamente esigere il terzo della pena, come si è di sopra prescritto.

18. Non avrà il guardiano facoltà di mandare per conto suo barca, lancia, o altro legno alla pesca delle ostrache, nè di far

calare per suo conto in ogni anno le reti alla pesca delle triglie, nè di esigere altre prestagioni da pescatori sotto il titolo, e pretesto di franchigia, poichè essendo il Mar piccolo di spettanza della Regia Corte, e tutte le espressate azioni tendono, e sono dirette alla minorazione della rendita del corpo Doganale, di Mar piccolo, in danno, e pregiudizio dell'interessi della Regia Corte; e facendolo resterà immediatamente il detto guardiano privato dal suo impiego, incaricando detti uffiziali suddelegati di mettere prontamente un interino, e darne parte all'Amministrazione Generale, per passarne la notizia al Supremo Consiglio, che darà poi le dovute providenze.

19. Dovranno finalmente tutti li prefati capitoli d'istruzioni essere esattamente eseguiti dall'esercitante l'uffizio di guardiano di mari, e delli uffiziali della Regia Dogana di Taranto, nella parte che tocca, ed appartiene a ciascheduno, sotto la pena della privazione dell'impieghi rispettivi, col particolare avvertimento all'intiero corpo della Regia Dogana suddelegata di decidere le pene, e controversie de'pescatori, e conduttore, col voto dell'Assessore, che quante volte i rei di pesche proibite si assoggetteranno spontaneamente alla pena determinata, si dovrà questa incassare, e distribuire come sopra, e senza farne processo, per non gravar doppiamente i rei.

Allorchè però i rei riluttassero di subire la comminata pena, si formerà il processo a carico del medesimo reo, al quale, dopo la decisione dell'uffiziali suddelegati, resterà la facoltà di richiamarsene all'Amministrazione Generale in Lecce, che deciderà col voto del suo Assessore, o dopo questa seconda decisione, potrà appellarsene in Supremo Consiglio delle Reali Finanze, sempre a carico del reo gli atti, e la difesa—Napoli, dalla Real Segreteria Economica delle Reali Finanze li 5 Aprile 1793 — Ferdinando Corradini — Nicola Cotronchi — Vincenzo Reggio — *Concordat cum originalibus in ufficio Regiarum Dohanarum hujus dictae etc. Provinciae etc. Matri etc. et ed fidem etc. Ignatius Gigante Scrib: ad fidem etc.*

1792

Copia estratta dal registro della Consulta dell' Ammiragliato e Consolato dall' anno 1792 fino al 1794 nel qual fol. 36 si legge quanto segue.

S. R. M. — Signore — Nell'esporre al Real Trono i pescatori de' Paranzelli della Torre del Greco, delle diverse Pietre di Napoli, delle varie popolazioni del regno e de' Presidi di Toscana, le loro gravi miserie, per la scarsezza generale de' generi di prima necessità nel corrente penurioso anno, sono venuti ad implorare la grazia di permettersi loro la pesca con detti Paranzelli, così per la grascia della Capitale ed altri luoghi del regno, come per sollievo delle loro famiglie, ed altresì per non essere la medesima nociva alla fetazione de' pesci. Ed essendosi degnata S. M. con Reale Dispaccio del 1 e 7 del corrente mese rimettere tali suppliche a questo Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato; perchè ponderandone il contenuto, informi col suo parere. In ubbidienza di tal venerato Sovrano Comando, dopo di essersi discusso e ponderato l' affare, a vista del contenuto in detti ricorsi, e degli ordini generali emanati per la pesca dei Paranzelli nelle marine di Napoli e del Regno, ed in altri luoghi de' Reali Domini, rassegniamo alla Maestà Vostra, che il Tribunale non trova motivo bastante da ricedere dal suo primo sentimento umiliato con rappresentanza de' 12 dicembre del passato anno 1791 ed approvato con Real Carta de' 16 dello stesso mese, cioè che debba restar ferma la proibizione della pesca coi Paranzelli in tutto il littorale del golfo di Napoli, e lidi delle Isole vicine, cominciando dalla Capitale, e girando per la Torre, Castellammare, Costa di Sorrento, Capri, Procida, Ischia e lungo la spiaggia, che ritornando per Gaeta, Mondragone, Castelvolturno, Foce di Patria, Monte di Cuma, Punta di Miseno, Baja e Pozzuoli, arriva a Napoli. Ma che dalla punta del golfo di Salerno, dietro Massa in avanti, dalla parte di Oriente, per tutto

il fiume Sele, Agropoli, ed in tutte le adiacenze del detto golfo; come pure da Gaeta in avanti fino allo Stato Pontificio, si permetta per quest'anno solamente e non altro, a cagione dell'alterazione de' viveri nell'anno corrente, la pesca de' divisati Paranzelli, con osservarsi le precauzioni della pesca con maglia larga, e senza mazzare, escludendosi assolutamente ogni altro metodo pregiudizievole alla fetazione de' pesci. Per questo istesso anno ancora stima il Tribunale che si debba permettere colle medesime precauzioni la pesca de' Paranzelli ne' mari de' Reali Presidi.— Finalmente, siccome non è vietata la pesca de' Paranzelli per le marine del Regno nell' Adriatico dal Capo di S.ª Maria fino al Capo di Viesti, così opina parimenti potersi prolungare la stessa pesca da Viesti fino alle marine Pontificie per sempre ed in tutt'i tempi dell'anno — *Dal Tribunale dell' Amm.° e Cons.° 11 settembre 1792.*

17 ottobre 1808.

Copia ec. Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie.

L'espulsione dei nemici dall' Isola di Capri, togliendo loro i mezzi di turbar facilmente la pubblica tranquillità.

Visto il rapporto del nostro Ministro della polizia generale.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue

Art. 1. Tutti coloro tra i nostri sudditi ec.

Art. 2. È tolto fino a nuovo ordine ec.

Art. 3. Sono egualmente rivocati i divieti di pesca in tempo di notte, attualmente in vigore nelle province di Napoli, Terra di Lavoro, e Principato Citeriore, dovendo però i pescatori conformarsi ai soliti regolamenti di polizia.

Art. 4. I nostri Ministri della polizia generale delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato — Gioacchino Napoleone.

1808

Visto il rapporto del Direttor della Segreteria di Stato e Casa Reale, e considerando che la proibizione attuale di non poter pescare nella marina di Posilipo, ed in quella del Granatello, Portici, e Resina, reca danno a que' pescatori, che con l'onesta industria si guadagnano da vivere; abbiamo determinato che si tolga l'antico divieto di poter pescare nelle due sudette marine. Ed amando eziandio di togliere ogni proibizione, quando non rechi verun pregiudizio, e possa invece servire di lecito divertimento a questa popolazione, abbiamo determinato che resti per sempre sbandito il lago di Patria, onde possa ognuno in quel luogo recarsi liberamente a caccia.

Il Direttore della Segreteria di Stato e Casa Reale è incaricato ec.

1809.

Decreto rivocante gli ordini proibitivi di pesca.

Napoli 27 luglio.

Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie.

Considerando, dopo la partenza della flottiglia anglo-sicula, come definitivamente cessato per le barche da pesca il pericolo di cadere in mano del nemico.

E desiderosi di ridonar senza ritardo a questa classe di popolo numerosa i mezzi della sua sussistenza ordinaria.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti gli ordini proibitivi di pesca sono rivocati.

Art. 2. I nostri Ministri della marina e della polizia generale sono incaricati del presente decreto.

Firmato — Gioacchino Napoleone

Da parte del Re — Il Ministro Segretario di Stato.

Firmato — Pignatelli.

1817

Decreto che affida all'Amministrazione delle Acque e Foreste e della Caccia la polizia ed economia della pesca in generale.

Ferdinando I per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.

Veduta la legge sulle foreste, provvisoriamente in vigore, con la quale fu stabilito che tutto ciò che ha rapporto alle pesche riservate e di provento fiscale, sia un oggetto dell'Amministrazione delle Acque e Foreste.

Veduto il nostro Real Decreto del 2 di maggio del corrente anno, con cui la pesca è posta tra le attribuzioni del Ministero degli Affari Interni;

Volendo provvedere ai mezzi come invigilare alla conservazione di questo ramo di pubblica Economia;

Sulla proposizione dei nostri Segretari di Stato, Ministri delle Finanze e degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di Decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'Amministrazione Generale delle Acque e Foreste, e della Caccia, oltre l'ingerenza, che esclusivamente ha sulle pesche riservate, e di provento fiscale, è ancora incaricata della polizia e dell'Amministrazione della pesca in generale.

Art. 2. La detta Amministrazione, per quanto riguarda la pesca di pubblico dritto, corrisponderà col Ministero degli Affari Interni.

Art. 3. I nostri Segretari di Stato, Ministri delle Finanze e degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Firmato Ferdinando. Il segretario di Stato Ministro delle Finanze, Firmato Medici. Il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, Firmato Parisi. Il Ministro Segretario di Stato Ministro Cancelliere, Firmato Marchese Tommasi.

1817

Bando dell' Amministrazione delle acque e foreste.

Il Direttore Generale previene i padroni de' paranzelli Napoletani e Tranesi che S. M. con Real Rescritto de' 19 Novembre 1817 ha ordinato la proibizione delle reti a maglia più piccola del tarì, e di essere tali reti attaccate a funi di canape; che la pesca con esse debba continuare ne' soli mari di Napoli, sino a che non sia fatto un nuovo Regolamento generale, non solo pei paranzelli Napoletani, ma anche per quelli di Trani. Si astengano quindi i padroni de' paranzelli di contravvenire a tale Sovrana disposizione, sotto le pene comminate dal bando dell' anno 1784.

1834

Decreto del 20 ottobre.

Veduta la prammatica 20 *de nautis et portubus* de' 6 ottobre 1784 risguardante la pesca.

Volendo noi rendere conformi al metodo delle leggi penali in vigore le antiche determinazioni intorno alle contravvenzioni in materia di pesca.

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, delle finanze, e degli affari interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

art. 1. È proibito di pescare colle reti dette specialmente codacchio e filonnente, ed in generale con ogni altra specie di reti di qualunque denominazione, che non siano a maglia chiara, e della grandezza di un tarì della nostra moneta, sia che si usino paranze, paranzelli, sciabiche, sciabichelli, od altre barche qualsivogliano.

2. È proibito del pari attaccare alle reti di paranze e paranzelli mazzeri o altri pesi, che abbassandole soverchiamente, le facciano radere e sconvolgere il fondo del mare.

3. La pesca con paranze e paranzelli incomincierà non prima de' 4 di novembre di ciascun anno, ed avrà fine nel sabato santo dell' anno che segue.

4. Allorchè le paranze ed i paranzelli usciranno dal lido, non potranno gittarsi le reti che almeno a dieci passi di profondità di acqua lontano dalla terra; e nel ritorno dovrà la rete alzarsi quando siasi giunto anche a dieci passi di profondità di acqua lontano dalla terra.

5. I contravventori saranno puniti colla confiscazione delle reti, e coll' ammenda di tre a dodici ducati, cui potrà, a seconda de' casi, essere aggiunta la detenzione.

6. È del pari vietato di pescare così in mare, come ne' fiumi e ne'laghi, col mezzo di sostanze velenose di qualunque natura.

Per la pesca col pomo terragno, col titimalo, colla noce vomica, col tasso o con altra sostanza che renda nocivo il cibo de'pesci, si applicherà pel solo fatto di essersi valuto di tali sostanze, oltre l' ammenda di tre a dodici ducati, il primo grado di prigionia.

Per la pesca con altre sostanze venefiche, la pena sarà quella sanzionata col precedente articolo.

7. Contro i reiteratori ed i recidivi nelle trasgressioni in materia di pesca, saranno osservate le regole contenute nel capo V, titolo II, libro I delle leggi penali.

8. Il decreto de' 20 di giugno 1827 sarà applicato del pari pe'contravventori, che fossero nell' assoluta impossibilità di pagare l' ammenda applicata come pena principale.

9. Le istruzioni de' 4 di aprile 1793, confermate col nostro reale rescritto del dì 8 di marzo 1825, intorno alla pesca del mare di Taranto, le quali provveggono con determinazione richieste da circostanze locali, che non si distrugga il germe de'pesci, rimarranno nel loro pieno vigore.

10. Le disposizioni del presente decreto avranno luogo per ora, e fino a nuova nostra sovrana risoluzione, ne' nostri dominii al di qua del faro soltanto.

11. I nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, delle finanze, e degli affari interni, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

1847

Regolamento del 7 agosto sulla pesca nel golfo di Napoli.

CAPITOLO I.

art. 1. La polizia della pesca è affidata esclusivamente all'Amministrazione civile nei modi espressi in questo regolamento.

La direzione Generale di Ponti e Strade non vi avrà alcuna diretta ingerenza, ma dovrà solamente essere interrogata a dar parere sui nuovi modi, ed ordigni di pesca che intendessero introdursi (a).

art. 2. La immediata vigilanza, per la osservanza delle regole nella esecuzione della pesca, e per impedire gli abusi e le contravvenzioni prevedute col presente regolamento, sarà confidata ai Guardamari nominati e muniti di patente dall'Intendente.

CAPITOLO II.

De' Guardamari.

art. 3. La pesca del pesce e quella delle conchiglie sarà sorvegliata da'guardamari prescelti nel ceto che rispettivamente la esercita.

art. 4. In ogni sezione marittima della Città di Napoli, ed in ogni Comune della Provincia di Napoli, il di cui territorio sia bagnato dal mare, si creeranno dei Guardamari prescelti fra'più probi, agiati ed abili pescatori, e padroni di barche.

(a) Il ramo di Acque e Foreste fu aggregato a quello di Ponti e Strade con decreto del 26 novembre 1821. N' è stato separato con decreto del 28 aprile 1859. Il ramo di Acque e Foreste ha portato seco le attribuzioni sulla pesca.

art. 5. In ogni sezione marittima della Città di Napoli, ed in ciascun Comune marittimo del golfo, sarà fatta una lista di eligibili a Guardarmi per la pesca del pesce ; e nelle sole sezioni marittime della Città di Napoli sarà fatta un'altra lista di eligibili per la pesca delle conchiglie.

art. 6. Le liste saranno compilate rispettivameute da'Sindaci de'Comuni marittimi del golfo, e dagli Eletti delle sezioni marittime della Città di Napoli.

art. 7. Le liste saranno rinnovate per ogni quinquennio.

art. 8. Per questa prima volta trovandosi già compilate le dette liste nella fine del 1845, rimarranno ferme a tutto dicembre 1850.

art. 9. Le liste rinnovate saranno nel dì 1 settembre pubblicate, ed affisse per otto giorni alle porte delle rispettive Cancellerie comunali.

art. 10. Durante il tempo dell' affissione, ogni pescatore non incluso nelle liste, che crede avervi dritto, potrà reclamare all' Intendente.

art. 11. L'Intendente, tenendo ragione dei reclami, stabilirà definitivamente le liste per tutta la fine di settembre,

art. 12. Le liste, approvate, saranno nel dì 1 ottobre pubblicate, ed affisse per otto giorni alle porte della rispettiva Cancelleria Comunale.

art. 13. Per tutta la fine di ottobre di ciascun biennio, i Sindaci de' Comuni marittimi del golfo, e gli Eletti delle sezioni marittime della Capitale, dovranno proporre per terna all'Intendenza i Guardamari sulla lista degli eligibili, nel numero stabilito nel seguente articolo.

art. 14. In ogni sezione marittima della Città di Napoli si proporranno per terne:

tre pescatori per la pesca del pesce :

tre pescatori per la pesca delle conchiglie.

In ogni comune marittimo del golfo si proporranno per terna tre pescatori.

Gli Eletti delle sezioni marittime, ove il bisogno lo richiegga, potranno proporre all' Intendente nella terna degli eligibili

a Guardamari iscritti nella lista, degli eligibili a guardamari per la pesca delle conchiglie.

art. 15. Per tutta la fine di novembre, l'Intendente prescegliérà i più idonei a' termini dell'articolo 4 di questo regolamento, e loro darà la patente.

art. 16. I Guardamari entreranno in carica nel dì primo di Gennaio.

art. 17. Per la più esatta osservanza del regolamento e per esercitare una più immediatá vigilanza su i Guardamari, nella Città di Napoli, due Guardamari eletti saranno nominati Capiguardamari; uno per la pesca del pesce, e l'altro per quella delle conchiglie. Sarà ufficio di costoro di esercitare la immediata vigilanza sui Guardamari e di denunziarne all' Eletti gli abusi, e la negligenza.

art. 18. I Guardamari potranno esercitare il mestiere di pescatore. In conseguenza sono passibili di tutte le pene comminate nel presente regolamento, laddove nell' esercizio del loro mestiere venissero a commettere delle contravvenzioni.

art. 19. La durata della carica di Guardamare è biennale. Essi possono essere rieletti, quando diano pruova della loro buona condotta. Ma non potranno essere confermati la seconda volta, se non dopo l' elasso di un biennio.

art. 20. Le funzioni de' Guardamari, e de' Capiguardamari sono gratuite.

Essi anno nondimeno dritto sulle multe, o sul valore degli oggetti confiscati ne' modi stabiliti in questo regolamento.

art. 21. I Guardamari, sotto la loro più stretta risponsabilità, invigileranno che non si faccia alterazione negli ordigni e strumenti, e nel metodo approvato dalla direzione generale.

art. 22. I Guardamari e i Capiguardamari potranno esercitare promiscuamente la loro vigilanza in tutto il golfo, anche presso la costa degli altri Comuni a cui non appartengono: salva sempre la giurisdizione per procedere al giudizio di contravvenzione ne' modi stabiliti in questo regolamento.

CAPITOLO III.

De' modi di pesca che sono proibiti.

art. 23. È proibito, sotto pena di un'ammenda di ducati due, di adoperare materie velenose o soporifere per uccidere o addormentare il pesce.

art. 24. È proibito dentro il cratere di Napoli, dal Capo Miseno alla punta della Campanella, il pescare alla vela con paranze, paranzelli, tartane, feluche, ed altri simili.

I contravventori saranno puniti con una multa di ducati cinquanta.

art. 25. Le reti in generale dovranno essere a maglia chiara, secondo il modello esistente nel Ministero degli affari interni, tranne i casi di eccezione contemplati in questo regolamento.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati cinque.

art. 26. Per la pesca delle sciabiche e sciabichelle sarà permesso di far uso della così detta Corona, che non potrà essere più alta di palmi quattro.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati cinque.

art. 27. È proibito dal 1° aprile fino a tutto giugno la pesca delle fragaglie.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati quattro.

art. 28. La pesca delle alici è permessa in qualunque stagione; non potendo però le reti dette Menaide e Menaidezze, che si adoperano, avere più di trenta nodi a palmo.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati quattro.

art. 29. La pesca de' polpi non poter eseguirsi con le così dette langelle dal primo di marzo a tutto agosto.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati tre.

art. 30. La pesca de' pesciolini detti nudi è proibita in qua-

lunque tempo. Ed occorrendo che si pescassero per avventura con reti non vietate, i pescatori dovranno subito buttarli in mare, sotto pena di un' ammenda di ducati quattro.

art. 31. È permesso l'uso delle reti speciali, necessarie per la pesca dei cecinelli e dei vermi di mare da servire per esca. Coloro che adopereranno tali reti per altra pescadiversa, saranno puniti con un' ammenda di ducati cinque e con la perdita delle reti.

art. 32. Le reti, di cui potrà farsi uso, sono quelle indicate nella statistica sovranamente approvata,ed alligata al presente regolamento.

art. 33. A misura che in seguito s'introdurranno nuove reti, ed ordigni col debito permesso, se ne farà aggiunzione al notamento.

art. 34. Il notamento summentovato dovrà rimanere sempre affisso nelle Cancellerie Comunali.

CAPITOLO IV.

Della pesca delle conchiglie.

art. 35. La pesca delle vongole nel golfo di Napoli dalla punta di Miseno, non potrà cominciare ogni anno prima del giorno quindici maggio, nè continuarsi al di là del 10 settembre.

Riguardo alle altre specie di conchiglie se ne comincerà la pesca da' 10 settembre, e si terminerà a' 10 aprile.

I contravventori saranno puniti con un ammenda di ducati tre.

art. 36. Il rastrello di ferro, che suole adoperarsi in tal pesca, non può avere una lunghezza maggiore di tre palmi, nè eccedere il peso di rotoli dodici. I denti situati nella parte anteriore non potranno essere più di 19, nè essere più lunghi di mezzo palmo. Esso deve essere maneggiato colle braccia, per mezzo di una lunga pertica applicata nella parte opposta a quella de' denti.

Sono rigorosamente proibiti i rastrelli a mangano, l'uso de' pali di ferro, ed ogni altro ordigno o strumento diverso da quelli

che si sogliono adoperare, e che sieno di costruzione diversa da quella indicata di sopra.

I contravventori saranno puniti con un' ammenda di ducati tre.

art. 37. Per la buona economia della pesca, le piccole conchiglie, come sinora si è praticato, dovranno essere sceverate e gittate di nuovo nel mare, affinchè possono giungere alla debita grandezza. Ogni pescatore di conchiglie sarà obbligato di eseguire tale operazione, e di presentare la sua pesca ad uno de'Guardamari, il quale deve verificare se vi abbia adempiuto.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda di quindici carlini.

art. 38. Per la verificazione della grandezza delle conchiglie, i guardamari addetti alla vigilanza su tale pesca, dovranno essere provvedníi di un crivello, il cui fondo sarà munito di una lamina di ferro, che contenga diversi ordini di fori, atti a dar passaggio alle piccole conchiglie, della grandezza ogni foro di sei centesimi di palmo per lato.

Questi crivelli saranno verificati e marchiati dagli Eletti delle sezioni marittime della Città di Napoli, senza pagarsi alcun dritto. Le conchiglie saranno vagliate nel sito della pesca, di modo che le piccole possono cadere nel mare.

I Guardamari, che useranno crivelli non marchiati, saranno puniti con l' ammenda di ducati sei.

I Guardamari o i pescatori che non vaglieranno, o non faranno vagliare le conchiglie, saranno puniti con l' ammenda di un ducato.

art. 39. Affin di evitare abusi o contravvenzioni, tutt' i pescatori di conchiglie di Napoli, pescheranno riuniti in un determinato spazio, sotto la vigilanza immediata de' Guardamari. La stessa regola dovrà osservarsi anche per gli altri pescatori dei diversi Comuni, qualora volessero addirsi a tale pesca, che dovranno rispettivamente eseguire riuniti sotto la vigilanza dei loro Guardamari.

I contravventori saranno puniti con un' ammenda di ducati tre.

art. 40. I Guardamari, essendo eletti fra più esperti del loro mestiere, designeranno il tempo, il sito, e la durata della pesca.

Riuniti in consiglio, a maggioranza di voti, faranno l' anzidetta designazione, alla quale tutt' i pescatori dovranno uniformarsi.

I contravventori saranno puniti con una multa di ducati quattro.

art. 41. È vietato a' Guardamari di far società per la pesca con qualunque pescatore, sotto pena di un' ammenda di ducati quattro a carico di ciascun de' soci.

art. 42. Rimane libero, durante il tempo del divieto della pesca delle conchiglie nel Golfo di Napoli, di tenere de'depositi di conchiglie provenienti da fuori il Golfo di Napoli, purchè tali depositi sieno tenuti in piccole quantità in nasse sospese nelle acque del mare, e che nel mettersi in vendita le gongole, tra esse non ve ne sieno delle morte e guaste, dovendo ciò verificarsi dall' Eletto, e dagli altri agenti addetti a questo ramo di servizio (a).

art. 43. Non si potrà far uso di qualsivoglia nuovo ordigno per pescare, nè fare modificazione nelle reti e negli ordigni attuali, o che riguardano la pesca del pesce, o delle conchiglie senza la permessione della Direzione Generale di Ponti e Strade, la quale deve prima assicurarsi che la novità o la modificazione non apporta alcun danno.

I contravventori saranno puniti con la multa di ducati sei, se la contravvenzione riguarda la pesca del pesce; e con la multa di ducati quattro se riguarda quella delle conchiglie.

Questo articolo è stato così modificato.

È proibito sotto pena di un' ammenda di docati cinque, il deposito delle conchiglie provvenienti da luoghi fuori il golfo, sopra qualunque punto del littorale del cratere di Napoli, dovendosi subito le medesime vendere in piazza.

CAPITOLO V.

Divieto di esporre in vendita pesci, o conchiglie nei modi e nei tempi proibiti.

art. 44. È vietato a'così detti Capiparanza, pescivendoli, venditori a minuto, o a chiunque faccia speculazione di acquistar pesci o conchiglie per rivenderli, il comprare, il trasportare, conservare o porre in vendita pesci o conchiglie ne i modi e ne'tempi proibiti. I contravventori, oltre la perdita del genere, saranno puniti:

1. Con una multa di ducati sei, se sono incettatori del pesce, o lo conservino.

2. Con una multa di ducati quattro, se sono semplici venditori a minuto del pesce.

3. Con una multa di ducati tre, se la contravvenzione è relativa alle conchiglie.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali sulle contravvenzioni contemplate nei precedenti Capitoli.

art. 45. Allorchè la contravvenzione si commetta da un Guardamare, oltre la pena in cui s'incorre, secondo i diversi casi, di dritto dev' essere condannato alla destituzione in perpetuo.

art. 46. Nelle condanne s'intende di dritto compresa la confisca del pesce e conchiglie cadute in contravvenzione, e delle reti o ordigni proibiti.

La stessa condanna sarà pronunziata a carico di coloro, che facessero uso di reti e di ordigni proibiti, per l'uso de'quali avessero ottenuto il permesso ne' termini di questo regolamento; quando non li adoperassero nei tempi e ne' modi stabiliti col permesso ottenuto.

Se gli ordigni si possono ridurre ad uso regolare, a giudizio

degli esperti, si eseguirà tal modificazione, e gli oggetti saranno venduti all'incanto per dividersene il prezzo ne' modi stabiliti in questo regolamento. In altro caso saranno distrutti.

art. 47. Colui che fa da padrone nelle barche, pagherà esso soltanto la metà dell'ammenda. L'altra metà sarà a carico degli altri marinai, o pescatori, a rate uguali.

Art. 48. Non sono soggetti all'ammenda coloro a cui i termini delle LL. PP. non sono imputabili i reati, nè i garzoni.

Art. 49. Se in una barca di pesca si rinvengono reti, ed ordigni proibiti, tranne per coloro che ne avranno la debita licenza, ai termini di questo regolamento, quantunque non si abbiano pruove di essersene fatto uso, i contravventori saranno puniti con la metà dell'ammenda comminata contro coloro, che nella pesca ne avessero fatto uso.

Art. 50. L'ammenda di dritto sarà aumentata di un quarto contro i reiteratori, e di una metà contro i recidivi.

Art. 51. L'ammenda anche di dritto sarà del doppio di quella comminata per le rispettive contravvenzioni, se si tratta di un Guardamare o Capoguardamare.

Art. 52. Oltre le pene già stabilite, i contravventori saranno tenuti alle spese del giudizio: a quale uopo la barca in cui sarà presa la contravvenzione, rimarrà sequestrata, nè potrà essere rilasciata, se prima non siano state soddisfatte le spese giudiziarie; o se non si dia valida cauzione per gli effetti della condanna. Questa disposizione avrà luogo, ancorchè la barca non appartenga a coloro che sono stati colti in contravvenzione, salvo al proprietario effettivo il regresso contro chi di dritto.

CAPITOLO VII.

Della procedura per le contravvenzioni prevedute col presente regolamento.

Art. 54. La facoltà di giudicare sulle contravvenzioni contemplate in questo regolamento è attribuita ai Sindaci dei rispettivi Comuni marittimi, ed agli Eletti delle Sezioni marittime della Città di Napoli nei limiti delle loro rispettive attribuzioni, laddove importino una multa sino a ducati sei.

Per le altre, importanti a multe maggiori, vi giudicherà il Consiglio d'Intendenza.

Per queste i Sindaci, o gli Eletti secondo le distinzioni dell'art. 55 compileranno le istruzioni, e le trasmetteranno al Consiglio d'Intendenza, che deciderà come di ragione.

Le forme, esclusa la redazione di verbali, che è espressamente stabilita nel presente regolamento art. 57, saranno quelle contenute nella legge de'25 marzo 1817.

Art. 55. Per le contravvenzioni sorprese in mare sarà competente a giudicare il Sindaco del Comune, o l'Eletto della sezione marittima della Città di Napoli dove domicilia il padrone della barca.

Per le contravvenzioni sorprese in terra, sarà competente a giudicare il Sindaco del Comune, o l'Eletto della sezione marittima della Città di Napoli nel cui territorio sarà sorpreso.

Nel caso straordinario, nel quale il contravventore appartenga ad un Comune fuori Provincia, il verbale di contravvenzione può riceversi dal Sindaco di quel Comune ne'di cui paraggi sarà stata presa la contravvenzione.

Art. 56. Le sentenze de'Sindaci, o degli Eletti dei quartieri marittimi di Napoli saranno assoggettate al solo appello devolutivo presso il Consiglio d'Intendenza; e le decisioni di quest'ultimo importanti a multa maggiore di ducati sei, saranno assoggettate allo appello devolutivo presso la G. C. dei Conti.

Art. 57. Per ogni contravvenzione peschereccia, i Guarda-

mari compileranno in carta semplice il relativo processo verbale, che conterrà,

Il giorno in cui il reato sarà verificato;

il nome, il cognome, il domicilio del compilatore;

il luogo del reato;

il nome, il cognome, ed il domicilio del delinquente.

La qualità e quantità del pesce o conchiglie prese in contravvenzione, la descrizione delle reti o degli ordigni adoperati, o delle materie velenose o soporifere, e l'indicazione del tempo, e di ogni altra circostanza particolare del reato, per quanto se ne potrà sapere;

Tutte le circostanze, che si saranno scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie, le pruove e gl'indizi che esistono contro i colpevoli;

La data della chiusura del processo verbale.

Art. 58. I processi verbali saranno al più tardi fra le ventiquattr'ore presentati al 1 Eletto de' Comuni, o all'Aggiunto delle Sezioni marittime della Città di Napoli, secondo le distinzioni dell'art. 55, i quali osservandovi dei difetti, li correggeranno con un processo verbale di supplemento. Il processo verbale sarà ratificato con giuramento dal compilatore; l'Eletto noterà in piè di esso la data della presentazione e la conferma giurata.

Art. 59. Nel caso che i compilatori dei processi verbali non sappiano scrivere, nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato al 1 Eletto de' Comuni, o all'Aggiunto della Sezione maritima di Napoli, secondo le distinzioni dello articolo 55, i quali redigeranno il verbale di contravvenzione nella Cancelleria del Comune o delle Sezioni rispettive con tutte le indicazioni prescritte nell' art. 57.

Art. 60. Nella Città di Napoli, i Guardamari, nel presentare i verbali o nel giurarli, giusta i due precedenti articoli, saranno accompagnati dal Capoguardamare.

Art. 61. I verbali degli Agenti suddetti faranno piena fede in giudizio, sino alla iscrizione in falso.

Art. 62. In ogni caso il Sindaco del Comune o l'Eletto delle Sezioni marittime di Napoli potranno far rilasciare la barca su

cui si è sorpresa la contravvenzione, al proprietario o al contravventore, dietro sufficiente ed idonea cauzione.

Art. 63. I Guardamari depositeranno presso l'Eletto de' Comuni, o l'Aggiunto delle sezioni marittime di Napoli, secondo le distinzioni dello art. 55, gl'istrumenti e l'oggetto del reato.

Art. 64. Per rintracciare l'oggetto materiale del reato, i Guardamari potranno introdursi nelle officine, edifizl, cortili, e recinti, purchè sieno accompagnati dall'Eletto del Comune, o dall' Aggiunto della Sezione marittima di Napoli.

Art. 65. Gli ordigni proibiti, nel caso che possono accomodarsi senza più essere nocivi, saranno venduti all'incanto in un giorno di domenica.

A tale oggetto il Cancelliere in un foglio, che si affiggerà nei luoghi soliti due giorni prima, indicherà le cose che si vendono, e l'ora ed il sito in cui si celebrerà l' incanto.

Art. 66. L'incanto si eseguirà in presenza del Cancelliere, e dei Guardamari che han preso la contravvenzione. La vendita si farà al migliore offerente, il quale deve prontamente sborzare il prezzo. Di questo atto si formerà processo verbale sottoscritto dal Cancelliere, dai Guardamari, e dal compratore. Il prezzo ritratto si depositerà nella cassa comunale. Nella Città di Napoli sarà anche presente all'incanto il Capoguardamare del ceto a cui appartiene il contravventore.

Art. 67. Dopo la pronunziazione della condanna, il pesce, e le conchiglie confiscate saranno trasportate ove ha luogo lo smercio di tali generi, e se ne farà subito la vendita allo incanto. A quale oggetto il Cancelliere del comune, o il primo Eletto disporrà che un banditore comunale gridasse nei diversi Quartieri, che nel sito destinato si procede alla vendita del pesce, e delle conchiglie.

Il Cancelliere, o l'Eletto, in presenza de'Guardamari capienti, assisterà allo incanto, e ne compilerà processo verbale sottoscritto da lui, dai Guardamari, e dai compratori, ed il prezzo sarà depositato nella cassa comunale.

Pel pesce preso sulle paranze, sui paranzelli, e sulle tartane, e felluche, che abbiano pescato alla vela in contravvenzione, il

Sindaco, o l'Eletto ne verificheranno la quantità, come pure lo farà valutare; e dopo avere tutto ciò notato negli atti d'istruzione, che è tenuto di compilare ai termini dello art. 54, lo restituirà ai marinari contravventori.

Il Consiglio d'Intendenza, nel pronunziare la multa contro di costoro, li condannerà pure al pagamento del valore del pesce, che venne loro restituito, depositandosi collo importo della ammenda come sopra.

CAPITOLO VIII.

Uso ed amministrazione delle ammende, e vigilanza eccezionale nel golfo di Napoli.

Art. 68. Due terzi delle ammende, e del prezzo del pesce, degli ordigni confiscati, ove possono essere ridotti ad uso regolare, spetteranno per nove decimi ai Guardamari capienti a rate uguali, e per undecimo al Capoguardamare.

L'altra terza parte andrà, dedotte le spese, a beneficio de' rispettivi Comunì, o della Città di Napoli, secondo che la sentenza sarà stata pronunziata da un Sindaco de'Comuni marittimi, o dall' Eletto delle Sezioni marittime della Città di Napoli.

E per i casi in cui vi pronunzierà il Consiglio d'Intendenza a benefizio di detti Comuni, o della Città di Napoli, secondo che la contravvenzione sarebbe stata giudicata dal Sindaco, o dagli Eletti, quante volte avesse importata un'ammenda entro i limiti delle loro attribuzioni.

Art. 68. Per le contravvenzioni, che si riferiscono alla pesca delle conchiglie, sempre riserbati due terzi delle ammende e del valore delle conchiglie, e degli ordigni confiscati a beneficio dei Guardamari capienti, e del Capoguardamare, l'altro terzo cederà a beneficio della Congrega di S. Caterina *dell' arte dei vongolari.*

Art. 70. Sarà permesso a'soli Capoguardamari, in quei rari casi in cui ne vendesse la necessità, di noleggiare barche per sorprendere in alto mare i contravventori, o di farsi anche accompagnare dai Guardamari.

La spesa sarà loro compensata dalla Città di Napoli, dietro il certificato dell' Eletto della Sezione.

Napoli 7 Agosto 1847.

Il Direttore Generale.
CARLO AFAN DE RIVERA

Nuova Statistica.

Delle reti da pesca nel golfo di Napoli, dalla punta della Campanella a quella di Miseno, (sanzionata con Sovrano Rescritto da' 7 agosto 1817.).

Art. 1. Le specie delle reti permesse, indicate colle rispettive denominazioni volgari sono ventieinque, cioè — 1 Sciabica — 2. Sciabichella — 3. Vastasegna — 4. Tartarone — 5. Tartanella — 6. Tartanella sottile — 7. Manica di lino — 8. Laonara — 9. Menaida — 10. Menaidozza — 11. Signorella — 12. Rete quadra — 13. Leva-leva — 14. Valanzola — 15. Paranza di Aguglie — 16. Castavellara — 17. Radoli — 18. Schetti — 19. Reti di posta — 20. Caprarella — 21. Vollaro — 22. Vollarello di aringhe — 23. Giacco — 24. Palamidara — 25. Tonnara colla pollica.

Art. 2. Le prime otto delle reti suddette possono dirsi da tiro, e l'ordine delle loro maglie dovrà procedere nel modo seguente. Dopo le pareti, che sono delle vaste maglie, che hanno per oggetto di guidare il pesce nel sacco della rete, queste successivamente restringendosi vanno a mettere termine ai mappitelli che sono un prosieguo delle pareti a maglia più serrata. I mappitelli si ligano alla manica, che forma il sacco della rete, la quale finisce al capoghirlanda, cui è unita la corona. La maglia dei mappitelli deve essere della dimensione di 8/200 di palmo (1), pari quasi al tarì di nuovo conio.

Quelle della manica cominceranno dalla grandezza di 4/100 (2),

(1) Centimillimetri 02116.
(2) Centimillimetri 00158.

e successivamente restringendosi sino al capoghirlanda saranno in tal sito di 3/100 (1). Finalmente la corona avrà tutta la maglia della luce di 2/100 di palmo (2).

La corona avrà la profondità di quattro in sei palmi; (3) la sua larghezza sarà varia da palmi cinquanta (4) in sotto, secondo la diversa dimensione del capoghirlanda ove la corona è unita.

La corona si permette alla sciabica, alla sciabichella, e alla vastasegna. Al tartarone, alla tartanella ed alla tartanella sottile, se ne permette l'uso solo quando si adoprano dalla spiaggia; la manica di lino e la laonara vanno senza corona, e la loro più piccola maglia sarà di trenta ordini o nodi a palmo.

Art. 3. La menaida, la menaidozza, e la signorella avranno la maglia di trenta ordini o nodi a palmo. Si situano a piombo nel mare, essendone ritenuto il lembo superiore sulla superficie da sugheri, e negli estremi da barili vuoti.

Art. 4. La rete quadra, e il leva-leva si abbassano in fondo al mare coll'uso di quattro a sei barche ed indi si elevano a braccia. La loro maglia sarà di trenta ordini, o nodi a palmo, come pure quella della valanzola ritenuta nel fondo del mare da un cerchio di ferro.

Art. 5. La paranza di aguglie, la castavellara, i radoli, e gli schetti hanno le reti a piombo che si stringono tra due barche, cioè, la fonte; non potranno avere la luce minore di trenta ordini e nodi a palmo.

Art. 6. Le reti di posta, e la caprarella si situano benanche a piombo del mare, ed avranno la maglia di 8/000 di palmo (5).

Art. 7. Di 8/100 di palmo (6) sarà la maglia del vollaro, del vollarello di aringhe e del giacco, a cui va unita la rete orizzontale, che si mantiene tesa coll'uso delle canne sulla superficie del mare,

(1) Centimillimetri 00794.
(2) Centimillimetri 00 529.
(3) Centimillimetri 1,05820 a 1,58730.
(4) Centimillimetri 13,227,51.
(5) Centimillimetri 02116.
(6) Centimillimetri 02116.

Nella chiusarana, a cui servono, è vietato di usare materie velenose o soporifere, giusta l'art. 23 del Regolamento.

Art. 8. Finalmente la palamidara e la tonnara sono pure reti impostate ed hanno delle vaste maglie. La pollica della tonnara si situa come il leva-leva nel fondo dell'ultima parte della stessa, ed avrà la maglia di 30 ordini o nodi a palmo.

Art. 9. Le reti ed ordegni di pesca vietate sono sette, cioè — 1. Lampaja — 2. Gangama — 3. Gangamella — 4. Tela — 5. Filonnente — 6. Codacchio — 7. Rezzola a coda.

Art. 10. È vietato pescare sui così detti *Montoni*, cioè i siti nelle secche, ove il pesce depone di ordinario le uova, anche colle reti permesse, nei mesi di marzo, aprile e maggio. I montoni più noti nel golfo sono quelli delle *Bocche di Capri*; 2. quelli *presso Massa* e della terra *di Scuderi, tra Vico e Meta*; 3. i Montoni *della Torre*; 4. quelli *di Nisita*; 5. *Penta Palomba* fuori Pozzuoli.

Art. 11. La pesca di cicinelli è permessa dal 1 dicembre a tutto febbraio. Le reti a maglia serrata per tal genere di pesca possono solo adoperarsi nei siti di passaggio del pesce, cioè presso il Forte nuovo, il lanternino del Molo, il Canale di S. Giovanni, lo scoglio di Rovigliano, l'Uncino, e la Torre Scassata.

Art. 12. La pesca delli alicelli per esca, a prendere gli scombri e i lacerti, è permessa nei mesi di giugno e luglio. Per turno settimanile saranno prescelte sette barche di proprietà di pescatori di conosciuta morale: quattro cioè di Napoli, due delle Torri, ed una di Castellammare, alle quali sarà lecito di praticare tal pesca.

I pescatori napoletani saranno sorvegliati dal Capoguardamare, quelli delle Torri e di Castellammare dal Guardamare più antico.

Art. 13. La vendita dei cicinelli e delle alicelle non per uso di esca, o nei mesi vietati, costituisce la contravvenzione non solo pel pescatore, ma bensì pel venditore.

Art. 14. Gli altri ordigni di pesca autorizzati sono le nasse,

siano a campe, a mastrilli, o a nasselle. La luce dei fori sarà di 4/100 di palmo (1).

Art. 15. La pesca all'amo con palancresi a coffe, denticiari, cerniari', catalani, volantini e lenze, è permessa in ogni modo e tempo.

Art. 16. La pesca dei cannolicchi è regolata dal Rescritto del 1836. Si farà colla pala della lunghezza di un palmo (2), e del peso di un rotolo e mezzo; sarà infissa in un' asta di palmi 14 (3), fornita di una reticella di 25 ordini o nodi a palmo.

Art. 17. La pesca delle conchiglie così dette madri è vietata. La loro vendita costituisce la contravvenzione, come nell' articolo 13.

Art. 18. L'uso delle così dette sporte per la pesca delle seppie, gamberi, mazzoni ed altri pesci minuti, sarà permessa nei soli mesi da ottobre e marzo lungo le scogliere, e non più lungi di 20 palmi (4) dalle medesime.

Art. 19. Le reti e gli ordegni di pesca, non compresi nella presente statistica, si avranno per vietati. Delle diverse misure delle maglie se ne depositeranno i modelli o campioni presso gli Eletti e presso il Capoguardamare, per servire di rigida norma nei casi di contravvenzione.

Art. 20. Le reti, attualmente in uso, potranno adoperarsi fino a tutto dicembre 1847, termine di stretto rigore, oltre il quale ogni rete non permessa costituirà la contravvenzione, ancorchè si trovasse semplicemente nelle barche o nella spiaggia.

Napoli 7 agosto 1847.

Il Direttore Generale
CARLO AFAN DE RIVERA.

(1) Centimillimetri 01058.
(2) Centimillimetri 26455.
(3) Centimill. 3,70370.
(4) Centimill. 5,29100.

1856

Decreto con cui si approva il regolamento per la pesca delle paranze a coppia ne' paraggi delle isole d'Ischia e di Procida.

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza e Castro ec, Gran principe Ereditario di Toscana ec.

Volendo porre un freno agli abusi invalsi delle paranze a coppia nei paraggi delle Isole d'Ischia e di Procida;

Vedute le nostre Sovrane risoluzioni dei 9 aprile 1845 e dei 7 agosto 1847, con le quali fu approvato il Regolamento per la pesca nel golfo di Napoli.

Veduto l'avviso della Consulta dei nostri Reali Dominii di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e R. Segreteria di Stato dell'Interno.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. E approvato l'annesso regolamento per la pesca delle paranze a coppia ne'paraggi delle isole d'Ischia e di Procida.

Art. 2. Il Direttore del nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto — Firmato — Ferdinando.

Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno — Firmato — Ludovico Bianchini.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri — Firmato — Ferdinando Troja.

Regolamento per la pesca delle paranze a coppia ne' paraggi delle Isole d'Ischia e di Procida.

De' 19 di giugno 1856.

Art. 1. La pesca a vela a due barche volgarmente dette *paranze*, ed a coppia, ne'paraggi di Procida e d'Ischia è vietata dal dì 23 marzo inclusivo fino al dì 4 novembre di ciascun anno, nel fine di non disturbare la ovificazione, e darsi luogo al crescimento del pesce.

Art. 2. Nel tempo in cui la pesca suddetta è permessa, potrà questa soltanto eseguirsi, serbandosi sempre la distanza di tre miglia dal lido delle cennate due isole, e lungo la spiaggia di Cuma, cioè dalla *punta di S. Martino alla torre di Patria.* Le reti si dovranno gettare e levare alla profondità di dodici passi di acqua in sopra.

Art.3. Le reti delle quali possono fare uso le *paranze* debbono essere fatte a maglia chiara, del diametro di due carlini, giusta il modello che si conserva dal Ministero dell'Interno.

Art. 4. È vietato di attaccare alle reti stesse uno o più pesi di piombo, che uniti sorpassino il peso di rotola quattro.

Art. 5. È vietato ancora che le reti stesse, così dette *mazuette*, siano costrutte di canapa, come tuttora si sono osservate, dovendo le *mazuette* medesime comporsi di sparto, volgarmente detto *erba di Spagna.*

Art. 7. I contravventori al presente regolamento saranno puniti con una multa di duc. 50, oltre la confisca del pesce e delle reti o degli ordigni proibiti.

Art. 8. Sono applicabili al presente regolamento le prescrizioni de' capitoli 7 ed 8 del regolamento sulla pesca nel golfo di Napoli dalla *Punta della Campanella* a quella *di Miseno,* approvato coi Reali Rescritti del 9 aprile 1845 e 7 di agosto 1847, che s'intendono fusi nel presente regolamento.

Art. 9. I Guardamari rimangono incaricati, sotto la loro più stretta risponsabilità, di vigilare per lo esatto adempimento del

presente regolamento, facendo tenere nei casi di contravvenzione i corrispondenti verbali al 1° Eletto del comune, in cui avverrà, fra le ore 24.

Approvato, Napoli 19 giugno 1856.

Firmato — Ferdinando.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — Firmato — Ferdinando Troja.